

REGIONE  
TOSCANA



***Relazione al Consiglio regionale sui contributi concessi alle unioni e ai piccoli comuni e sulle verifiche di effettività dell'esercizio associato, a norma dell'articolo 108 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 .***

*Firenze, dicembre 2025*

A cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale.

## Indice generale

Sintesi.....	3
Parte Prima: la concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche, di cui al titolo V, capo III, della l.r. 68/2011.....	5
Capitolo 1: I contributi alle unioni di comuni previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011.....	5
1. Il quadro normativo.....	5
2. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale.....	11
3. I procedimenti di concessione dei contributi.....	14
4. I contributi concessi nel 2024 ai sensi dei commi 4 ter, 5, 6, 7.....	16
5. I contributi concessi nel 2025 ai sensi dei commi 5, 6, 7.....	26
6. Gli indicatori di efficienza.....	36
6.1. Premessa.....	36
6.2. I singoli indicatori.....	39
6.2.1 Gli indicatori correlati al personale o alla spesa di personale.....	39
6.2.2 Gli indicatori finanziari.....	49
6.2.3 L'indicatore correlato alla funzioni esercitate dalle unioni di comuni.....	60
7. I contributi concessi ai sensi del comma 9.....	62
8. I contributi concessi ai sensi del comma 14.....	65
Capitolo 2: Le verifiche di effettività dell'esercizio associato.....	66
1. La disciplina sulle verifiche di effettività.....	66
2. Le funzioni oggetto di verifica e le attività da esaminare.....	67
3. Le verifiche effettuate nel 2024 e nel 2025.....	73
Capitolo 3: Il fondo di anticipazione per spese progettuali.....	75
1. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale.....	75
2. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi.....	76
3. I contributi alle unioni di comuni.....	78
Parte Seconda: la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.....	81
1. Il quadro normativo.....	81
2. La disciplina approvata dalla Giunta regionale.....	84
3. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi.....	85
Parte Terza: Le unioni di comuni.....	92

## SINTESI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e dà conto al Consiglio regionale:

- della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III, della legge;
- delle verifiche di effettività di cui all'articolo 91 della legge;
- delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all'articolo 82 della legge.

La relazione si compone di tre parti.

### **Nella Parte Prima si dà conto della concessione dei “contributi di premialità per le buone pratiche”.**

Il titolo V, capo III, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, prevede la concessione di due distinte tipologie di premialità per le buone pratiche:

- contributi straordinari alle unioni di comuni.
- anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica.

Nel primo capitolo della relazione sono presi in esame i contributi concessi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011.

Il primo paragrafo del capitolo 1 delinea il quadro normativo della l.r. 68/2011. Il secondo paragrafo illustra la disciplina regionale che è stata approvata dalla Giunta regionale per la concessione dei contributi. Nel terzo paragrafo si descrivono i procedimenti di concessione dei contributi che si sono svolti nel 2024 e nel 2025. Il quarto e il quinto paragrafo riportano il dettaglio dei contributi concessi alle unioni di comuni rispettivamente nel 2024 e nel 2025 ai sensi dei commi 4 ter, 5, 6 e 7 dell'articolo 90, le funzioni che hanno determinato il calcolo dei contributi del comma 6 e gli elementi demografici e territoriali che sono stati considerati per il riparto dei contributi del comma 7. Il sesto paragrafo è dedicato agli indicatori di efficienza. Sono descritti gli indicatori di efficienza individuati dalla Giunta regionale ai fini della concessione alle unioni di comuni dei contributi del comma 9 dell'articolo 90 e sono riportati gli esiti delle valutazioni delle unioni di comuni a valere su tali indicatori negli anni 2024 e 2025. Nel settimo paragrafo sono riportati i contributi concessi alle unioni di comuni a valere sugli indicatori di efficienza. L'ottavo paragrafo riporta il dettaglio del riparto tra le unioni di comuni dei contributi previsti dal comma 14 dell'articolo 90, derivanti dalle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno dell'associazionismo comunale.

Il capitolo secondo è dedicato alle verifiche di effettività dell'esercizio associato da parte delle unioni di comuni, previste dall'articolo 91 della l.r. 68/2011.

Il primo paragrafo del capitolo 2 delinea la disciplina sulle verifiche di effettività. Il secondo paragrafo illustra i contenuti e le attività da esaminare per ciascuna funzione oggetto di verifica. Nel paragrafo terzo sono riportati i dati complessivi delle verifiche effettuate; per gli esiti delle verifiche effettuate per ciascuna unione di comuni si rimanda alla parte terza della presente relazione.

Il capitolo terzo è dedicato ai contributi sul fondo di anticipazione per spese progettuali (articolo 93 della l.r. 68/2011).

**La Parte Seconda** della relazione dà conto dei contributi concessi ai comuni in situazione di maggior disagio ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

**La Parte Terza** è fatta delle schede delle unioni di comuni, che riportano ciascuna gli elementi costitutivi dell'unione e le funzioni esercitate, valide per il procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 e per la concessione dei contributi ai piccoli comuni dell'articolo 82.

**Parte Prima: la concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche, di cui al titolo V, capo III, della l.r. 68/2011**

**CAPITOLO 1: I CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA L.R. 68/2011**

**1. Il quadro normativo**

La concessione dei contributi alle unioni di comuni è disciplinata dall'articolo 90 della l.r. 68/2011. Le disposizioni ivi contenute sono state modificate nel 2023<sup>1</sup>, nel 2024<sup>2</sup> e nel 2025<sup>3</sup>. Le nuove disposizioni introdotte hanno trovato in parte applicazione nei procedimenti di concessione dei contributi degli anni 2024 e 2025, in parte troveranno applicazione a partire dai procedimenti di concessione dei contributi degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 90 della l.r. 68/2011 dispone la concessione di contributi alle unioni di comuni che posseggono i seguenti requisiti alla data di avvio del procedimento:

- raggiungono una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti e sono costituite da almeno tre comuni facenti parte del medesimo ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011; sono fatte salve le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di tale disposizione<sup>4</sup>;
- esercitano almeno quattro funzioni per tutti i comuni dell'unione tra quelle indicate dall'articolo medesimo.

Sono valide per la concessione dei contributi alle unioni le seguenti funzioni fondamentali dei comuni individuate dallo Stato con l'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>5</sup>:

1. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (lettera b);
2. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (lettera d);
3. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (lettera e);

1 Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48.

2 Legge regionale 12 aprile 2024, n. 13, articolo 1.

3 Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28, articolo 27. Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31.

4 Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (entrata in vigore il 7 marzo 2015).

5 L'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, individua, al comma 27, le funzioni fondamentali dei comuni, che sono le seguenti:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

4. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (lettera g);
5. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lettera h);
6. polizia municipale e polizia amministrativa locale (lettera i);
7. servizi in materia statistica (lettera l bis).

In aggiunta o in sostituzione delle funzioni fondamentali sopraelencate, sono considerate valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi della l.r. 68/2011 anche le seguenti funzioni o gruppi di funzioni:

8. sportello unico delle attività produttive;
9. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. Fino al procedimento di concessione dei contributi del 2024, in alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è stata considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. A seguito della modifica introdotta con la l.r. 48/2023, a decorrere dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
10. piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
11. almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale. Il comma 1, lettera b), numero 4 ter<sup>6</sup> dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno 2026 non sarà più richiesto l'esercizio di almeno due delle funzioni sopraelencate e saranno considerate distintamente le due funzioni "tributi" e "personale";
12. centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture. Questa funzione è stata introdotta con la l.r. 48/2023 e considerata per la prima volta nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2024. La l.r. 48/2023 ha, inoltre, previsto per l'anno 2024 disposizioni speciali per considerare la funzione nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi, in deroga alle disposizioni ordinarie degli articoli 90 e 91 della l.r. 68/2011<sup>7</sup>. La funzione è stata, infatti, considerata se attivata entro la data del 1° luglio 2024 e se l'unione, alla medesima data, risultava qualificata quale centrale di committenza per lavori, servizi e forniture da parte di ANAC;
13. gestione dei servizi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione

<sup>6</sup> Disposizione introdotta dalla l.r. 31/2025.

<sup>7</sup> Articolo 111, comma 7 duodecies, della l.r. 68/2011.

digitale). Questa funzione è stata introdotta con la l.r. 31 del 18 giugno 2025. Non è stata considerata, pertanto, nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2024.

14. sportello unico per l'edilizia (SUE). Questa funzione è stata introdotta con la l.r. 31/2025. Non è stata considerata, pertanto, nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2024.

Per quanto attiene alla funzione "sportello unico delle attività produttive" fino all'entrata in vigore della l.r. 28/2025 era stabilito che l'esercizio associato di tale funzione poteva essere considerato valido per il procedimento di concessione dei contributi solo se ne veniva accertato d'ufficio il possesso di requisiti di interoperabilità, come individuati con deliberazione della Giunta regionale.<sup>8</sup> Tale disposizione ha trovato applicazione fino al procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2024. La l.r. 28/2025 ha abrogato tale disposizione, adeguando la l.r. 68/2011 alle sopravvenute disposizioni nazionali relative ai requisiti di interoperabilità per lo svolgimento delle procedure amministrative degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Pertanto, a decorrere dal procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025 tale disposizione non ha più trovato applicazione.

La l.r. 31/2025 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2027, non sarà più sufficiente per accedere ai contributi che l'unione di comuni eserciti almeno quattro funzioni per tutti i comuni che ne fanno parte. Per poter accedere ai contributi l'unione di comuni dovrà esercitare, infatti, almeno quattro funzioni tra quelle individuate dalla legge e, tra queste, dovrà obbligatoriamente esercitare le seguenti:

1. sportello unico delle attività produttive;
2. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica;
3. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Sono prese in considerazione solo le funzioni attribuite all'unione direttamente dallo statuto e per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, anche se richiamata dallo statuto. Inoltre, per poter considerare le funzioni nel procedimento di concessione dei contributi deve esserne stato accertato l'effettivo esercizio a seguito di una verifica di effettività prevista dall'articolo 91 della l.r. 68/2011.

I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca dei contributi precedenti o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge nell'anno di concessione dei contributi. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44 della l.r. 68/2011 (unione di comuni deficitaria); in caso di decurtazione delle risorse, le risorse non assegnate sono attribuite agli altri enti beneficiari. La l.r. 31/2025 ha introdotto un'ulteriore condizione di inammissibilità che si applicherà a decorrere dall'anno 2026: i contributi non potranno essere concessi se l'unione non avrà personale proprio o personale comandato dai comuni.

---

<sup>8</sup> Deliberazioni della Giunta regionale n. 639 del 19 giugno 2017 e n. 370 del 25 marzo 2019.

Fatte salve le unioni già costituite al 13 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del comma 15 bis dell'articolo 90<sup>9</sup>), non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni fuoriusciti da altre unioni.

I commi da 5 a 9 dell'articolo 90 individuano i criteri e le percentuali di ripartizione delle risorse regionali disponibili:

- il comma 5 stabilisce che il 10% delle risorse è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha diritto alla concessione del contributo;
- il comma 6 stabilisce che il 20% delle risorse è ripartito considerando le funzioni esercitate dalle unioni valide per l'accesso ai contributi dell'articolo 90, ulteriori rispetto alle quattro necessarie per l'accesso ai contributi. Per essere considerate, le funzioni devono essere state attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi e devono essere state preventivamente verificate con esito positivo ed effettivamente esercitate per almeno l'80 per cento dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. Per queste funzioni non è più, pertanto, richiesto l'effettivo esercizio per tutti i comuni dell'unione, come previsto prima dell'entrata in vigore della l.r. 31/2025. Nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2024 ha trovato, pertanto, applicazione la previgente disciplina. I contributi del presente comma relativi all'anno 2025 sono stati, invece, concessi in ragione delle nuove disposizioni. La medesima l.r. 31/2025 ha, inoltre, stabilito che a decorrere dal 2027 per poter accedere al contributo di questo comma le unioni dovranno esercitare un numero minimo di funzioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per l'accesso ai contributi. A decorrere dall'anno 2027 sarà richiesto l'esercizio di almeno due funzioni ulteriori, che diventeranno tre a decorrere dall'anno 2028. Il contributo è stabilito in misura uguale per ciascuna funzione ulteriore e non può superare la somma di 50.000 euro. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle del comma 7.
- il comma 7 stabilisce che il 30% delle risorse è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti criteri:
  - numero di comuni partecipanti all'unione;
  - numero di comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80 della legge medesima; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;
  - popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; per i comuni classificati interamente montani si considera la popolazione risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre mentre per i comuni parzialmente montani, la popolazione risultante dall'allegato B della legge medesima, compresa quella dei territori classificati montani a fini regionali;
  - popolazione residente in territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
  - estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B alla legge medesima;
  - estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione;
- il comma 9 stabilisce che il 40% delle risorse è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore

---

9 Introdotta dalla l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, entrata in vigore il 13 ottobre 2016.



integrazione dei comuni; la norma prescrive due indicatori obbligatori: gli istituti utilizzati per la gestione del personale (es. trasferimenti dai comuni all'unione) e l'avvenuta attivazione di gestioni associate ulteriori rispetto a quelle definite dalla legge per l'accesso ai contributi. La l.r. 31/2025 ha introdotto una condizione di inammissibilità ai contributi del comma 9. A decorrere dall'anno 2026 il contributo del comma 9 non potrà, infatti, essere concesso se comunque l'unione non avrà provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale.

Il comma 4 bis dell'articolo 90 attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. Inoltre, il comma 4 ter, introdotto con la l.r. 48/2023 attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di concedere un contributo straordinario, non superiore a 20.000,00 euro per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di riparto dei contributi tra i diversi commi.

Il comma 12 dell'articolo 90 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la data di avvio del procedimento, le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi da concedere alle unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi.

Il comma 14 disciplina la concessione alle unioni di comuni delle risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, stabilendo che tali risorse sono attribuite alle unioni di comuni in proporzione ai contributi concessi ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9 del medesimo articolo. Trattasi delle risorse statali il cui trasferimento alle regioni è disciplinato dall'intesa, atto n. 936, sancita dalla Conferenza Unificata in data 1° marzo 2006. Detta intesa ha stabilito che la gestione regionale delle risorse statali è prevista se le regioni hanno adottato discipline regionali che rispettino i seguenti requisiti:

- non prevedano limiti temporali di durata degli incentivi destinati alle unioni di comuni e comunità montane;
- prevedano forme di premialità per le gestioni associate svolte dalle unioni di comuni e comunità montane;
- considerino il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio;
- il contributo sia previsto solo per le gestioni associate effettivamente attivate;
- la concessione del contributo sia prevista entro l'anno finanziario.

Annualmente in sede di Conferenza Unificata vengono individuate le Regioni che avendo adottato una disciplina conforme ai criteri sopra citati, partecipano al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento. La Regione Toscana ha sempre partecipato al riparto.

A decorrere dall'anno 2026 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 non potranno essere superiori al 90 per cento delle spese correnti impegnate dall'unione nell'anno precedente; le risorse non assegnate sono ripartite in proporzione alle altre unioni di comuni.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Disposizione introdotta dalla l.r. 31/2025.

I contributi concessi alle unioni non hanno destinazione vincolata e sono utilizzabili nell'ambito delle scelte di bilancio degli enti.

## **2. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale.**

Il comma 12 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la data di avvio del procedimento, le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi da concedere alle unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La stessa deliberazione individua altresì gli indicatori di efficienza e di maggiore integrazione tra i comuni per la concessione dei contributi del comma 9.

La disciplina del procedimento di concessione dei contributi attualmente vigente è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 12 febbraio 2024.

La disciplina attualmente vigente prevede che l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso delle unioni di comuni ai contributi dell'articolo 90 ha luogo sulla base della documentazione che risulta agli atti della struttura regionale competente alla data di avvio del procedimento, stabilita al 1° ottobre. L'accertamento dei requisiti inerenti la costituzione dell'unione e le funzioni da questa esercitate ha luogo attraverso l'atto costitutivo, l'ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) o, se non ancora pubblicato ma già in vigore, trasmesso alla Regione entro il termine del 1° ottobre, gli eventuali provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto nel caso in cui lo statuto demandi loro il termine di effettivo esercizio di una funzione, eventuali provvedimenti di recesso dalle funzioni. Per la valutazione delle funzioni esercitate dall'unione per l'ammissione ai contributi, ferme restando la previsione statutaria e l'attivazione delle medesime entro il termine di avvio del procedimento, la struttura regionale competente tiene conto anche degli esiti delle verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, non considerando le funzioni per le quali l'ultima verifica effettuata si è conclusa con esito negativo in quanto ne è stato accertato il non effettivo esercizio.

Per quanto attiene alla funzione "sportello unico delle attività produttive" la valutazione circa l'ammissione della funzione ha tenuto conto fino al procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2024 anche dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di interoperabilità da parte del settore regionale competente. Tali requisiti, individuati originariamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 9 giugno 2017, sono stati in parte confermati e in parte sospesi nel 2019 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 25 marzo 2019. A seguito dell'approvazione della legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 è stato abrogato il comma 2 bis dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 che richiedeva per la funzione del suap l'accertamento della sussistenza dei requisiti di interoperabilità e, pertanto, a decorrere dal procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025 non si è più proceduto all'accertamento del possesso di tale requisito.

La deliberazione n. 109 del 2024 approva la modulistica che le unioni devono trasmettere obbligatoriamente per poter accedere ai contributi: dichiarazione inerente la vigenza dello statuto non ancora pubblicato sul B.U.R.T., dichiarazione inerente la non sussistenza di procedimenti di scioglimento, dichiarazione inerente la conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie alle procedure previste dalla l.r. 68/2011. Le unioni devono, inoltre, aver trasmesso le comunicazioni inerenti l'avvenuto espletamento degli adempimenti di bilancio previsti dalla legge e devono essere in regola con la trasmissione della tabella per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale.

Se l'unione è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 per accedere ai

contributi e se è in regola con la trasmissione della documentazione obbligatoria individuata dalla deliberazione n. 109 del 2024, l'unione accede ai contributi previsti dai commi 5, 7 e, qualora ricorra il caso, dal comma 6 dell'articolo 90.

Per poter accedere ai contributi del comma 9, relativo agli indicatori di efficienza (per i quali si rimanda all'apposita sezione della presente relazione), le unioni di comuni sono tenute a trasmettere i dati necessari per i calcoli degli indicatori di efficienza. A tal fine la deliberazione ha approvato una specifica modulistica necessaria per acquisire i dati per la valutazione delle unioni di comuni per gli indicatori di efficienza:

- tabella inerente la spesa di personale<sup>11</sup> (come da conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001) relativa all'anno precedente; la tabella è volta ad acquisire anche i dati relativi agli istituti giuridici per la gestione del personale;
- certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni, riportante i dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi. Con la deliberazione n. 109 del 2024 tale certificazione è stata semplificata ed è stata limitata ai dati contabili necessari per la valutazione che non risultano accessibili nella sezione "Openbdap" della Banca dati delle pubbliche amministrazioni. I restanti dati contabili necessari per la valutazione per gli indicatori di efficienza vengono, infatti, acquisiti d'ufficio dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 se sono disponibili alla data di avvio del procedimento di concessione dei contributi. Qualora tali dati non lo siano, l'unione non potrà essere valutata per gli indicatori per i quali tali dati risultano necessari ai fini della valutazione;
- apposite certificazioni, sottoscritte dai responsabili dei servizi finanziari dei comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre, riportanti i dati relativi alla spesa di personale<sup>12</sup> sostenuta nell'anno precedente (come da conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2001) e al numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con la deliberazione n. 109 del 2024 la Giunta regionale ha individuato, come previsto dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, la misura dei parametri demografico- territoriali già individuati dalla legge regionale per la concessione dei contributi del comma 7 dell'articolo 90, attribuendo i seguenti pesi:

- a) 30% in proporzione al numero dei comuni partecipante all'unione;
- b) 10% in proporzione al numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;
- c) 20% in proporzione alla popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione;
- d) 10% in proporzione alla popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione;
- e) 20% in proporzione all'estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione;
- f) 10% in proporzione all'estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

---

<sup>11</sup>Da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione.

<sup>12</sup>Da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione.

La disciplina approvata dalla Giunta regionale ha altresì stabilito che a ciascuna unione di comuni non può essere concesso annualmente un contributo superiore a euro 100.000,00 a valere sulle risorse regionali del comma 5, non superiore a euro 300.000,00 per i contributi del comma 7 e non superiore a euro 300.000,00 per i contributi del comma 9 dell'articolo 90.

Con la deliberazione n. 109 del 2024 la Giunta regionale si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 4 ter dell'articolo 90 al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza e ha stabilito di concedere nell'anno 2024 un contributo straordinario di euro 20.000,00 a ciascuna unione di comuni che esercitava tale funzione per tutti i comuni sulla base dello statuto vigente, se attivata entro la data del 1° luglio 2024 e se l'unione alla medesima data risultava qualificata per tale funzione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

### **3. I procedimenti di concessione dei contributi**

La deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 12 febbraio 2024 ha fissato al 1° ottobre di ciascun anno il termine per la verifica del possesso dei requisiti da parte delle unioni di comuni per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 e per la trasmissione da parte delle unioni della documentazione prevista. Pertanto, il 1° ottobre è stato avviato il procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 nell'anno 2024 e nell'anno 2025.

#### **Anno 2024**

I contributi sono stati concessi con il decreto n. 24232 del 24 ottobre 2024. Le risorse regionali disponibili e concesse per i contributi dei commi 4 ter, 5, 6, 7 e 9 sono state pari a complessivi euro 5.396.046,48, di cui:

- euro 140.000,00 per i contributi straordinari del comma 4 ter (centrali di committenza);
- euro 552.475,00 per i contributi del comma 5 (in parti uguali tra tutte le unioni aventi diritto);
- euro 1.104.949,96 per i contributi del comma 6 (per le funzioni valide per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 ulteriori rispetto alle quattro necessarie per l'accesso ai contributi);
- euro 1.657.425,03 per i contributi del comma 7 (sulla base dei fattori demografico-territoriali);
- euro 1.941.196,49 per i contributi del comma 9 (per gli indicatori di efficienza).

Tutte le ventidue unioni di comuni toscane sono risultate in possesso dei requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90.

Sono state sette le unioni di comuni che hanno avuto accesso al contributo straordinario di euro 20.000,00 del comma 4 ter in quanto esercitavano la funzione Centrale unica di committenza per tutti i comuni alla data del 1° luglio 2024 e risultavano qualificate da ANAC per lavori, servizi e forniture a tale data.

Per quanto attiene ai contributi del comma 6, nell'anno 2024 si è avuto un deciso incremento del numero di funzioni aggiuntive esercitate dalle unioni di comuni rispetto all'anno 2023. Sono state, infatti, quindici le unioni di comuni che, oltre ad esercitare le quattro funzioni necessarie per accedere ai contributi dell'articolo 90, esercitavano complessivamente ventitré ulteriori funzioni per tutti i comuni (nel 2023 erano state quattordici le funzioni aggiuntive). Il contributo concesso per ciascuna funzione è stato pari a euro 48.041,30. Nove unioni di comuni esercitavano una sola funzione aggiuntiva, quattro unioni ne esercitavano due e hanno, pertanto, ottenuto ciascuna un contributo di euro 96.082,61, due unioni esercitavano tre funzioni aggiuntive, beneficiando, pertanto, di un contributo di 144.123,91 euro.

Una unione di comuni non ha potuto accedere ai contributi per gli indicatori di efficienza del comma 9 in quanto la somma dei punteggi ottenuti da tale unione quale valutazione per i singoli indicatori non ha raggiunto il punteggio minimo di tre punti richiesto per l'accesso a tale contributo.

Per quanto attiene ai contributi del comma 14 a valere sulle risorse statali destinate alle regioni per il sostegno dell'associazionismo comunale, sono stati ripartiti tra le unioni di comuni con il decreto

n. 24232/2024 complessivi euro 4.730.974,36. In seguito all'adozione del decreto n. 24232/2024 sono risultate disponibili ulteriori risorse statali per l'importo di euro 194.011,18. Tali risorse sono state concesse alle unioni di comuni con decreto n. 27256 del 2 dicembre 2024.

### **Anno 2025**

I contributi sono stati concessi con il decreto n. 23054 del 28 ottobre 2025.

Le risorse regionali disponibili e concesse per i contributi sono state pari a complessivi euro 4.896.046,48, così ripartite:

- euro 516.474,84 per i contributi del comma 5 (in parti uguali tra tutte le unioni aventi diritto);
- euro 1.032.950,00 per i contributi del comma 6 (per le funzioni valide per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 ulteriori rispetto alle quattro necessarie per l'accesso ai contributi);
- euro 1.549.425,15 per i contributi del comma 7 (sulla base dei fattori demografico-territoriali);
- euro 1.797.196,49 per i contributi del comma 9 (per gli indicatori di efficienza).

Per quanto attiene ai contributi del comma 14 a valere sulle risorse statali destinate alle regioni per il sostegno dell'associazionismo comunale, nell'anno 2025 sono stati ripartiti tra le unioni di comuni complessivi euro 4.727.431,45.

Nell'anno 2025 ventuno unioni hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 90. L'Unione Colli Marittimi Pisani non ha, invece, beneficiato dei contributi dell'articolo 90 perché si trovava in fase di scioglimento e tale condizione costituisce causa di inammissibilità ai contributi, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 90.

Per quanto attiene ai contributi del comma 6, nell'anno 2025 si è ulteriormente incrementato il numero di funzioni aggiuntive esercitate dalle unioni di comuni (complessivamente ventinove funzioni), oltre alle quattro necessarie per accedere ai contributi dell'articolo 90. Per ciascuna funzione il contributo concesso è stato pari a euro 35.618,97. Sono state 17 le unioni di comuni che hanno avuto accesso a questi contributi di cui nove con una funzione aggiuntiva, cinque con due funzioni (euro 71.237,93 ciascuna), due con tre funzioni (euro 106.856,90 ciascuna) e una unione con quattro funzioni aggiuntive (euro 142.475,82). Occorre, altresì, evidenziare che nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025 si è tenuto conto per la prima volta della nuova disciplina del comma 6, che consente di considerare valide per tale contributo non solo le funzioni esercitate alla data del 1° marzo per tutti i comuni ma anche le funzioni effettivamente esercitate per almeno l'80 per cento dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

Per quanto attiene alle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi, la legge l.r. 31 del 18 giugno 2025 ha introdotto due nuove funzioni: "gestione dei servizi informatici dei comuni" e "sportello unico per l'edilizia (SUE)". La disciplina dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 stabilisce che poter considerare le funzioni è necessario che queste siano preventivamente verificate con esito positivo. Nel caso delle due nuove funzioni, nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025 non è stato possibile considerarle per nessuna delle unioni in quanto non verificate.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nel 2025, anno delle verifiche su richiesta, le unioni potevano presentare richiesta di verifica entro il 1° marzo, come stabilito dall'articolo 91

#### 4. I contributi concessi nel 2024 ai sensi dei commi 4 ter, 5, 6, 7

##### Anno 2024 – Contributi concessi ai sensi dei commi 4 ter, 5, 6 e 7

Unione di comuni	Articolo 90, comma 4 ter	Articolo 90, comma 5	Articolo 90, comma 6	Articolo 90, comma 7
Unione dei Comuni montani del Casentino	20.000,00	25.112,50	144.123,91	79.090,54
Unione dei Comuni del Pratomagno	-	25.112,50	-	30.014,18
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	-	25.112,50	-	76.438,97
Unione comunale del Chianti Fiorentino	-	25.112,50	48.041,30	51.936,80
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	-	25.112,50	-	148.802,45
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	20.000,00	25.112,50	48.041,30	88.256,86
Unione montana dei Comuni del Mugello	-	25.112,50	48.041,30	139.171,07
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	-	25.112,50	48.041,30	75.192,16
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	-	25.112,50	48.041,30	52.318,23
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	-	25.112,50	96.082,61	58.818,65
Unione dei Comuni della Versilia	-	25.112,50	-	65.508,93
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	20.000,00	25.112,50	48.041,30	67.666,75
Unione Comuni Garfagnana	20.000,00	25.112,50	144.123,91	126.192,51
Unione di Comuni montana Lunigiana	-	25.112,50	48.041,30	148.104,13
Unione Montana Alta Val Di Cecina	-	25.112,50	-	42.820,38
Unione Colli Marittimi Pisani	-	25.112,50	-	23.119,61
Unione Valdera	20.000,00	25.112,50	48.041,30	84.144,89
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	-	25.112,50	96.082,61	35.666,84
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	-	25.112,50	-	37.644,24
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	-	25.112,50	48.041,30	54.573,19
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	20.000,00	25.112,50	96.082,61	114.996,37
Unione dei Comuni della Val di Merse	20.000,00	25.112,50	96.082,61	56.947,28
<b>Totali</b>	<b>140.000,00</b>	<b>552.475,00</b>	<b>1.104.949,96</b>	<b>1.657.425,03</b>

della l.r. 68/2011. Le due nuove funzioni sono state introdotte con la l.r. 31 del 18 giugno 2025, dopo la scadenza del termine per la richiesta di verifica.



### Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Numero funzioni	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione dei Comuni montani del Casentino	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	1		
	Protezione civile	1		
	Polizia locale	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		7	3	144.123,91
Unione dei Comuni del Pratomagno	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		4	0	-
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
		4	0	-
Unione comunale del Chianti Fiorentino	Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali; gestione delle risorse umane;	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; autorizzazione paesaggistica	1		
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
		5	1	48.041,30
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		4	0	-
Unione di comuni Valdarno e Valdisieve	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		5	1	48.041,30

### Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6 (segue)

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Numero funzioni	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione montana dei Comuni del Mugello	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		5	1	48.041,30
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, piano strutturale intercomunale	1		
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Servizi in materia statistica	1		
		5	1	48.041,30
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
		5	1	48.041,30
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore	1		
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		6	2	96.082,61
Unione dei Comuni della Versilia	Servizi in materia statistica	1		
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
		4	0	-
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		5	1	48.041,30

## Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 6 (segue)

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Numero funzioni	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione Comuni Garfagnana	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	3	144.123,91
	Servizi in materia statistica	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		7		
Unione di Comuni montana Lunigiana	Piano strutturale intercomunale	1	1	48.041,30
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
		5		
Unione Montana Alta Val Di Cecina	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	0	-
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
		4		
Unione Colli Marittimi Pisani	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	0	-
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		4		
Unione Valdera	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1	1	48.041,30
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		5		
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	2	96.082,61
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		6		

**Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6 (segue)**

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Numero funzioni	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	0	-
	Servizi in materia statistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
		4		
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	1	48.041,30
	Servizi in materia statistica	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1		
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
		5		
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1	2	96.082,61
	Servizi in materia statistica	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; autorizzazione paesaggistica	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Piano strutturale intercomunale	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		6		
Unione dei Comuni della Val di Merse	Servizi in materia statistica	1	2	96.082,61
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	1		
	Sportello unico delle attività produttive	1		
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1		
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, costituzione dell'ufficio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	1		
	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1		
		6		
TOTALE SOMME CONCESSE				1.104.949,96

## Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7

		Numero di comuni: peso 30% Risorse assegnabili: 497.227,51 Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 134		Numero di comuni disagiati: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,5 Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 64				Estensione territorio montano: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01 Totale territorio montano: 811.778 ha		Popolazione montana: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01 Totale popolazione montana: 376.479		Estensione territorio non montano: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50 Totale territorio non montano: 282.244 ha		Popolazione non montana: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50 Totale popolazione non montana: 443.177		Contributo art. 90, comma 7
Unione di Comuni	Comuni facenti parte dell'unione	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2022	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione dei Comuni montani del Casentino	Castel Focognano			0		2.966	5.665	5.665		2.966		0		0		
	Castel San Niccolò			1		2.492	8.318	8.318		2.492		0		0		
	Chitignano			1		851	1.472	1.472		851		0		0		
	Chiusi della Verna			1		1.889	10.237	10.237		1.889		0		0		
	Montemignao			1		518	2.607	2.607		518		0		0		
	Ortignano Raggiolo			1		836	3.647	3.647		836		0		0		
	Poppi			0		5.817	9.706	9.706		5.817		0		0		
	Talla			1		986	6.020	6.020		986		0		0		
TOTALI		8	29.685,22	6	15.538,36	16.355	47.672	47.672	19.466,59	16.355	14.400,37	0	0	0	-	79.090,54
Unione dei Comuni del Pratomagno	Castelfranco Piandiscò			0		9.793	5.606	4.182		3.805		1.424		5.988		
	Castiglion Fibocchi			0		2.097	2.570	1.609		60		961		2.037		
	Loro Ciuffenna			0		5.872	8.675	8.675		5.872		0		0		
	TOTALI	3	11.131,96	0	-	17.762	16.851	14.466	5.907,11	9.737	8.573,31	2.385	1.400,55	8.025	3.001,25	30.014,18
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Anghiari			0		5.389	13.068	13.068		5.389		0		0		
	Badia Tedalda			1		971	11.913	11.913		971		0		0		
	Caprese Michelangelo			1		1.342	6.679	6.679		1.342		0		0		
	Monterchi			1		1.701	2.876	2.876		1.701		0		0		
	Sansepolcro			0		15.169	9.150	9.150		15.169		0		0		
	Sestino			1		1.196	8.054	8.054		1.196		0		0		
	TOTALI	6	22.263,92	4	10.358,91	25.768	51.740	51.740	21.127,74	25.768	22.688,40	0	-	0	-	76.438,97
Unione comunale del Chianti Fiorentino	Barberino Tavarnelle			0		11.910	12.301	0		0		12.301		11.910		
	Greve in Chianti			0		13.330	16.899	10.987		7.273		5.912		6.057		
	San Casciano in Val di Pesa			0		16.492	10.783	0		0		10.783		16.492		
	TOTALI	3	11.131,96	0	-	41.732	39.983	10.987	4.486,48	7.273	6.403,78	28.996	17.027,36	34.459	12.887,22	51.936,80
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	Capraia e Limite			0		7.875	2.491	0		0		2.491		7.875		
	Castelfiorentino			0		17.281	6.643	0		0		6.643		17.281		
	Cerreto Guidi			0		10.714	4.931	0		0		4.931		10.714		
	Certaldo			0		15.534	7.527	0		0		7.527		15.534		
	Empoli			0		48.922	6.220	0		0		6.220		48.922		
	Fucecchio			0		22.756	6.518	0		0		6.518		22.756		
	Gambassi Terme			0		4.838	8.314	0		0		8.314		4.838		
	Montaione			0		3.492	10.475	0		0		10.475		3.492		
	Montelupo Fiorentino			0		14.202	2.467	0		0		2.467		14.202		
	Montespertoli			0		13.249	12.497	0		0		12.497		13.249		
	Vinci			0		14.467	5.418	0		0		5.418		14.467		
	TOTALI	11	40.817,18	0	-	173.330	73.501	0	0	0	-	73.501	43.162,08	173.330	64.823,19	148.802,45

## Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30% Risorse assegnabili: 497.227,51 Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 134		Numero di comuni disagiati: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,5 Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 64				Estensione territorio montano: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01 Totale territorio montano: 811.778 ha		Popolazione montana: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01 Totale popolazione montana: 376.479		Estensione territorio non montano: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50 Totale territorio non montano: 282.244 ha		Popolazione non montana: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50 Totale popolazione non montana: 443.177		Contributo art. 90, comma 7
Unione di Comuni	Comuni facenti parte dell’unione	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2022	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione di comuni Valdarno e Valdisieve	Londa			1		1.830	5.940	5.940		1.830		0		0		
	Pelago			0		7.805	5.485	4.401		6.462		1.084		1.343		
	Pontassieve			0		20.208	11.438	8.793		10.060		2.645		10.148		
	Reggello			0		16.499	12.125	8.414		10.793		3.711		5.706		
	Rufina			0		7.110	4.564	4.564		7.110		0		0		
	San Godenzo			1		1.051	9.925	9.925		1.051		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>22.263,92</b>	<b>2</b>	<b>5.179,45</b>	<b>54.503</b>	<b>49.477</b>	<b>42.037</b>	<b>17.165,57</b>	<b>37.306</b>	<b>32.847,46</b>	<b>7.440</b>	<b>4.369,00</b>	<b>17.197</b>	<b>6.431,46</b>	<b>88.256,86</b>
Unione montana dei Comuni del Mugello	Barberino di Mugello			0		10.938	13.324	13.324		10.938		0		0		
	Borgo San Lorenzo			0		18.169	14.617	14.617		18.169		0		0		
	Dicomano			0		5.484	6.175	6.175		5.484		0		0		
	Firenzuola			1		4.402	27.212	27.212		4.402		0		0		
	Marradi			1		2.900	15.410	15.410		2.900		0		0		
	Palazzuolo sul Senio			1		1.113	10.893	10.893		1.113		0		0		
	Scarperia e San Piero			0		12.017	11.602	11.602		12.017		0		0		
	Vicchio			0		8.037	13.890	13.890		8.037		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>29.685,22</b>	<b>3</b>	<b>7.769,18</b>	<b>63.060</b>	<b>113.123</b>	<b>113.123</b>	<b>46.193,14</b>	<b>63.060</b>	<b>55.523,53</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>139.171,07</b>
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	Arcidosso			0		4.201	9.346	9.346		4.201		0		0		
	Castel del Piano			0		4.753	6.793	4.053		4.224		2.740		529		
	Castell’Azzara			1		1.310	6.443	6.443		1.310		0		0		
	Roccalbegna			1		918	12.485	12.485		918		0		0		
	Santa Fiora			1		2.504	6.296	6.296		2.504		0		0		
	Seggiano			1		1.007	4.941	4.941		1.007		0		0		
	Semproniano			1		965	8.209	8.209		965		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>7</b>	<b>25.974,57</b>	<b>5</b>	<b>12.948,63</b>	<b>15.658</b>	<b>54.513</b>	<b>51.773</b>	<b>21.141,22</b>	<b>15.129</b>	<b>13.320,89</b>	<b>2.740</b>	<b>1.609,01</b>	<b>529</b>	<b>197,84</b>	<b>75.192,16</b>
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	Manciano			0		7.062	37.272	37.272		7.062		0		0		
	Pitigliano			0		3.585	10.298	10.298		3.585		0		0		
	Sorano			1		3.041	17.435	17.435		3.041		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	<b>11.131,96</b>	<b>1</b>	<b>2.589,73</b>	<b>13.688</b>	<b>65.005</b>	<b>65.005</b>	<b>26.544,43</b>	<b>13.688</b>	<b>12.052,11</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>52.318,23</b>
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Massa Marittima			0		8.167	28.347	28.347		8.167		0		0		
	Monterotondo Marittimo			1		1.270	10.250	10.250		1.270		0		0		
	Montieri			1		1.191	10.825	10.825		1.191		0		0		
	Roccastrada			0		8.788	28.440	15.059		5.045		13.381		3.743		
	<b>TOTALI</b>	<b>4</b>	<b>14.842,61</b>	<b>2</b>	<b>5.179,45</b>	<b>19.416</b>	<b>77.862</b>	<b>49.422</b>	<b>20.181,20</b>	<b>10.628</b>	<b>9.357,82</b>	<b>13.381</b>	<b>7.857,74</b>	<b>3.743</b>	<b>1.399,83</b>	<b>58.818,65</b>

## Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30% Risorse assegnabili: 497.227,51  Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 134		Numero di comuni disagiati: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,5  Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 64				Estensione territorio montano: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01  Totale territorio montano: 811.778 ha		Popolazione montana: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01  Totale popolazione montana: 376.479		Estensione territorio non montano: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50  Totale territorio non montano: 282.244 ha		Popolazione non montana: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50  Totale popolazione non montana: 443.177		Contributo art. 90, comma 7
Unione di Comuni	Comuni facenti parte dell'unione	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2022	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione dei Comuni Versilia	Camaione			0		31.914	8.469	5.549		3.241		2.920		28.673		
	Seravezza			0		12.395	3.936	3.936		12.395		0		0		
	Stazzema			1		2.877	8.070	8.070		2.877		0		0		
	Massarosa			0		21.822	6.826	0		0		6.826		21.822		
	<b>TOTALI</b>	<b>4</b>	<b>14.842,61</b>	<b>1</b>	<b>2.589,73</b>	<b>69.008</b>	<b>27.301</b>	<b>17.555</b>	<b>7.168,49</b>	<b>18.513</b>	<b>16.300,46</b>	<b>9.746</b>	<b>5.723,16</b>	<b>50.495</b>	<b>18.884,48</b>	<b>65.508,93</b>
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	Barga			0		9.449	6.644	6.644		9.449		0		0		
	Bagni di Lucca			1		5.606	16.464	16.464		5.606		0		0		
	Borgo a Mozzano			0		6.690	7.238	7.238		6.690		0		0		
	Coreglia Antelminelli			0		5.070	5.284	5.284		5.070		0		0		
	Pescaglia			1		3.297	7.032	7.032		3.297		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>5</b>	<b>18.553,27</b>	<b>2</b>	<b>5.179,45</b>	<b>30.112</b>	<b>42.662</b>	<b>42.662</b>	<b>17.420,79</b>	<b>30.112</b>	<b>26.513,24</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>67.666,75</b>
Unione Comuni Garfagnana	Camporgiano			1		2.005	2.706	2.706		2.005		0		0		
	Careggine			1		510	2.444	2.444		510		0		0		
	Castelnuovo di Garfagnana			0		5.646	2.852	2.852		5.646		0		0		
	Castiglione di Garfagnana			1		1.708	4.864	4.864		1.708		0		0		
	Fosciandora			1		559	1.982	1.982		559		0		0		
	Fabbriche di Vergemoli			1		721	4.281	4.281		721		0		0		
	Galliciano			0		3.630	3.067	3.067		3.630		0		0		
	Minucciano			1		1.805	5.699	5.699		1.805		0		0		
	Molazzana			1		994	3.165	3.165		994		0		0		
	Piazza al Serchio			1		2.106	2.716	2.716		2.106		0		0		
	Pieve Fosciana			1		2.236	2.874	2.874		2.236		0		0		
	San Romano in Garfagnana			1		1.339	2.603	2.603		1.339		0		0		
	Sillano Giuncugnano			1		990	8.102	8.102		990		0		0		
	Villa Collemantina			1		1.202	3.478	3.478		1.202		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>14</b>	<b>51.949,14</b>	<b>12</b>	<b>31.076,72</b>	<b>25.451</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>20.757,37</b>	<b>25.451</b>	<b>22.409,28</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>126.192,51</b>
Unione di Comuni montana Lunigiana	Aulla			0		10.690	5.993	5.993		10.690		0		0		
	Casola in Lunigiana			1		947	4.205	4.205		947		0		0		
	Comano			1		667	5.464	5.464		667		0		0		
	Filattiera			1		2.190	4.885	4.885		2.190		0		0		
	Fivizzano			1		7.060	18.080	18.080		7.060		0		0		
	Fosdinovo			1		4.586	4.869	4.869		4.586		0		0		
	Licciana Nardi			1		4.722	5.583	5.583		4.722		0		0		
	Mulazzo			1		2.289	6.239	6.239		2.289		0		0		
	Podenzana			1		2.101	1.717	1.717		2.101		0		0		
	Tresana			1		1.956	4.400	4.400		1.956		0		0		
	Villafranca in Lunigiana			0		4.557	2.949	2.949		4.557		0		0		
	Zeri			1		940	7.351	7.351		940		0		0		
	Bagnone			1		1.677	7.367	7.367		1.677		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>13</b>	<b>48.238,49</b>	<b>11</b>	<b>28.486,99</b>	<b>44.382</b>	<b>79.102</b>	<b>79.102</b>	<b>32.300,86</b>	<b>44.382</b>	<b>39.077,79</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>148.104,13</b>

## Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30% Risorse assegnabili: 497.227,51  Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 134		Numero di comuni disagiati: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,5  Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 64				Estensione territorio montano: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01  Totale territorio montano: 811.778 ha		Popolazione montana: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01  Totale popolazione montana: 376.479		Estensione territorio non montano: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50  Totale territorio non montano: 282.244 ha		Popolazione non montana: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50  Totale popolazione non montana: 443.177		Contributo art. 90, comma 7
Unione di Comuni	Comuni facenti parte dell'unione	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2022	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
<b>Unione Montana Alta Val Di Cecina</b>	Montecatini Val di Cecina			1		1.685	15.532	15.532		1.685		0		0		
	Monteverdi Marittimo			1		766	9.834	9.834		766		0		0		
	Pomarance			0		5.314	22.809	22.809		5.314		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	<b>11.131,96</b>	<b>2</b>	<b>5.179,45</b>	<b>7.765</b>	<b>48.175</b>	<b>48.175</b>	<b>19.671,99</b>	<b>7.765</b>	<b>6.836,98</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>42.820,38</b>
<b>Unione Colli Marittimi Pisani</b>	Castellina Marittima			0		1.829	4.552	0		0		4.552		1.829		
	Montescudaio			0		2.147	2.023	0		0		2.023		2.147		
	Riparbella			1		1.590	5.884	0		0		5.884		1.590		
	<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	<b>11.131,96</b>	<b>1</b>	<b>2.589,73</b>	<b>5.566</b>	<b>12.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>12.459</b>	<b>7.316,31</b>	<b>5.566</b>	<b>2.081,61</b>	<b>23.119,61</b>
<b>Unione Valdera</b>	Bientina			0		8.616	2.948	0		0		2.948		8.616		
	Buti			0		5.554	2.305	1.922		2.506		383		3.048		
	Calcinaia			0		12.750	1.488	0		0		1.488		12.750		
	Capannoli			0		6.394	2.269	0		0		2.269		6.394		
	Casciana Terme Lari			0		12.130	8.139	0		0		8.139		12.130		
	Chianni			1		1.311		0		0		6.209		1.311		
	Palaia			0		4.532	7.370	0		0		7.370		4.532		
	Pontedera			0		29.458	4.602	0		0		4.602		29.458		
	<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>29.685,22</b>	<b>1</b>	<b>2.589,73</b>	<b>80.745</b>	<b>29.121</b>	<b>1.922</b>	<b>784,84</b>	<b>2.506</b>	<b>2.206,50</b>	<b>33.408</b>	<b>19.618,22</b>	<b>78.239</b>	<b>29.260,38</b>	<b>84.144,89</b>
<b>Unione dei Comuni della Val di Bisenzio</b>	Cantagallo			1		3.109	9.544	9.544		3.109		0		0		
	Vaiano			0		9.932	3.410	2.805		4.134		605		5.798		
	Vernio			0		6.157	6.319	6.319		6.157		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	<b>11.131,96</b>	<b>1</b>	<b>2.589,73</b>	<b>19.198</b>	<b>19.273</b>	<b>18.668</b>	<b>7.622,97</b>	<b>13.400</b>	<b>11.798,53</b>	<b>605</b>	<b>355,27</b>	<b>5.798</b>	<b>2.168,38</b>	<b>35.666,84</b>
<b>Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese</b>	Abetone Cutigliano			1		1836	7.508	7.508		1.836		0		0		
	Sambuca Pistoiese			1		1.446	7.745	7.745		1.446		0		0		
	San Marcello Piteglio			0		7.626	13.469	13.469		7.626		0		0		
	<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	<b>11.131,96</b>	<b>2</b>	<b>5.179,45</b>	<b>10.908</b>	<b>28.722</b>	<b>28.722</b>	<b>11.728,47</b>	<b>10.908</b>	<b>9.604,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>37.644,24</b>
<b>Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia</b>	Abbadia San Salvatore			0		6.005	5.893	5.893		6.005		0		0		
	Castiglione d'Orcia			1		2.140	14.188	14.188		2.140		0		0		
	Piancastagnaio			0		3.882	6.966	6.966		3.882		0		0		
	Radicofani			1		1.056	11.849	11.849		1.056		0		0		
	San Quirico d'Orcia			0		2.581	4.211	0		0		4.211		2.581		
	<b>TOTALI</b>	<b>5</b>	<b>18.553,27</b>	<b>2</b>	<b>5.179,45</b>	<b>15.664</b>	<b>43.107</b>	<b>38.896</b>	<b>15.882,96</b>	<b>13.083</b>	<b>11.519,42</b>	<b>4.211</b>	<b>2.472,83</b>	<b>2.581</b>	<b>965,26</b>	<b>54.573,19</b>



### Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30% Risorse assegnabili: 497.227,51 Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 134		Numero di comuni disagiati: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,5 Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 64				Estensione territorio montano: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01 Totale territorio montano: 811.778 ha		Popolazione montana: peso 20% Risorse assegnabili: 331.485,01 Totale popolazione montana: 376.479		Estensione territorio non montano: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50 Totale territorio non montano: 282.244 ha		Popolazione non montana: peso 10% Risorse assegnabili: 165.742,50 Totale popolazione non montana: 443.177		Contributo art. 90, comma 7
Unione di Comuni	Comuni facenti parte dell’unione	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2022	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territorio non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	Cetona			1		2.499	5.319	3.324		1.942		1.995		557		
	Chianciano Terme			0		6.937	3.651	1.169		544		2.482		6.393		
	Chiusi			0		8.100	5.814	0		0		5.814		8.100		
	Montepulciano			0		13.280	16.566	1.438		892		15.128		12.388		
	San Casciano dei Bagni			1		1.495	9.189	9.189		1.495		0		0		
	Sarteano			0		4.485	8.532	6.877		3.319		1.655		1.166		
	Sinalunga			0		12.110	7.866	0		0		7.866		12.110		
	Torrita di Siena			0		6.969	5.824	0		0		5.824		6.969		
	Trequanda			1		1.167	6.397	0		0		6.397		1.167		
	Pienza			0		1.983	12.295	0		0		12.295		1.983		
	TOTALI	10	37.106,53	3	7.769,18	59.025	81.453	21.997	8.982,40	8.192	7.212,95	59.456	34.914,42	50.833	19.010,89	114.996,37
Unione dei Comuni della Val di Merse	Chiusdino			1		1.744	14.177	6.081		1.660		8.096		84		
	Monticiano			1		1.563	10.940	10.940		1.563		0		0		
	Murlo			1		2.429	11.460	0		0		11.460		2.429		
	Sovicille			0		9.869	14.360	0		0		14.360		9.869		
	TOTALI	4	14.842,61	3	7.769,18	15.605	50.937	17.021	6.950,43	3.223	2.837,81	33.916	19.916,54	12.382	4.630,71	56.947,28

## 5. I contributi concessi nel 2025 ai sensi dei commi 5, 6, 7

### Anno 2025– Contributi concessi ai sensi dei commi 5, 6 e 7

<b>Unione di comuni</b>	<b>Articolo 90, comma 5</b>	<b>Articolo 90, comma 6</b>	<b>Articolo 90, comma 7</b>
Unione dei Comuni montani del Casentino	24.594,04	106.856,90	74.682,10
Unione dei Comuni del Pratomagno	24.594,04	35.618,97	28.395,64
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	24.594,04	35.618,97	72.054,99
Unione comunale del Chianti Fiorentino	24.594,04	71.237,93	49.662,26
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	24.594,04	-	142.678,59
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.594,04	35.618,97	83.308,95
Unione montana dei Comuni del Mugello	24.594,04	35.618,97	131.030,81
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	24.594,04	71.237,93	71.135,02
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	24.594,04	35.618,97	49.126,64
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	24.594,04	142.475,82	55.726,38
Unione dei Comuni della Versilia	24.594,04	-	62.110,60
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	24.594,04	35.618,97	63.709,72
Unione Comuni Garfagnana	24.594,04	106.856,90	119.417,71
Unione di Comuni montana Lunigiana	24.594,04	35.618,97	139.911,67
Unione Montana Alta Val Di Cecina	24.594,04	-	40.350,41
Unione Valdera	24.594,04	35.618,97	80.617,61
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	24.594,04	71.237,93	33.665,06
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	24.594,04	-	35.448,68
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	24.594,04	35.618,97	51.683,84
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	24.594,04	71.237,93	110.048,23
Unione dei Comuni della Val di Merse	24.594,04	71.237,93	54.660,24
<b>Totali</b>	<b>516.474,84</b>	<b>1.032.950,00</b>	<b>1.549.425,15</b>

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni	Funzioni esercitate per almeno l'80% dei comuni e per tutti i comuni con popolazione < 5.000 abitanti	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione dei Comuni montani del Casentino	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione		3	106.856,90
	Protezione civile			
	Polizia locale			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Servizi in materia statistica			
	Piano strutturale intercomunale			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Unione dei Comuni del Pratomagno	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		1	35.618,97
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Centrale Unica di Committenza (CUC)	1	35.618,97
	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione			
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
Unione comunale del Chianti Fiorentino	Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali; gestione delle risorse umane;		2	71.237,93
	Servizi in materia statistica			
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Circondario dell'Empolese Valdelsa	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		0	-
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Servizi in materia statistica			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
Unione di comuni Valdarno e Valdisieve	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Piano strutturale intercomunale	1	35.618,97
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Unione montana dei Comuni del Mugello	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		1	35.618,97
	Servizi in materia statistica			
	Piano strutturale intercomunale			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6 (segue)

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni	Funzioni esercitate per almeno l'80% dei comuni e per tutti i comuni con popolazione < 5.000 abitanti	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
<b>Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana</b>	Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, piano strutturale intercomunale		2	71.237,93
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Servizi in materia statistica			
	Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore			
<b>Unione dei Comuni montani Colline del Fiora</b>	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		1	35.618,97
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Piano strutturale intercomunale			
<b>Unione di Comuni montana Colline Metallifere</b>	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		4	142.475,82
	Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;			
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Servizi in materia statistica			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
<b>Unione dei Comuni della Versilia</b>	Servizi in materia statistica		0	-
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
<b>Unione dei Comuni Media Valle del Serchio</b>	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		1	35.618,97
	Servizi in materia statistica			
	Piano strutturale intercomunale			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			

### Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6 (segue)

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni	Funzioni esercitate per almeno l'80% dei comuni e per tutti i comuni con popolazione < 5.000 abitanti	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione Comuni Garfagnana	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		3	106.856,90
	Servizi in materia statistica			
	Piano strutturale intercomunale			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Unione di Comuni montana Lunigiana	Piano strutturale intercomunale		1	35.618,97
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
Unione Montana Alta Val Di Cecina	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		0	-
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
Unione Valdera	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale		1	35.618,97
	Sportello unico delle attività produttive			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Servizi in materia statistica			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		2	71.237,93
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Piano strutturale intercomunale			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			

### Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell'articolo 90, comma 6 (segue)

Unione di comuni	Funzioni esercitate per tutti i comuni	Funzioni esercitate per almeno l'80% dei comuni e per tutti i comuni con popolazione < 5.000 abitanti	Numero di funzioni ulteriori rispetto al numero minimo (4) per l'accesso ai contributi	Contributo concesso ai sensi dell'articolo 90, comma 6
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		0	-
	Servizi in materia statistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		1	35.618,97
	Servizi in materia statistica			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Sportello unico delle attività produttive			
Valdichiana Senese	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi		2	71.237,93
	Servizi in materia statistica			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Piano strutturale intercomunale			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
Unione dei Comuni della Val di Merse	Servizi in materia statistica		2	71.237,93
	Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale			
	Sportello unico delle attività produttive			
	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi			
	Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico; pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica			
	Centrale Unica di Committenza (CUC)			
TOTALE SOMME CONCESSE				1.032.950,00

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7

		Numero di comuni: peso 30%		Numero di comuni disagiati: peso 10%				Estensione territorio montano: peso 20%		Popolazione montana: peso 20%		Estensione territorio non montano: peso 10%		Popolazione non montana: peso 10%		Contributo art. 90, comma 7
		Risorse assegnabili: 464.827,55		Risorse assegnabili: 154.942,52				Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 154.942,52		Risorse assegnabili: 154.942,52		
		Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 131		Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 63				Totale territorio montano: 811.778 ha		Totale popolazione montana: 376.035		Totale territorio non montano: 269.785 ha		Totale popolazione non montana: 438.283		
Unione di Comuni	Comune	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazion e residente 31/12/2023	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territori o non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione dei Comuni montani del Casentino	Castel Focognano			0		2.911	5.665	5.665		2.911		0		0		
	Castel San Niccolò			1		2.454	8.318	8.318		2.454		0		0		
	Chitignano			1		835	1.472	1.472		835		0		0		
	Chiusi della Verna			1		1.856	10.237	10.237		1.856		0		0		
	Montemignaio			1		509	2.607	2.607		509		0		0		
	Ortignano Raggiolo			1		837	3.647	3.647		837		0		0		
	Poppi			0		5.799	9.706	9.706		5.799		0		0		
	Talla			1		988	6.020	6.020		988		0		0		
	TOTALI	8	28.386,42	6	14.756,43	16.189	47.672	47.672	18.198,13	16.189	13.341,12	0	0	0	-	74.682,10
Unione dei Comuni del Pratomagno	Castelfranco			0		9.767	5.606	4.182		3.805		1.424		5.962		
	Piandiscò			0		2.128	2.570	1.609		60		961		2.068		
	Castiglion Fibocchi			0		5.867	8.675	8.675		5.867		0		0		
	Loro Ciuffenna			0		5.867	8.675	8.675		5.867		0		0		
	TOTALI	3	10.644,91	0	-	17.762	16.851	14.466	5.522,20	9.732	8.020,00	2.385	1.369,75	8.030	2.838,78	28.395,64
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Anghiari			0		5.399	13.068	13.068		5.399		0		0		
	Badia Tedalda			1		957	11.913	11.913		957		0		0		
	Caprese Michelangelo			1		1.340	6.679	6.679		1.340		0		0		
	Monterchi			1		1.710	2.876	2.876		1.710		0		0		
	Sansepolcro			0		15.120	9.150	9.150		15.120		0		0		
	Sestino			1		1.171	8.054	8.054		1.171		0		0		
		TOTALI	6	21.289,81	4	9.837,62	25.697	51.740	51.740	19.751,03	25.697	21.176,53	0	-	0	-
Unione comunale del Chianti Fiorentino	Barberino Tavarnelle			0		11.932	12.301	0		0		12.301		11.932		
	Greve in Chianti			0		13.357	16.899	10.987		7.273		5.912		6.084		
	San Casciano in Val di Pesa			0		16.428	10.783	0		0		10.783		16.428		
		TOTALI	3	10.644,91	0	-	41.717	39.983	10.987	4.194,14	7.273	5.993,57	28.996	16.652,94	34.444	12.176,70
Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa	Capraia e Limite			0		7.822	2.491	0		0		2.491		7.822		
	Castelfiorentino			0		17.262	6.643	0		0		6.643		17.262		
	Cerreto Guidi			0		10.727	4.931	0		0		4.931		10.727		
	Certaldo			0		15.604	7.527	0		0		7.527		15.604		
	Empoli			0		49.113	6.220	0		0		6.220		49.113		
	Fucecchio			0		22.869	6.518	0		0		6.518		22.869		
	Gambassi Terme			0		4.851	8.314	0		0		8.314		4.851		
	Montaione			0		3.470	10.475	0		0		10.475		3.470		
	Montelupo Fiorentino			0		14.296	2.467	0		0		2.467		14.296		
	Montespertoli			0		13.186	12.497	0		0		12.497		13.186		
	Vinci			0		14.578	5.418	0		0		5.418		14.578		
		TOTALI	11	39.031,32	0	-	173.778	73.501	0	0	0	-	73.501	42.212,99	173.778	61.434,28

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30%		Numero di comuni disagiati: peso 10%				Estensione territorio montano: peso 20%		Popolazione montana: peso 20%		Estensione territorio non montano: peso 10%		Popolazione non montana: peso 10%		Contributo art. 90, comma 7
		Risorse assegnabili: 464.827,55		Risorse assegnabili: 154.942,52				Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 154.942,52		Risorse assegnabili: 154.942,52		
		Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 131		Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 63				Totale territorio montano: 811.778 ha		Totale popolazione montana: 376.035		Totale territorio non montano: 269.785 ha		Totale popolazione non montana: 438.283		
Unione di Comuni	Comune	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione e residente 31/12/2023	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territori o non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione di comuni Valdarno e Valdisieve	Londa			1		1.826	5.940	5.940		1.826		0		0		
	Pelago			0		7.841	5.485	4.401		6.462		1.084		1.379		
	Pontassieve			0		20.171	11.438	8.793		10.060		2.645		10.111		
	Reggello			0		16.536	12.125	8.414		10.793		3.711		5.743		
	Rufina			0		7.058	4.564	4.564		7.058		0		0		
	San Godenzo			1		1.040	9.925	9.925		1.040		0		0		
	TOTALI	6	21.289,81	2	4.918,81	54.472	49.477	42.037	16.047,04	37.239	30.688,12	7.440	4.272,93	17.233	6.092,24	83.308,95
Unione montana dei Comuni del Mugello	Barberino di Mugello			0		10.968	13.324	13.324		10.968		0		0		
	Borgo San Lorenzo			0		18.276	14.617	14.617		18.276		0		0		
	Dicomano			0		5.534	6.175	6.175		5.534		0		0		
	Firenzuola			1		4.422	27.212	27.212		4.422		0		0		
	Marradi			1		2.881	15.410	15.410		2.881		0		0		
	Palazzuolo sul Senio			1		1.081	10.893	10.893		1.081		0		0		
	Scarperia e San Piero			0		11.957	11.602	11.602		11.957		0		0		
	Vicchio			0		8.082	13.890	13.890		8.082		0		0		
	TOTALI	8	28.386,42	3	7.378,22	63.201	113.123	113.123	43.183,14	63.201	52.083,03	0	-	0	-	131.030,81
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	Arcidosso			0		4.227	9.346	9.346		4.227		0		0		
	Castel del Piano			0		4.771	6.793	4.053		4.224		2.740		547		
	Castell' Azzara			1		1.292	6.443	6.443		1.292		0		0		
	Roccalbegna			1		919	12.485	12.485		919		0		0		
	Santa Fiora			1		2.493	6.296	6.296		2.493		0		0		
	Seggiano			1		998	4.941	4.941		998		0		0		
	Semproniano			1		978	8.209	8.209		978		0		0		
	TOTALI	7	24.838,11	5	12.297,03	15.678	54.513	51.773	19.763,63	15.131	12.469,24	2.740	1.573,63	547	193,38	71.135,02
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	Manciano			0		7.023	37.272	37.272		7.023		0		0		
	Pitigliano			0		3.545	10.298	10.298		3.545		0		0		
	Sorano			1		3.032	17.435	17.435		3.032		0		0		
	TOTALI	3	10.644,91	1	2.459,41	13.600	65.005	65.005	24.814,76	13.600	11.207,56	0	-	0	-	49.126,64
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	Massa Marittima			0		8.174	28.347	28.347		8.174		0		0		
	Monterotondo Marittimo			1		1.278	10.250	10.250		1.278		0		0		
	Montieri			1		1.176	10.825	10.825		1.176		0		0		
	Roccastrada			0		8.736	28.440	15.059		5.045		13.381		3.691		
	TOTALI	4	14.193,21	2	4.918,81	19.364	77.862	49.422	18.866,17	10.628	8.758,38	13.381	7.684,96	3.691	1.304,85	55.726,38



## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30%		Numero di comuni disagiati: peso 10%				Estensione territorio montano: peso 20%		Popolazione montana: peso 20%		Estensione territorio non montano: peso 10%		Popolazione non montana: peso 10%		Contributo art. 90, comma 7
		Risorse assegnabili: 464.827,55		Risorse assegnabili: 154.942,52				Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 154.942,52		Risorse assegnabili: 154.942,52		
		Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 131		Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 63				Totale territorio montano: 811.778 ha		Totale popolazione montana: 376.035		Totale territorio non montano: 269.785 ha		Totale popolazione non montana: 438.283		
Unione di Comuni	Comune	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2023	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territori o non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione dei Comuni Versilia	Camaione			0		31.864	8.469	5.549		3.241		2.920		28.623		
	Seravezza			0		12.435	3.936	3.936		12.435		0		0		
	Stazzema			1		2.903	8.070	8.070		2.903		0		0		
	Massarosa			0		21.865	6.826	0		0		6.826		21.865		
	TOTALI	4	14.193,21	1	2.459,41	69.067	27.301	17.555	6.701,38	18.579	15.310,69	9.746	5.597,31	50.488	17.848,60	62.110,60
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	Barga			0		9.462	6.644	6.644		9.462		0		0		
	Bagni di Lucca			1		5.576	16.464	16.464		5.576		0		0		
	Borgo a Mozzano			0		6.677	7.238	7.238		6.677		0		0		
	Coreglia Antelminelli			0		5.053	5.284	5.284		5.053		0		0		
	Pescaglia			1		3.282	7.032	7.032		3.282		0		0		
	TOTALI	5	17.741,51	2	4.918,81	30.050	42.662	42.662	16.285,63	30.050	24.763,77	0	-	0	-	63.709,72
Unione Comuni Garfagnana	Camporgiano			1		2.005	2.706	2.706		2.005		0		0		
	Careggine			1		503	2.444	2.444		503		0		0		
	Castelnuovo di Garfagnana			0		5.622	2.852	2.852		5.622		0		0		
	Castiglione di Garfagnana			1		1.705	4.864	4.864		1.705		0		0		
	Fosciandora			1		551	1.982	1.982		551		0		0		
	Fabbriche di Vergemoli			1		705	4.281	4.281		705		0		0		
	Galliciano			0		3.608	3.067	3.067		3.608		0		0		
	Minucciano			1		1.778	5.699	5.699		1.778		0		0		
	Molazzana			1		988	3.165	3.165		988		0		0		
	Piazza al Serchio			1		2.084	2.716	2.716		2.084		0		0		
	Pieve Fosciana			1		2.221	2.874	2.874		2.221		0		0		
	San Romano in Garfagnana			1		1.328	2.603	2.603		1.328		0		0		
	Sillano Giuncugnano			1		1.001	8.102	8.102		1.001		0		0		
	Villa Collemandina			1		1.170	3.478	3.478		1.170		0		0		
TOTALI	14	49.676,23	12	29.512,86	25.269	50.833	50.833	19.404,80	25.269	20.823,82	0	-	0	-	119.417,71	
Unione di Comuni montana Lunigiana	Aulla			0		10.671	5.993	5.993		10.671		0		0		
	Casola in Lunigiana			1		931	4.205	4.205		931		0		0		
	Comano			1		666	5.464	5.464		666		0		0		
	Filattiera			1		2.164	4.885	4.885		2.164		0		0		
	Fivizzano			1		7.034	18.080	18.080		7.034		0		0		
	Fosdinovo			1		4.601	4.869	4.869		4.601		0		0		
	Licciana Nardi			1		4.729	5.583	5.583		4.729		0		0		
	Mulazzo			1		2.293	6.239	6.239		2.293		0		0		
	Podenzana			1		2.104	1.717	1.717		2.104		0		0		
	Tresana			1		1.912	4.400	4.400		1.912		0		0		
	Villafranca in Lunigiana			0		4.651	2.949	2.949		4.651		0		0		
	Zeri			1		919	7.351	7.351		919		0		0		
	Bagnone			1		1.658	7.367	7.367		1.658		0		0		
TOTALI	13	46.127,92	11	27.053,46	44.333	79.102	79.102	30.196,10	44.333	36.534,19	0	-	0	-	139.911,67	

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30%		Numero di comuni disagiati: peso 10%				Estensione territorio montano: peso 20%		Popolazione montana: peso 20%		Estensione territorio non montano: peso 10%		Popolazione non montana: peso 10%		Contributo art. 90, comma 7
		Risorse assegnabili: 464.827,55		Risorse assegnabili: 154.942,52				Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 154.942,52		Risorse assegnabili: 154.942,52		
		Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 131		Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 63				Totale territorio montano: 811.778 ha		Totale popolazione montana: 376.035		Totale territorio non montano: 269.785 ha		Totale popolazione non montana: 438.283		
Unione di Comuni	Comune	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione e residente 31/12/2023	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territori o non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione Montana Alta Val Di Cecina	Montecatini Val di Cecina			1		1.688	15.532	15.532		1.688		0		0		
	Monteverdi Marittimo			1		794	9.834	9.834		794		0		0		
	Pomarance			0		5.280	22.809	22.809		5.280		0		0		
	TOTALI	3	10.644,91	2	4.918,81	7.762	48.175	48.175	18.390,14	7.762	6.396,55	0	-	0	-	40.350,41
Unione Valdera	Bientina			0		8.653	2.948	0		0		2.948		8.653		
	Buti			0		5.520	2.305	1.922		2.506		383		3.014		
	Calcinaia			0		12.804	1.488	0		0		1.488		12.804		
	Capannoli			0		6.361	2.269	0		0		2.269		6.361		
	Casciana Terme Lari			0		12.202	8.139	0		0		8.139		12.202		
	Chianni			1		1.321		0		0		6.209		1.321		
	Palaia			0		4.548	7.370	0		0		7.370		4.548		
	Pontedera			0		29.695	4.602	0		0		4.602		29.695		
TOTALI	8	28.386,42	1	2.459,41	81.104	29.121	1.922	733,70	2.506	2.065,16	33.408	19.186,83	78.598	27.786,09	80.617,61	
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	Cantagallo			1		3.131	9.544	9.544		3.131		0		0		
	Vaiano			0		9.884	3.410	2.805		4.134		605		5.750		
	Vernio			0		6.149	6.319	6.319		6.149		0		0		
	TOTALI	3	10.644,91	1	2.459,41	19.164	19.273	18.668	7.126,25	13.414	11.054,28	605	347,46	5.750	2.032,75	33.665,06
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese	Abetone Cutigliano			1		1.814	7.508	7.508		1.814		0		0		
	Sambuca Pistoiese			1		1.426	7.745	7.745		1.426		0		0		
	San Marcello Piteglio			0		7.585	13.469	13.469		7.585		0		0		
	TOTALI	3	10.644,91	2	4.918,81	10.825	28.722	28.722	10.964,23	10.825	8.920,73	0	0	0	-	35.448,68
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	Abbadia San Salvatore			0		6.128	5.893	5.893		6.128		0		0		
	Castiglione d'Orcia			1		2.114	14.188	14.188		2.114		0		0		
	Piancastagnaio			0		3.867	6.966	6.966		3.867		0		0		
	Radicofani			1		1.048	11.849	11.849		1.048		0		0		
	San Quirico d'Orcia			0		2.587	4.211	0		0		4.211		2.587		
	TOTALI	5	17.741,51	2	4.918,81	15.744	43.107	38.896	14.848,01	13.157	10.842,49	4.211	2.418,46	2.587	914,56	51.683,84

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 7 (segue)

		Numero di comuni: peso 30%		Numero di comuni disagiati: peso 10%				Estensione territorio montano: peso 20%		Popolazione montana: peso 20%		Estensione territorio non montano: peso 10%		Popolazione non montana: peso 10%		Contributo art. 90, comma 7
		Risorse assegnabili: 464.827,55		Risorse assegnabili: 154.942,52				Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 309.885,03		Risorse assegnabili: 154.942,52		Risorse assegnabili: 154.942,52		
		Totale comuni partecipanti alle unioni di comuni: 131		Totale comuni che risultano tra i primi 80 della graduatoria generale del disagio: 63				Totale territorio montano: 811.778 ha		Totale popolazione montana: 376.035		Totale territorio non montano: 269.785 ha		Totale popolazione non montana: 438.283		
Unione di Comuni	Comune	Numero comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.a)	Numero piccoli comuni	Contributo art. 90, comma 7, lett.b)	Popolazione residente 31/12/2023	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.e)	Numero abitanti montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.c)	Territori o non montano (ha)	Contributo art. 90, comma 7, lett.f)	Numero abitanti non montani	Contributo art. 90, comma 7, lett.d)	
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	Cetona			1		2.488	5.319	3.324		1.942		1.995		546		
	Chianciano Terme			0		6.990	3.651	1.169		544		2.482		6.446		
	Chiusi			0		8.116	5.814	0		0		5.814		8.116		
	Montepulciano			0		13.173	16.566	1.438		892		15.128		12.281		
	San Casciano dei Bagni			1		1.444	9.189	9.189		1.444		0		0		
	Sarteano			0		4.542	8.532	6.877		3.319		1.655		1.223		
	Sinalunga			0		12.029	7.866	0		0		7.866		12.029		
	Torrita di Siena			0		6.969	5.824	0		0		5.824		6.969		
	Trequanda			1		1.155	6.397	0		0		6.397		1.155		
	Pienza			0		1.966	12.295	0		0		12.295		1.966		
	TOTALI	10	35.483,02	3	7.378,22	58.872	81.453	21.997	8.396,92	8.141	6.708,88	59.456	34.146,68	50.731	17.934,51	110.048,23
Unione dei Comuni della Val di Merse	Chiusdino			1		1.707	14.177	6.081		1.660		8.096		47		
	Monticiano			1		1.649	10.940	10.940		1.649		0		0		
	Murlo			1		2.474	11.460	0		0		11.460		2.474		
	Sovicille			0		9.885	14.360	0		0		14.360		9.885		
		TOTALI	4	14.193,21	3	7.378,22	15.715	50.937	17.021	6.497,53	3.309	2.726,90	33.916	19.478,59	12.406	4.385,79

## **6. Gli indicatori di efficienza.**

### **6.1. Premessa**

Il comma 9 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 stabilisce che il 40% delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti dalla Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli validi per l'accesso delle unioni ai contributi, rinviandone l'individuazione alla deliberazione della Giunta regionale. Sulla base di questa disposizione normativa, la Giunta regionale ha individuato tredici indicatori che si possono suddividere in tre distinte categorie:

- cinque indicatori correlati al personale o alla spesa di personale;
- sette indicatori di natura finanziaria;
- un indicatore correlato alle funzioni aggiuntive esercitate dall'unione per tutti i comuni.

Gli indicatori sono stati approvati, in ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 12 febbraio 2024. Tale deliberazione ha confermato i previgenti indicatori correlati al personale e di natura finanziaria, mentre è intervenuta sull'indicatore correlato alle funzioni.

Per quanto attiene agli indicatori correlati al personale o alla spesa di personale, la Giunta regionale ha scelto di valorizzare quegli istituti per la gestione del personale che garantiscono maggiore stabilità e certezza al contributo comunale all'organizzazione dell'unione: il trasferimento di personale dai comuni all'unione, il personale assunto dall'unione, il comando di personale in via esclusiva dai comuni all'unione.

La scelta che garantisce maggiore stabilità all'integrazione tra comuni e unione è sicuramente il trasferimento di personale dai comuni all'unione a seguito del conferimento di funzioni comunali all'unione, sulla base del principio generale che il personale segue la funzione cui è assegnato. Con l'indicatore "incidenza del personale trasferito dai comuni sulla struttura dell'unione di comuni" è così valutata l'incidenza, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione dei contributi, dei dipendenti a tempo indeterminato trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni associate sul totale dei dipendenti dell'unione a tempo indeterminato. Al fine di rendere il più possibile comparabili tra loro le unioni di comuni che esercitano funzioni regionali di forestazione e le altre unioni di comuni, sono esclusi in tale valutazione i dipendenti che, sebbene trasferiti per il conferimento di funzioni comunali, risultano impiegati al 31 dicembre in funzioni di forestazione, bonifica o in funzioni provinciali nonché i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Un'ulteriore scelta organizzativa che conferisce stabilità alla struttura dell'unione, diversa nella modalità ma analoga nella finalità al trasferimento di personale dai comuni, è data dall'assunzione da parte dell'unione di comuni di personale a tempo indeterminato impiegato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, in via prevalente o esclusiva, in funzioni comunali conferite all'unione. Alla luce delle diverse possibili vicissitudini in materia di personale, specifiche, contingenti o particolari, alle quali possono dover far fronte i comuni e l'unione, in maniera congiunta, in seguito alla decisione di conferire funzioni all'unione, non è detto

che la strada maestra del trasferimento di personale all'unione sia sempre lineare e percorribile. Inoltre, pur avendo talvolta già operato questa scelta, non è detto che il personale originariamente trasferito dai comuni all'unione sia ancora in servizio e che non si renda necessario provvedere alla copertura di posti divenuti vacanti presso l'unione. Con l'indicatore "Incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite" è così valutata l'incidenza, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione dei contributi, dei dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione e impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio delle funzioni comunali conferite sul totale dei dipendenti dell'unione a tempo indeterminato. Anche in questo caso sono stati esclusi i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Con l'indicatore di efficienza "Incidenza del personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione" è, infine, valorizzata l'integrazione tra la struttura dell'unione e le strutture dei comuni che ne fanno parte, rappresentata dal personale comunale impiegato in via esclusiva presso l'unione di comuni. Se i due precedenti indicatori valutano la struttura dell'unione in termini di dipendenti trasferiti o assunti, con questo indicatore viene valutato il contributo che le singole strutture comunali danno alla struttura dell'unione. E' dunque valutata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, l'incidenza relativa del personale dei comuni che lavora a tempo pieno presso l'unione sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che fanno parte dell'unione.

La "spesa di personale" è stata considerata in un unico caso, per la valutazione degli ambiti unioni-comuni, comparando la spesa media del personale per ambito. Gli enti (unione e comuni) devono comunicare il dato della spesa di personale come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2011, al netto della spesa sostenuta per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria". Tale esclusione è stata fatta per rendere comparabili le unioni che esercitano le funzioni regionali di forestazione rispetto alle altre.

Infine, l'ultimo indicatore in materia di personale è relativo al conferimento di incarichi dirigenziali esterni ed è volto a premiare le unioni che operano con personale dell'ente o dei comuni, senza ricorrere a incarichi dirigenziali esterni.

Le unioni di comuni non possono essere valutate per gli indicatori correlati al personale nell'anno in cui sono istituite in quanto gli indicatori inerenti al personale che considerano i dati dell'unione e dei comuni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione dei contributi.

I sette indicatori di natura finanziaria si basano su dati del rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione del contributo e sono volti a valorizzare la velocità di gestione delle risorse e a una valutazione della gestione finanziaria dell'ente, a prescindere dalle competenze e dalle funzioni svolte dall'unione. Le unioni di comuni non possono essere valutate per tali indicatori fino a quando non hanno approvato un loro consuntivo e, conseguentemente, non possono essere valutate nell'anno in cui sono istituite.

Una terza tipologia di indicatore riguarda le funzioni esercitate dall'unione. Il comma 9 dell'articolo 90 demanda alla Giunta regionale l'individuazione di funzioni e servizi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo (le funzioni valide per l'accesso ai contributi) esercitate

dall'unione sulla base dello statuto per tutti i comuni. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 109/2024 si è intervenuti su questo indicatore, introducendo una nuova funzione. La funzione "Centrale unica di committenza" era stata individuata, con la previgente disciplina operativa dell'articolo 90<sup>14</sup>, quale indicatore di efficienza delle unioni di comuni, insieme alla funzione "edilizia privata". A seguito della l.r. 48/2023 tale funzione è divenuta, tuttavia, una funzione rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90, prevista dal comma 1, lettera b), dell'articolo 90, e, conseguentemente, non può più essere considerata tra gli indicatori di efficienza. La Giunta regionale con l'indicatore "Funzioni e servizi svolti dall'unione per tutti i comuni associati" ha così individuato, quali funzioni aggiuntive da valorizzare, le funzioni "edilizia privata" e "piano operativo intercomunale", di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014. Quest'ultima funzione può essere considerata solo se l'unione di comuni esercita per tutti i comuni, secondo le proprie previsioni statutarie, la funzione "piano strutturale intercomunale".<sup>15</sup>

La disciplina approvata dalla Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce che, ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni ai contributi sulla base degli indicatori di efficienza, è necessario che le stesse conseguano un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori loro attribuiti. Una volta conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni è determinato in proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni ammesse a contributo e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione.

Nelle sezioni seguenti sono descritti gli indicatori di efficienza individuati dalla Giunta e riportati gli esiti delle valutazioni (cioè dei calcoli effettuati sui dati oggettivi) delle unioni nel 2024 e nel 2025 in relazione a ciascun indicatore.

---

14 Deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 27 agosto 2019.

15 La DGR 109/2024 ha eliminato per queste funzioni l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta.

## 6.2. I singoli indicatori

### 6.2.1 Gli indicatori correlati al personale o alla spesa di personale

#### ***Indicatore a): Incidenza del personale trasferito dai comuni sulla struttura dell'unione di comuni.***

Obiettivo dell'indicatore è premiare la stabilità dell'integrazione tra comuni e unione, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale trasferito dai comuni a seguito del conferimento di funzioni comunali.

Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti dell'unione a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte a seguito del conferimento di funzioni comunali. Sono esclusi i dipendenti trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo che sono stati trasferiti all'unione dai comuni che ne fanno parte per l'esercizio delle funzioni associate diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.*

Per il presente indicatore, sono esclusi dal calcolo dei dipendenti trasferiti dai comuni i trasferiti a seguito di processi di mobilità volontaria e i dipendenti che, sebbene trasferiti a seguito del conferimento di funzioni comunali, risultano impiegati al 31 dicembre in funzioni di forestazione, bonifica, funzioni provinciali. Sono esclusi dal calcolo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);
2. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;
3. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
4. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
5. oltre 0,30: cinque (5) punti.

## ANNO 2024

Unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato trasferiti dai comuni per l'esercizio delle funzioni comunali (non addetti a forestazione, bonifica, funzioni provinciali)	Totale dipendenti a tempo indeterminato dell'unione di comuni (esclusi forestali)	Valore unione	Punteggio
Unione Colli Marittimi Pisani	0	0	0,00	0
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0	0	0,00	0
Unione Comuni Garfagnana	10	35	0,29	4
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	6	39	0,15	3
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	83	120	0,69	5
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	12	0,00	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	7	21	0,33	5
Unione dei Comuni della Val di Merse	1	18	0,06	2
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	23	0,00	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0	18	0,00	0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0	15	0,00	0
Unione dei Comuni montani del Casentino	13	46	0,28	4
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0	25	0,00	0
Unione di Comuni della Versilia	0	12	0,00	0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	19	58	0,33	5
Unione di Comuni montana Lunigiana	1	24	0,04	1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0	9	0,00	0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	28	64	0,44	5
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	14	0,00	0
Unione montana dei Comuni del Mugello	30	74	0,41	5
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	1	24	0,04	1
Unione Valdera	94	152	0,62	5

Tabella 1: Calcolo indicatore a) 2024

## ANNO 2025

Unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato trasferiti dai comuni per l'esercizio delle funzioni comunali (non addetti a forestazione, bonifica, funzioni provinciali)	Totale dipendenti a tempo indeterminato dell'unione di comuni (esclusi forestali)	Valore unione	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0	0	0,00	0
Unione Comuni Garfagnana	9	36	0,25	4
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	6	35	0,17	3
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	81	128	0,63	5
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	12	0,00	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	7	24	0,29	4
Unione dei Comuni della Val di Merse	1	16	0,06	2
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	23	0,00	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0	20	0,00	0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0	15	0,00	0
Unione dei Comuni montani del Casentino	8	43	0,19	3
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0	22	0,00	0
Unione di Comuni della Versilia	0	12	0,00	0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	18	60	0,30	4
Unione di Comuni montana Lunigiana	1	25	0,04	1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0	9	0,00	0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	28	68	0,41	5
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	14	0,00	0
Unione montana dei Comuni del Mugello	28	70	0,40	5
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	1	22	0,05	2
Unione Valdera	94	136	0,69	5

Tabella 2: Calcolo indicatore a) 2025



***Indicatore b): Incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite***

Obiettivo dell'indicatore è premiare la componente stabile della struttura dell'unione di comuni, rappresentata dalla maggiore incidenza sulla struttura dell'unione del personale assunto dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali conferite.

Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente che sono stati assunti direttamente dall'unione e che sono impiegati in via prevalente o esclusiva in funzioni comunali conferite all'unione. Sono considerate le assunzioni a seguito sia di procedure di mobilità volontaria che di concorsi. Sono esclusi i dipendenti trasferiti dai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite, considerati nell'indicatore a).

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale dei dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione di comuni, in servizio presso l'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo ed impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio di funzioni comunali conferite diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.*

Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni i dipendenti trasferiti dai comuni facenti parte dell'unione a seguito del conferimento di funzioni comunali (vedi indicatore a). Sono esclusi dal calcolo delle assunzioni e dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'unione i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. da 0,01 a 0,04: un (1 punto);
2. da 0,05 a 0,10: due (2) punti;
3. da 0,11 a 0,20: tre (3) punti;
4. da 0,21 a 0,30: quattro (4) punti;
5. oltre 0,30: cinque (5) punti.

## ANNO 2024

Unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione e impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio delle funzioni comunali conferite	Totale dipendenti a tempo indeterminato dell'unione di comuni (esclusi forestali)	Valore unione	Punteggio
Unione Colli Marittimi Pisani	0	0	0,00	0
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0	0	0,00	0
Unione Comuni Garfagnana	14	35	0,40	5
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	6	39	0,15	3
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	33	120	0,28	4
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	12	0,00	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	4	21	0,19	3
Unione dei Comuni della Val di Merse	8	18	0,44	5
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	23	0,00	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	5	18	0,28	4
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	3	15	0,20	3
Unione dei Comuni montani del Casentino	10	46	0,22	4
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	5	25	0,20	3
Unione di Comuni della Versilia	0	12	0,00	0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	17	58	0,29	4
Unione di Comuni montana Lunigiana	3	24	0,13	3
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0	9	0,00	0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24	64	0,38	5
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	14	0,00	0
Unione montana dei Comuni del Mugello	21	74	0,28	4
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0	24	0,00	0
Unione Valdera	54	152	0,36	5

Tabella 3: Calcolo indicatore b) 2024

## ANNO 2025

Unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato assunti dall'unione e impiegati in via esclusiva o prevalente per l'esercizio delle funzioni comunali conferite	Totale dipendenti a tempo indeterminato dell'unione di comuni (esclusi forestali)	Valore unione	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0	0	0,00	0
Unione Comuni Garfagnana	16	36	0,44	5
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	6	35	0,17	3
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	42	128	0,33	5
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	12	0,00	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	4	24	0,17	3
Unione dei Comuni della Val di Merse	7	16	0,44	5
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	23	0,00	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	9	20	0,45	5
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	2	15	0,13	3
Unione dei Comuni montani del Casentino	12	43	0,28	4
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	7	22	0,32	5
Unione di Comuni della Versilia	1	12	0,08	2
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	18	60	0,30	4
Unione di Comuni montana Lunigiana	6	25	0,24	4
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0	9	0,00	0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	27	68	0,40	5
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	14	0,00	0
Unione montana dei Comuni del Mugello	19	70	0,27	4
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	6	22	0,27	4
Unione Valdera	48	136	0,35	5

Tabella 4: Calcolo indicatore b) 2025

***Indicatore c): Incidenza del personale comandato in via esclusiva dai comuni all'unione.***

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'integrazione tra la struttura dell'unione e le strutture dei comuni che ne fanno parte, rappresentata dal personale comunale impiegato presso l'unione in via esclusiva.

Per il presente indicatore è preso in considerazione il numero di dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva dai comuni facenti parte dell'unione all'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo. Non sono considerati per il presente indicatore i dipendenti che sono assegnati all'unione attraverso istituti giuridici diversi dal comando.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale dei dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva all'unione di comuni dai comuni che la costituiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo diviso totale dei dipendenti a tempo indeterminato dei comuni che fanno parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo.*

Sono esclusi dal calcolo del presente indicatore i dipendenti del comparto “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.

Sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. da 0,01 a 0,10: un (1 punto);
2. da 0,11 a 0,30: due (2) punti;
3. da 0,31 a 0,50: tre (3) punti;
4. da 0,51 a 0,80: quattro (4) punti;
5. oltre 0,80: cinque (5) punti.

## ANNO 2024

Unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva dai comuni all'unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato dei comuni (esclusi forestali)	Valore unione	Punteggio
Unione Colli Marittimi Pisani	0	28	0,00	0
Unione comunale del Chianti Fiorentino	48	262	0,18	2
Unione Comuni Garfagnana	0	126	0,00	0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	1	83	0,01	1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	4	715	0,01	1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	84	0,00	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	1	71	0,01	1
Unione dei Comuni della Val di Merse	0	99	0,00	0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	158	0,00	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0	99	0,00	0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0	83	0,00	0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0	84	0,00	0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0	430	0,00	0
Unione di Comuni della Versilia	2	347	0,01	1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	1	99	0,01	1
Unione di Comuni montana Lunigiana	2	257	0,01	1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	3	95	0,03	1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	1	228	0,00	0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	65	0,00	0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0	330	0,00	0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	2	123	0,02	1
Unione Valdera	0	324	0,00	0

Tabella 5: Calcolo indicatore c) 2024

## ANNO 2025

Unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato comandati in via esclusiva dai comuni all'unione	Totale dipendenti a tempo indeterminato dei comuni (esclusi forestali)	Valore unione	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	52	270	0,19	2
Unione Comuni Garfagnana	0	125	0,00	0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	1	81	0,01	1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	4	720	0,01	1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	81	0,00	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	1	75	0,01	1
Unione dei Comuni della Val di Merse	0	96	0,00	0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	161	0,00	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0	102	0,00	0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0	89	0,00	0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0	80	0,00	0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	1	433	0,00	0
Unione di Comuni della Versilia	2	344	0,01	1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	1	100	0,01	1
Unione di Comuni montana Lunigiana	1	242	0,00	0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	4	94	0,04	1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	1	230	0,00	0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	66	0,00	0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0	323	0,00	0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	2	125	0,02	1
Unione Valdera	1	316	0,00	0

Tabella 6: Calcolo indicatore c) 2025

**Indicatore d): Conferimento di incarichi dirigenziali esterni**

Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni che svolgono le funzioni utilizzando il personale dirigenziale interno o dei comuni, senza utilizzare incarichi esterni.

Si considera più efficiente l'unione di comuni che non ha conferito nell'anno precedente a quello di concessione del contributo incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi degli articoli 108 e 110 del TUEL; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.

**ANNO 2024**

Unione	Conferimento di incarichi dirigenziali esterni (art. 108 e 110 TUEL)	Punteggio
Unione Colli Marittimi Pisani	no	1
Unione comunale del Chianti Fiorentino	no	1
Unione Comuni Garfagnana	no	1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	no	1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	si	0
Unione dei Comuni del Pratomagno	no	1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	no	1
Unione dei Comuni della Val di Merse	no	1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	no	1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	no	1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	no	1
Unione dei Comuni montani del Casentino	no	1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	si	0
Unione di Comuni della Versilia	no	1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	si	0
Unione di Comuni montana Lunigiana	no	1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	no	1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	no	1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	no	1
Unione montana dei Comuni del Mugello	si	0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	no	1
Unione Valdera	si	0

Tabella 7: Calcolo indicatore d) 2024

## ANNO 2025

Unione	Conferimento di incarichi dirigenziali esterni (art. 108 e 110 TUEL)	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	no	1
Unione Comuni Garfagnana	no	1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	no	1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	no	1
Unione dei Comuni del Pratomagno	no	1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	no	1
Unione dei Comuni della Val di Merse	no	1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	no	1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	no	1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	no	1
Unione dei Comuni montani del Casentino	no	1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	si	0
Unione di Comuni della Versilia	no	1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	si	0
Unione di Comuni montana Lunigiana	no	1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	no	1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	no	1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	no	1
Unione montana dei Comuni del Mugello	no	1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	no	1
Unione Valdera	si	0

Tabella 8: Calcolo indicatore d) 2025

***Indicatore e): Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni.***

Obiettivo dell'indicatore è valorizzare gli ambiti delle unioni che presentano una bassa spesa per il personale per abitante, considerando in modo aggregato sia il dato dell'unione di comuni sia quello dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il presente indicatore è considerata la spesa sostenuta dai comuni e dall'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per il personale, da intendersi quale costi del personale dipendente ed estraneo all'amministrazione, come risultante dal conto annuale presentato ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 165/2011, al netto della spesa sostenuta (anche al netto degli oneri riflessi) per i dipendenti del comparto "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" e dei rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale (per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione, somme ricevute da UE e/o da privati, altri rimborsi ricevuti dall'unione).

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale spesa di personale dell'unione di comuni e dei comuni che ne fanno parte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di concessione del contributo diviso totale della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'unione al 31 dicembre dell'anno precedente.*

Alle unioni di comuni alle quali, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di forestazione in attuazione del riordino previsto dalla l.r. 22/2015, è stato trasferito personale provinciale della dirigenza o del comparto "Funzioni locali" è detratto dalla spesa sostenuta per il personale l'importo della premialità concessa ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della l.r. 22/2015 nell'anno precedente a quello di concessione del contributo per detto personale.

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

Non possono essere valutate per il presente indicatore le unioni di comuni che hanno spesa di personale pari a zero.

## ANNO 2024

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione Colli Marittimi Pisani	220,08	277,34	1
Unione comunale del Chianti Fiorentino	249,01		1
Unione Comuni Garfagnana	320,50		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	323,73		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	213,50		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	227,74		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	208,39		1
Unione dei Comuni della Val di Merse	284,33		0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	237,19		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	327,91		0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	306,45		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	357,22		0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	307,96		0
Unione di Comuni della Versilia	225,43		1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	351,15		0
Unione di Comuni montana Lunigiana	251,06		1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	442,65		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	240,07		1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	366,34		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	254,92		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	226,43		1
Unione Valdera	255,85		1

Tabella 9: Calcolo indicatore e) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	250,09	292,48	1
Unione Comuni Garfagnana	332,07		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	332,38		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	207,59		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	238,07		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	218,34		1
Unione dei Comuni della Val di Merse	299,06		0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	253,75		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	353,10		0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	326,56		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	361,52		0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	313,17		0
Unione di Comuni della Versilia	246,61		1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	383,35		0
Unione di Comuni montana Lunigiana	244,05		1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	415,91		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	239,35		1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	474,66		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	253,78		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	218,73		1
Unione Valdera	277,16		1

Tabella 10: Calcolo indicatore e) 2025



## 6.2.2 Gli indicatori finanziari

### Premessa

Nell'anno 2024 per l'Unione Colli Marittimi Pisani non risultavano disponibili alla data del 1° ottobre 2024 nella sezione "Openbdap" della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i dati risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio finanziario 2023 e, pertanto, come stabilito dal punto 3.4, lettera b) dell'allegato A alla DGR 109/2024 non è stato possibile valutare tale unione per gli indicatori di efficienza per i quali tali dati sono necessari ai fini della valutazione: indicatori f), g), h), i), j), k), m).

### ***Indicatore f): Autonomia finanziaria dell'unione rispetto al contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90.***

Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni di comuni il cui bilancio non dipende in maniera strutturale dal contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2001.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*importo del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 diviso il totale degli impegni per spese correnti decurtato del fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti e sommato al fondo pluriennale vincolato in uscita per spese correnti.*

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

### ANNO 2024

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,06	0,10	1
Unione Comuni Garfagnana	0,20		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,10		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,02		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,13		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,15		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,10		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,11		0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,11		0
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,17		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,04		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,19		0
Unione di Comuni della Versilia	0,17		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,07		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,16		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,05		1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,05		1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,08		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,05		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,07		1
Unione Valdera	0,02		1

Tabella 11: Calcolo indicatore f) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,09	0,11	1
Unione Comuni Garfagnana	0,22		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,11		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,02		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,10		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,20		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,11		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,15		0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,10		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,15		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,04		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,17		0
Unione di Comuni della Versilia	0,17		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,06		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,23		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,06		1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,07		1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,09		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,07		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,06		1
Unione Valdera	0,02		1

Tabella 12: Calcolo indicatore f) 2025

### **Indicatore g): Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio**

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa di competenza. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale pagamenti in conto competenza per spese correnti e per spese in conto capitale diviso totale impegni per spese correnti e per spese in conto capitale.*

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

## ANNO 2024

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,66	0,71	0
Unione Comuni Garfagnana	0,71		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,72		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,69		0
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,70		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,69		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,62		0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,85		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,79		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,81		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,80		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,57		0
Unione di Comuni della Versilia	0,80		1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,76		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,24		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,49		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,64		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,81		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,63		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,80		1
Unione Valdera	0,72		1

Tabella 13: Calcolo indicatore g) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,83	0,71	1
Unione Comuni Garfagnana	0,77		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,70		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,77		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,75		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,65		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,39		0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,83		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,78		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,81		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,80		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,65		0
Unione di Comuni della Versilia	0,55		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,79		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,42		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,63		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,59		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,83		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,69		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,84		1
Unione Valdera	0,73		1

Tabella 14: Calcolo indicatore g) 2025

**Indicatore h): Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti**

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa per i residui passivi. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale pagamenti in conto residui per spese correnti e per spese in conto capitale diviso totale residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e spese in conto capitale.*

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

**ANNO 2024**

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,85	0,68	1
Unione Comuni Garfagnana	0,49		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,80		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,49		0
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,94		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,71		1
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,90		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,86		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,69		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,66		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,57		0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,41		0
Unione di Comuni della Versilia	0,63		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,82		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,20		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,80		1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,64		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,90		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,62		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,44		0
Unione Valdera	0,70		1

Tabella 15: Calcolo indicatore h) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,97	0,66	1
Unione Comuni Garfagnana	0,55		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,73		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,62		0
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,56		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,58		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,88		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,85		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,77		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,76		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,64		0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,43		0
Unione di Comuni della Versilia	0,40		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,84		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,33		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,67		1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,51		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,89		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,63		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,51		0
Unione Valdera	0,76		1

Tabella 16: Calcolo indicatore h) 2025

### ***Indicatore i): Capacità di pagamento***

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza della spesa, intesa sia come capacità di riduzione dei residui passivi sia come capacità di non generare ulteriori residui passivi.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale pagamenti (sia in conto competenza che in conto residui) per spese correnti e per spese in conto capitale* diviso *totale impegni e residui passivi (iniziali + riaccertati) per spese correnti e per spese in conto capitale*

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

### ANNO 2024

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,72	0,69	1
Unione Comuni Garfagnana	0,64		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,74		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,60		0
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,76		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,69		1
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,73		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,85		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,77		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,77		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,74		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,47		0
Unione di Comuni della Versilia	0,75		1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,77		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,22		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,62		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,64		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,82		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,63		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,61		0
Unione Valdera	0,71		1

Tabella 17: Calcolo indicatore i) 2024

### ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,88	0,69	1
Unione Comuni Garfagnana	0,71		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,71		1
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,71		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,71		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,64		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,53		0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,83		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,78		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,80		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,76		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,52		0
Unione di Comuni della Versilia	0,52		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,80		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,35		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,65		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,56		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,84		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,67		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,71		1
Unione Valdera	0,74		1

Tabella 18: Calcolo indicatore i) 2025

***Indicatore j): Capacità di riscossione delle entrate proprie***

Obiettivo dell'indicatore è premiare l'efficienza nella gestione delle entrate proprie, di parte corrente, intesa sia come capacità di riduzione dei residui attivi sia come capacità di non generare ulteriori residui attivi.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*totale delle riscossioni (in conto competenza e in conto residui) relative ai titoli I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e III "Entrate extratributarie" diviso totale degli accertamenti e dei residui attivi (iniziali + riaccertati) relativi ai titoli I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e III "Entrate extratributarie".*

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

**ANNO 2024**

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,15	0,51	0
Unione Comuni Garfagnana	0,89		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,31		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,33		0
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,50		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,22		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	1,00		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,66		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,58		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,79		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,60		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,71		1
Unione di Comuni della Versilia	0,91		1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,53		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,28		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,61		1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,22		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,40		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,31		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,47		0
Unione Valdera	0,37		0

Tabella 19: Calcolo indicatore j) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,18	0,52	0
Unione Comuni Garfagnana	0,96		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,28		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,33		0
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,26		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,22		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,77		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,72		1
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,71		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,63		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,65		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,82		1
Unione di Comuni della Versilia	0,91		1
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,51		0
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,36		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,77		1
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,31		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,54		1
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,27		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,47		0
Unione Valdera	0,35		0

Tabella 20: Calcolo indicatore j) 2025

### **Indicatore k): Rigidità della spesa corrente**

Obiettivo dell'indicatore è premiare la minore incidenza delle spese rigide sul bilancio dell'unione. L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

*Somma di: ripiano del disavanzo a carico dell'esercizio, impegni per redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 1.1, decurtati del fondo pluriennale vincolato in entrata concernente il macroaggregato 1.1 e aumentati del fondo pluriennale vincolato in uscita concernente il medesimo macroaggregato), impegni per IRAP (piano dei conti U.1.02.01.01.000), impegni per interessi passivi (macroaggregato 1.7) e per rimborso di prestiti (titolo IV)*

diviso

*la somma degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate.*

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o inferiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.



## ANNO 2024

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,00	0,32	1
Unione Comuni Garfagnana	0,23		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,42		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,22		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,21		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,37		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,27		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,59		0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,16		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,31		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,14		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,40		0
Unione di Comuni della Versilia	0,42		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,53		0
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,32		1
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,46		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,34		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,49		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,33		0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,25		1
Unione Valdera	0,23		1

Tabella 21: Calcolo indicatore k) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,00	0,34	1
Unione Comuni Garfagnana	0,25		1
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,46		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,25		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,26		1
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,42		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,29		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,51		0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,16		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,29		1
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,13		1
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,40		0
Unione di Comuni della Versilia	0,44		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,54		0
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,37		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,49		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,41		0
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,52		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,34		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,26		1
Unione Valdera	0,26		1

Tabella 22: Calcolo indicatore k) 2025

**Indicatore m): Incidenza intervento comunale sulle entrate correnti.**

Obiettivo dell'indicatore è premiare la maggiore "comunalità" delle entrate di parte corrente delle unioni di comuni, rilevabile sia dai contributi e trasferimenti correnti dai comuni associati che dai proventi dei servizi pubblici gestiti direttamente dall'unione ed inerenti a funzioni conferite dai comuni.

L'indicatore, per ciascuna unione di comuni, è calcolato nel seguente modo:

$$\frac{\text{totale accertamenti dei trasferimenti correnti da comuni dell'unione e degli accertamenti relativi a "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" correlati all'esercizio di funzioni conferite dai comuni}}{\text{diviso}} \\ \frac{\text{totale degli accertamenti dei titoli II e III delle entrate (trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) al netto degli accertamenti assunti sul titolo II per trasferimenti correnti dalla Regione per "spese di funzionamento e funzioni conferite" ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011.}}{}$$

Si effettua la media regionale degli indicatori di tutte le unioni di comuni, escludendo l'indicatore più basso e quello più alto. Si considera più efficiente l'indicatore dell'unione di comuni che è pari o superiore alla media regionale; in tal caso, è attribuito un (1) punto.

**ANNO 2024**

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,87	0,41	1
Unione Comuni Garfagnana	0,20		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,28		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,87		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,06		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,35		0
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,66		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,21		0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,54		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,25		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,38		0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,34		0
Unione di Comuni della Versilia	0,34		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,53		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,23		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,18		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,71		1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,02		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,50		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,44		1
Unione Valdera	0,74		1

Tabella 23: Calcolo indicatore m) 2024

## ANNO 2025

Unione	Valore unione	Media unioni di comuni	Punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0,86	0,42	1
Unione Comuni Garfagnana	0,18		0
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	0,38		0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	0,87		1
Unione dei Comuni del Pratomagno	0,01		0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	0,46		1
Unione dei Comuni della Val di Merse	0,64		1
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0,19		0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0,55		1
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0,33		0
Unione dei Comuni montani del Casentino	0,39		0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0,33		0
Unione di Comuni della Versilia	0,33		0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	0,49		1
Unione di Comuni montana Lunigiana	0,27		0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0,20		0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	0,57		1
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0,07		0
Unione montana dei Comuni del Mugello	0,52		1
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	0,48		1
Unione Valdera	0,74		1

Tabella 24: Calcolo indicatore m) 2025

### 6.2.3 L'indicatore correlato alla funzioni esercitate dalle unioni di comuni

#### *Indicatore I): Funzioni e servizi svolti dall'unione di comuni per tutti i comuni associati.*

Obiettivo dell'indicatore è premiare le unioni che, secondo le previsioni statutarie, hanno attivato entro la data di avvio del procedimento per tutti i comuni dell'unione l'esercizio associato delle seguenti funzioni:

- piano operativo intercomunale di cui all'articolo 23 bis della l.r. 65/2014;
- edilizia privata.

Per ogni funzione sopraelencata svolta dall'unione di comuni per tutti i comuni associati sono attribuiti tre (3) punti.

La funzione "piano operativo intercomunale" può essere considerata se l'unione di comuni esercita per tutti i comuni, secondo le previsioni statutarie, la funzione "piano strutturale intercomunale".

Il dato relativo alle funzioni svolte dall'unione è accertato sulla base di quanto risultante dallo statuto.

#### ANNO 2024

Unione	Funzione esercitata per tutti i comuni associati (edilizia privata o piano operativo intercomunale)	Numero di funzioni	Totale punteggio
Unione Colli Marittimi Pisani		0	0
Unione comunale del Chianti Fiorentino		0	0
Unione Comuni Garfagnana	Piano operativo intercomunale	1	3
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia		0	0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa		0	0
Unione dei Comuni del Pratomagno		0	0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio		0	0
Unione dei Comuni della Val di Merse		0	0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio		0	0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	Edilizia privata	1	3
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora		0	0
Unione dei Comuni montani del Casentino		0	0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese		0	0
Unione di Comuni della Versilia		0	0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere		0	0
Unione di Comuni montana Lunigiana		0	0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese		0	0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve		0	0
Unione Montana Alta Val Di Cecina		0	0
Unione montana dei Comuni del Mugello		0	0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana		0	0
Unione Valdera		0	0

Tabella 25: Calcolo indicatore I) 2024

## ANNO 2025

Unione	Funzione esercitata per tutti i comuni associati (piano operativo o edilizia privata)	Numero di funzioni	Totale punteggio
Unione comunale del Chianti Fiorentino			0
Unione Comuni Garfagnana	Piano operativo intercomunale	1	3
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia			0
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa			0
Unione dei Comuni del Pratomagno			0
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio			0
Unione dei Comuni della Val di Merse			0
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio			0
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	Edilizia privata	1	3
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora			0
Unione dei Comuni montani del Casentino			0
Unione dei Comuni Valdichiana Senese			0
Unione di Comuni della Versilia			0
Unione di Comuni montana Colline Metallifere			0
Unione di Comuni montana Lunigiana			0
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese			0
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve			0
Unione Montana Alta Val Di Cecina			0
Unione montana dei Comuni del Mugello			0
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana			0
Unione Valdera			0

Tabella 26: Calcolo indicatore I) 2025

## **7. I contributi concessi ai sensi del comma 9**

La disciplina approvata dalla Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce che, ai fini dell'ammissione delle unioni di comuni ai contributi sulla base degli indicatori di efficienza, è necessario che le stesse conseguano un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori loro attribuiti. Una volta conseguito il punteggio minimo per l'accesso al contributo, il contributo spettante a ciascuna unione di comuni è determinato in proporzione al punteggio conseguito da ciascuna unione, dividendo il totale delle risorse disponibili per il totale dei punteggi conseguiti dalle unioni ammesse a contributo e moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio conseguito da ciascuna unione.

Nell'anno 2024 gli esiti della valutazione sui singoli indicatori non hanno consentito all'Unione Colli Marittimi Pisani di raggiungere il punteggio minimo di tre punti e, pertanto, tale unione non ha beneficiato del contributo dell'articolo 90, comma 9, per gli indicatori di efficienza.

Le risorse da ripartire tra le unioni di comuni per la concessione dei contributi del comma 9 sono state nel 2024 euro 1.941.196,49 e nel 2025 euro 1.797.196,49.

## Anno 2024 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011

Unione	Indicatore a	Indicatore b	Indicatore c	Indicatore d	Indicatore e	Indicatore f	Indicatore g	Indicatore h	Indicatore i	Indicatore j	Indicatore k	Indicatore l	Indicatore m	Totale punteggio conseguito unione di comuni	Totale punteggio unioni ammesse a contributo	Importo contributo concesso
Unione Colli Marittimi Pisani	0	0	0	1	1	non valutabile	non valutabile	non valutabile	non valutabile	non valutabile	non valutabile	0	non valutabile	2	non ammessa	-
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	9	9	79.412,58
Unione Comuni Garfagnana	4	5	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	16	16	141.177,93
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	3	3	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12	12	105.883,44
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	5	4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	14	14	123.530,69
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5	5	44.118,10
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	5	3	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	13	13	114.707,07
Unione dei Comuni della Val di Merse	2	5	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	14	14	123.530,69
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	6	52.941,72
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0	4	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	14	14	123.530,69
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0	3	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	8	8	70.588,96
Unione dei Comuni montani del Casentino	4	4	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	14	14	123.530,69
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	35.294,48
Unione di Comuni della Versilia	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	6	52.941,72
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	5	4	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	16	16	141.177,93
Unione di Comuni montana Lunigiana	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8	8	70.588,96
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	5	44.118,10
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	5	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	14	14	123.530,69
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5	44.118,10
Unione montana dei Comuni del Mugello	5	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	12	12	105.883,44
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	8	8	70.588,96
Unione Valdera	5	5	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	17	17	150.001,55
<b>totale</b>															<b>220</b>	<b>1.941.196,49</b>

## Anno 2025 – Calcolo dei contributi dell’articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011

Unione	Indicatore a	Indicatore b	Indicatore c	Indicatore d	Indicatore e	Indicatore f	Indicatore g	Indicatore h	Indicatore i	Indicatore j	Indicatore k	Indicatore l	Indicatore m	Totale punteggio conseguito unione di comuni	Totale punteggio unioni ammesse a contributo	Importo contributo concesso
Unione comunale del Chianti Fiorentino	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	10	10	77.132,90
Unione Comuni Garfagnana	4	5	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	0	17	17	131.125,91
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	3	3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	11	11	84.846,19
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	5	5	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	18	18	138.839,19
Unione dei Comuni del Pratomagno	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	6	6	46.279,74
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	84.846,19
Unione dei Comuni della Val di Merse	2	5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	13	13	100.272,77
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	6	46.279,74
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	0	5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	3	1	16	16	123.412,63
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	0	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	9	9	69.419,61
Unione dei Comuni montani del Casentino	3	4	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	13	13	100.272,77
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	46.279,74
Unione di Comuni della Versilia	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	46.279,74
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	4	4	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	14	14	107.986,06
Unione di Comuni montana Lunigiana	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	53.993,03
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	5	38.566,45
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	5	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	14	14	107.986,06
Unione Montana Alta Val Di Cecina	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6	6	46.279,74
Unione montana dei Comuni del Mugello	5	4	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	14	14	107.986,06
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	2	4	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	14	14	107.986,06
Unione Valdera	5	5	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	17	17	131.125,91
<b>totale</b>															<b>233</b>	<b>1.797.196,49</b>



## 8. I contributi concessi ai sensi del comma 14

Per quanto attiene ai contributi del comma 14 a valere sulle risorse statali destinate alle regioni per il sostegno dell'associazionismo comunale, sono stati ripartiti tra le unioni di comuni con il decreto n. 24232 del 24 ottobre 2024 complessivi euro 4.730.974,36. In seguito all'adozione del decreto n. 24232/2024 sono risultate disponibili ulteriori risorse statali per l'importo di euro 194.011,18. Tali risorse sono state concesse alle unioni di comuni con decreto n. 27256 del 2 dicembre 2024. Sono stati, pertanto, concessi alle unioni di comuni contributi del comma 14 per complessivi euro 4.924.985,54.

Nel 2025 le risorse statali a sostegno dell'associazionismo trasferite alla Regione ed assegnate alle unioni di comuni con il decreto dirigenziale n. 23054 del 28 ottobre 2025 sono stati complessivi euro 4.727.431,45.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, le risorse statali a sostegno dell'associazionismo trasferite alla Regione sono state ripartite tra le unioni in proporzione ai contributi attribuiti ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9 del medesimo articolo 90.

Unione di comuni	Anno 2024 - contributi concessi art. 90, comma 14			Anno 2025
	Decreto n. 24232 del 24/10/2024	Decreto n. 27256 del 02/12/2024	Totale anno 2024	Decreto n. 23054 del 28/10/2025
Unione dei Comuni montani del Casentino	334.709,55	13.726,01	348.435,56	295.853,49
Unione dei Comuni del Pratomagno	89.330,37	3.663,33	92.993,70	130.242,97
Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	154.943,83	6.354,05	161.297,88	231.979,95
Unione comunale del Chianti Fiorentino	184.073,58	7.548,62	191.622,20	214.960,07
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa	267.731,21	10.979,31	278.710,52	295.569,63
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	256.476,08	10.517,75	266.993,83	242.846,33
Unione montana dei Comuni del Mugello	286.419,72	11.745,70	298.165,42	288.924,70
Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana	244.716,53	10.035,51	254.752,04	280.379,23
Unione dei Comuni montani Colline del Fiora	176.474,76	7.237,00	183.711,76	172.602,97
Unione di Comuni montana Colline Metallifere	289.105,06	11.855,83	300.960,89	319.390,48
Unione dei Comuni della Versilia	129.221,38	5.299,20	134.520,58	128.404,53
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio	174.405,67	7.152,15	181.557,82	164.340,86
Unione Comuni Garfagnana	392.990,40	16.116,03	409.106,43	368.839,04
Unione di Comuni montana Lunigiana	262.691,77	10.772,65	273.464,42	245.366,15
Unione Montana Alta Val Di Cecina	100.857,23	4.136,03	104.993,26	107.393,74
Unione Colli Marittimi Pisani	43.413,79	1.780,34	45.194,13	
Unione Valdera	276.601,35	11.343,07	287.944,42	262.590,61
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	244.439,63	10.024,16	254.463,79	206.961,45
Unione di comuni montani Appennino Pistoiese	96.198,18	3.944,96	100.143,14	95.213,17
Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia	210.273,06	8.623,03	218.896,09	189.967,40
Unione dei Comuni Valdichiana Senese	244.364,87	10.021,09	254.385,96	243.475,80
Unione dei Comuni della Val di Merse	271.536,34	11.135,36	282.671,70	242.128,88
<b>Totali</b>	<b>4.730.974,36</b>	<b>194.011,18</b>	<b>4.924.985,54</b>	<b>4.727.431,45</b>

## **CAPITOLO 2: LE VERIFICHE DI EFFETTIVITÀ DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO**

### **1. La disciplina sulle verifiche di effettività**

L'articolo 91 della l.r. 68/2011 disciplina la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni e i casi di revoca dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 della medesima legge.

La verifica di effettività è elemento essenziale per la concessione dei contributi, in quanto nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 l'esercizio delle funzioni da parte delle unioni non solo deve essere stato attivato entro la data di avvio del procedimento di concessione dei contributi ma è necessario che detto esercizio sia stato accertato a seguito di verifica di effettività. In breve, se le funzioni non sono prima verificate non possono essere considerate nel procedimento di concessione dei contributi alle unioni di comuni.

Le disposizioni dell'articolo 91 prevedono due tipologie di verifica: quelle biennali e quelle su richiesta. Le verifiche biennali si svolgono d'ufficio per accertare se l'unione esercita per tutti i comuni almeno quattro funzioni tra quelle valide per l'accesso ai contributi, anche al fine di non incorrere nella revoca del contributo concesso l'anno precedente ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 90. Sono, dunque, sottoposte a verifica tutte le unioni che hanno beneficiato del contributo dell'articolo 90 nell'anno precedente ma anche le unioni che non ne hanno beneficiato e che fanno richiesta di verifica entro il 1° marzo. Nell'anno successivo a quello in cui si svolgono le verifiche biennali hanno luogo, invece, le verifiche su richiesta, nelle quali è la singola unione che deve chiedere entro il 1° marzo la verifica e questa non riguarda solo le funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo ma anche le funzioni "nuove", attivate per la prima volta e non ancora verificate.

E' stato previsto in legge che la verifica si svolga in due fasi, tranne nel caso di funzioni per le quali è stata accertata l'esistenza di più atti associativi.

Nel corso delle verifiche biennali sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, sono esercitate dall'unione. Se dalla verifica emerge che alcune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell'effettività e può dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato funzioni nuove. A conclusione della seconda fase di verifica, tutte le funzioni che risultano effettivamente esercitate dall'unione per tutti i comuni sono rilevanti per il raggiungimento del numero minimo di quattro funzioni necessario per accedere ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 ma solo le funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo sono rilevanti per la concessione del contributo del comma 6 dell'articolo 90 dell'anno in corso.

In caso di verifiche su richiesta sono prese in considerazione solo le funzioni che risultano attive alla data del 1° marzo dell'anno della verifica. La verifica si svolge, anche in questo caso, in due fasi, al fine di consentire all'unione di comuni, in caso di esito negativo durante la prima fase di verifica, di dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell'effettività delle funzioni.

E' stata, inoltre, disciplinata dall'articolo 91 la fattispecie delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni per i piccoli comuni, ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Gli esiti delle verifiche delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90, sia nel caso delle verifiche biennali che delle verifiche a richiesta, hanno effetto anche sulla concessione dei contributi ai piccoli comuni in

situazione di disagio di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011. Inoltre, nel corso delle verifiche biennali viene accertato d'ufficio anche l'effettivo esercizio delle eventuali ulteriori funzioni che le unioni di comuni esercitano per i piccoli comuni in situazione di disagio, anche se queste non risultano rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011. L'articolo 91 contempla, infine, la previsione di verifiche su richiesta del comune o dell'unione interessati, da presentare entro il 1° marzo dell'anno di concessione del contributo dell'articolo 82, quando si tratta di accertare l'effettività dell'esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando per il piccolo comune la perdita del requisito di accesso al contributo.

L'articolo 91, comma 2, demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle modalità e dei termini per lo svolgimento delle verifiche, nonché degli atti o delle attività che sono indicatori di effettivo esercizio per ciascuna funzione valida per l'accesso ai contributi dell'articolo 90. La vigente disciplina di dettaglio integrativa delle disposizioni dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è stata approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 110 del 12 febbraio 2024. Tale deliberazione ha sostanzialmente confermato la disciplina previgente<sup>16</sup> e ha individuato il contenuto delle attività indicative dello svolgimento della nuova funzione "Centrale unica di committenza", funzione divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90 con la l.r. 48/2023.

La disciplina della deliberazione n. 110/2024 è stata applicata per le verifiche biennali che si sono svolte nell'anno 2024 e per le verifiche a richiesta che hanno avuto luogo nell'anno 2025.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 90 della l.r. 68/2011 dalla l.r. 31/2025, si renderà necessario un ulteriore aggiornamento della disciplina per lo svolgimento delle verifiche al fine di individuare il contenuto delle attività indicative dello svolgimento delle due nuove funzioni "gestione dei servizi informatici dei comuni" e "sportello unico per l'edilizia (SUE)". Tale nuova disciplina troverà applicazione per le verifiche biennali che avranno luogo nell'anno 2026.

## **2. Le funzioni oggetto di verifica e le attività da esaminare**

La deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 12 febbraio 2024 ha stabilito che la verifica di effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni ed è limitata alle attività ed i servizi che la medesima deliberazione ha individuato come indicativi di effettivo esercizio per ciascuna funzione. La deliberazione ha stabilito che con la verifica è data dimostrazione dell'effettività dell'esercizio associato se le funzioni, i servizi e i compiti riconducibili a una funzione sono esercitati esclusivamente dall'unione di comuni e se non ne residuano in capo al singolo comune, salvo i casi in cui la normativa di settore stabilisce che determinati atti debbano comunque essere adottati da organi del singolo comune. Inoltre, l'esercizio della funzione non deve essere suddiviso tra l'unione e altre forme associative. La verifica si considera, altresì con esito positivo se l'unione dimostra che non vi è stata occasione per esercitare la funzione in concreto, perché le attività e i compiti a essa affidati non sono stati svolti né dall'unione né dai singoli comuni. La deliberazione n. 110/2024 ha, inoltre, inserito la possibilità per l'ufficio regionale competente di effettuare approfondimenti sulla documentazione acquisita durante la verifica attraverso gli atti pubblici disponibili sui siti internet dell'unione e dei comuni associati, che risultano, pertanto, rilevanti ai fini della verifica.

### **1. Funzione "Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali"**

- a. gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.

### **2. Funzione "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria"**

<sup>16</sup> Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 24 febbraio 2020, deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 10 luglio 2023.

**degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio”**

- a. tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni;
- b. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio.

**3. Funzione “Gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”**

- a. reclutamento e concorsi;
- b. trattamento giuridico del personale;
- c. trattamento economico del personale.

Le attività e i compiti da 1 a 3 costituiscono, inoltre, l’oggetto della verifica della funzione fondamentale “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” qualora ne sia previsto l’esercizio per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell’articolo 82 della l.r. 68/2011.

**4. Funzione fondamentale “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”**

- a. gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di competenza;
- b. gestione diretta o dei contratti per l’apertura delle biblioteche agli utenti;
- c. gestione diretta o dei contratti per l’apertura dei musei al pubblico.

**5. Funzione fondamentale “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”**

- a. Piano strutturale intercomunale di cui all’articolo 23 della l.r. 65/2014:
  - 1. Se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta:
    - avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la trasmissione non è ancora stata acquisita dall’ufficio regionale competente per materia.
  - 2. Se la funzione è già stata sottoposta a verifica, ma il piano strutturale intercomunale non è stato ancora approvato, deve essere data dimostrazione dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quanto accertato nell’ultima verifica effettuata. A titolo esemplificativo: se è stato già accertato l’avvio del procedimento: attività propedeutica alla redazione del piano, approvazione della proposta di piano; se è stato adottato il piano: istruttoria delle osservazioni.
  - 3. Se il piano strutturale intercomunale è già stato approvato e divenuto efficace, deve essere data dimostrazione che, in presenza di attività successive all’approvazione (es: varianti), queste sono state effettuate dall’ufficio dell’unione di comuni.
  - 4. Nei casi dei precedenti punti 2 e 3, la struttura regionale competente può acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla Regione inerenti il piano strutturale intercomunale oggetto di verifica.
- b. Costituzione di un ufficio comune cui competono:
  - 1. la predisposizione dei piani strutturali e loro varianti;
  - 2. la predisposizione dei piani operativi e loro varianti.

La struttura regionale competente provvede ad acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla regione, inerenti i comuni per i quali ha luogo la verifica.

## **6. Funzione “Piano strutturale intercomunale”**

- a. Se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta:
  1. avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2014. La struttura regionale competente provvede a verificare presso la struttura regionale competente per materia lo svolgimento delle attività di cui al presente punto; la documentazione può essere acquisita in sede di verifica solo se la trasmissione non è ancora stata acquisita dall'ufficio regionale competente per materia.
- b. Se la funzione è già stata sottoposta a verifica, ma il piano strutturale intercomunale non è stato ancora approvato, deve essere data dimostrazione dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quanto accertato nell'ultima verifica effettuata. A titolo esemplificativo: se è stato già accertato l'avvio del procedimento: attività propedeutica alla redazione del piano, approvazione della proposta di piano; se è stato adottato il piano: istruttoria delle osservazioni.
- c. Se il piano strutturale intercomunale è già stato approvato e divenuto efficace, deve essere data dimostrazione che, in presenza di attività successive all'approvazione (es: varianti), queste sono state effettuate dall'ufficio dell'unione di comuni.
- d. Nei casi dei precedenti punti b) e c), la struttura regionale competente può acquisire dagli uffici regionali notizia circa la sussistenza di atti trasmessi alla Regione inerenti il piano strutturale intercomunale oggetto di verifica.

## **7. Funzione fondamentale “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”**

1. Attività in materia di pianificazione di protezione civile:
  - a) predisposizione dei singoli piani di protezione civile dei comuni che hanno conferito la funzione all'unione. L'unione deve dimostrare di aver svolto le attività di predisposizione dei singoli piani e di aver terminato tali attività con la trasmissione dei piani ai singoli comuni ai fini della successiva adozione da parte delle relative Giunte comunali. Nel caso di adesione all'unione di un nuovo comune l'attività di cui al presente punto è richiesta decorsi sei mesi dall'avvio dell'esercizio della funzione di protezione civile per il nuovo comune aderente;
  - b) predisposizione e adozione da parte del Consiglio dell'unione della “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata”, concordata tra i comuni partecipanti. Nel caso di variazioni (in entrata o in uscita) dei comuni che hanno conferito la funzione all'unione è richiesta una revisione della presente sezione ed una conseguente nuova adozione decorsi sei mesi dall'avvenuta modifica della compagine associativa. Nella verifica successiva a quella in cui è stata accertata l'adozione della sezione ne è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio dell'unione;
  - c) attività di revisione periodica dei singoli piani comunali. Secondo quanto disposto dalla disciplina regionale vigente, l'unione deve dimostrare di aver svolto attività di revisione periodica dei singoli piani comunali e della “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata” almeno decorsi tre anni dalla relativa approvazione. In tal caso è richiesto lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti a) e b).
2. Attività di Centro Situazioni (Ce.Si):
  - a) istituzione di un servizio di reperibilità H24 per le funzioni di protezione civile in forma associata, eventualmente anche integrato con altri servizi di reperibilità istituzionali di altre funzioni gestite in forma associata (es: polizia municipale);
  - b) gestione dell'acquisizione delle comunicazioni del sistema di allertamento meteo di cui al DPCM 27/02/2004 e dalle successive attività previste nelle disposizioni regionali, e in

particolare nel contatto con i Sindaci e nel supporto relativamente all'attività di valutazione dello scenario in atto durante gli eventi, nonché nella gestione di altre comunicazioni di allertamento eventualmente previste per altri rischi presenti nel territorio di competenza;

- c) ricezione, verifica e aggiornamento delle segnalazioni di criticità in atto o previste, al fine di mantenere un quadro costantemente aggiornato delle informazioni disponibili sulla situazione in atto, a supporto dei Sindaci.
- 3. Coordinamento dei primi soccorsi:
  - a) svolgimento di attività a supporto dei comuni nel coordinamento dei primi soccorsi, secondo quanto previsto dalla vigente pianificazione comunale di protezione civile. Ai fini della verifica la struttura regionale competente provvederà ad acquisire preventivamente d'ufficio presso il Settore Protezione Civile regionale informazioni circa il verificarsi di situazioni di emergenza nel periodo interessato dalla verifica. Nel caso vi siano state emergenze, l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività a supporto dei comuni previste dal vigente piano di protezione civile comunale.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti discipline statali e regionali in materia di protezione civile, in particolare della deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 1° agosto 2022 e del decreto n. 19247 del 29 settembre 2022.

## **8. Funzione fondamentale “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”**

- a. servizi e interventi in favore delle famiglie:
  - 1. istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
  - 2. istruttoria e adozione dei provvedimenti per la concessione di contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;
- b. servizi e interventi per l'infanzia e i minori:
  - 1. interventi di pronto intervento, accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono, privi di assistenza familiare, non accompagnati o temporaneamente allontanati dal nucleo familiare.
- c. servizi e interventi di assistenza sociale per anziani:
  - 1. servizi di assistenza domiciliare;
  - 2. servizi di supporto (es: pasti a domicilio);
- d. servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:
  - 1. servizi di trasporto sociale;
  - 2. interventi di supporto all'inserimento lavorativo;
- e. servizi di assistenza sociale e di interazione di immigrati e nomadi:
  - 1. progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazione di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
- f. servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale:
  - 1. servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di

- accoglienza, cura e assistenza;
- 2. contributi di sostegno economico;
- 3. servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi per l'igiene personale).

#### **9. Funzione fondamentale “Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore”**

- a. edilizia scolastica;
- b. trasporto scolastico;
- c. mensa scolastica.

#### **10. Funzione fondamentale “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”**

Costituzione di un corpo unico o comunque di un unico servizio di polizia municipale, così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla l.r. 11/2020, di cui facciano parte tutti gli addetti di polizia municipale (trasferiti o comandati, a norma dell’articolo 18 della l.r. 11/2020) dei singoli comuni che svolgono i loro compiti nell'intero territorio dei comuni medesimi.

#### **11. Funzione fondamentale “Servizi in materia statistica”**

Svolgimento delle attività inerenti alle indagini statistiche dell’ISTAT previste nel Programma Statistico Nazionale.

In considerazione delle caratteristiche specifiche della funzione, si considera effettivo l'esercizio della funzione quando l'unione dà conto di aver svolto attività relative a indagini nell’anno della verifica; se nell’anno della verifica non sono stati individuati comuni campione, la verifica è effettuata per le attività dell'anno precedente e, se il PSN non ha previsto neanche in questo periodo alcuna rilevazione, la verifica ha esito positivo. Si considerano solo le rilevazioni successive alla data di attivazione dell'esercizio associato.

#### **12. Funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”**

- a. Procedure di valutazione di impatto ambientale:
  - 1. costituzione di un ufficio comune che opera quale struttura operativa dei comuni associati in qualità di autorità competente per :
    - procedure di verifica di assoggettabilità;
    - procedure di valutazione di impatto ambientale.
- b. Vincolo idrogeologico di competenza comunale (articolo 42, comma 5, l.r. 39/2000):
  - 1. rilascio dell'autorizzazione;
  - 2. espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a dichiarazione ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale, svolgimento di eventuali sopralluoghi di controllo).
- c. Funzioni comunali in materia paesaggistica:

La verifica è volta ad accertare l'esercizio delle attività in materia paesaggistica secondo quanto specificato nello statuto dell'unione:

- 1. Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica
  - nomina della commissione dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 in forma associata. Se la nomina non ha avuto luogo, la verifica si considera con esito positivo solo se non sono ancora decorsi 120 giorni dalla decorrenza dell'esercizio associato, nel rispetto dell'articolo 249 bis della l.r. 65/2014. In tal caso l'unione di comuni deve dimostrare di aver dato corso alle procedure per l'individuazione dei componenti della commissione associata;
  - rilascio dei pareri da parte della commissione associata.

2. Costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

- rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Fino al 31 dicembre 2024, le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera c) si considerano alternative tra loro. L'ufficio procederà esclusivamente alla verifica delle attività di cui ai punti 1 e 2 che risultano indicate nello statuto dell'unione. Qualora lo statuto non specifichi puntualmente le attività associate ma contenga una previsione più ampia, l'ufficio procederà con la verifica di entrambe le attività di cui ai punti 1 e 2. Fino al 31 dicembre 2024 la funzione si considera esercitata quando dalla verifica risulta lo svolgimento di almeno una delle due attività; a decorrere dall'anno 2025 la funzione si considera esercitata quando dalla verifica risulta lo svolgimento di entrambe le attività, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), numero 2, della l.r. 68/2011 come in ultimo modificato dall'articolo 5 della l.r. 48/2023.

### **13. Funzione “Sportello unico delle attività produttive”**

1. Espletamento delle attività amministrative conseguenti a procedimenti soggetti a SCIA ai sensi della normativa vigente (es: verifica documentale e legale);
2. rilascio dell'autorizzazione unica;
3. rapporti con soggetti terzi ai fini dell'acquisizione di pareri endoprocedimentali.

L'esito positivo della verifica non comporta valutazione positiva circa il rispetto dell'interoperabilità di cui alle DGR 639/2017 e 370/2019.

### **14. Funzione “Centrale unica di committenza”**

- a) Se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta, l'unione deve essere qualificata quale centrale di committenza da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per lavori, servizi e forniture per tutti i comuni associati. La verifica del possesso di tale requisito ha luogo d'ufficio, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC.
- b) A decorrere dalla verifica successiva a quella in cui è stato accertato il conseguimento della qualificazione di cui alla lettera a), la funzione si considera esercitata se permane tale qualificazione e se è data dimostrazione, in relazione al livello di qualificazione conseguito, dello svolgimento di attività di centralizzazione della committenza inerenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture destinati ai comuni associati, relative a procedure di importo superiore alle soglie indicate dall'articolo 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023. In assenza di attività relative a procedure di importo superiore alle soglie per le quali il “Codice dei contratti pubblici” prevede l'obbligo di qualificazione, la funzione si considera esercitata se è data dimostrazione dello svolgimento di attività di centralizzazione della committenza inerenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture destinati ai comuni associati relative a procedure di importo inferiore a tali soglie.



### 3. Le verifiche effettuate nel 2024 e nel 2025

#### Le verifiche biennali del 2024

Nell'anno 2024 si sono svolte le verifiche biennali di effettività previste dall'articolo 91 della l.r. 68/2011.

Le verifiche, che hanno interessato tutte le ventidue unioni di comuni toscane, si sono svolte nel periodo da marzo a settembre 2024. Sono state sottoposte a verifica, secondo la disciplina approvata con la deliberazione n. 110/2024, 114 funzioni esercitate dalle unioni di comuni per tutti i comuni, rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 alle unioni, e ulteriori 11 funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 ai piccoli comuni in situazione di disagio.

La fase iniziale delle verifiche di effettività si è svolta per tutte le unioni in videoconferenza. Per sei unioni la verifica iniziale<sup>17</sup> ha consentito di accertare l'effettivo esercizio di tutte le funzioni esaminate e si è dunque conclusa positivamente. Per le altre sedici unioni, sono state riscontrate criticità per alcune funzioni durante la verifica iniziale e si è dovuto procedere con una seconda fase di verifica, ad eccezione dei casi in cui è stata accertata la sussistenza di una pluralità di atti associativi per la medesima funzione: in tal caso la verifica si è conclusa con esito negativo, non potendo procedere ad una seconda fase di verifica ai sensi dell'articolo 91, comma 4, della l.r. 68/2011.

Delle 114 funzioni esercitate dalle unioni di comuni per tutti i comuni, per 92 è stata data dimostrazione dell'effettivo esercizio già con la prima verifica. Per quattro funzioni è stata accertata una pluralità di atti associativi. Le restanti 18 funzioni sono state sottoposte ad una seconda verifica, di cui 12 tramite la trasmissione di documentazione integrativa e 6 con una nuova verifica in videoconferenza. La seconda fase della verifica si è conclusa positivamente per 12 funzioni. Complessivamente, dunque, delle 114 funzioni esaminate, rilevanti per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a conclusione delle verifiche è stato accertato l'effettivo esercizio di 104 funzioni.

Per quanto attiene alle funzioni ulteriori (11) esercitate dalle unioni di comuni solo per i piccoli comuni in situazione di disagio, per 5 funzioni l'esito positivo è stato accertato già con la prima verifica. Delle restanti 6 funzioni sottoposte ad una seconda verifica, solo per una di esse è stato accertato l'effettivo esercizio.

La funzione "Centrale unica di committenza" è stata oggetto di una specifica disciplina nell'anno 2024, in deroga alle disposizioni ordinarie dell'articolo 90 e 91 della l.r. 68/2011<sup>18</sup>. La funzione poteva essere considerata nel procedimento di concessione dei contributi se attivata entro la data del 1° luglio 2024 e se l'unione risultava qualificata per tale funzione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a tale data. Tale funzione non è stata, pertanto, sottoposta al procedimento ordinario delle verifiche, come stabilito dall'articolo 91 della l.r. 68/2011 e dalla deliberazione n. 110/2024. Sono quattordici le unioni che risultavano esercitare sulla base dello statuto vigente la funzione per tutti i comuni. Dalla consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC è stato accertato che sette unioni risultavano qualificate al 1° luglio 2024 quale centrale di committenza da parte di ANAC per lavori, servizi e forniture. Per le altre sette unioni, non è stato possibile considerare la funzione in quanto, a seconda dei casi, la qualificazione era stata conseguita dopo il termine del 1° luglio o era stata conseguita solo per parte delle attività (lavori o servizi/forniture), ovvero non era stata del tutto conseguita la qualificazione.

<sup>17</sup> Considerata anche la trasmissione di elementi integrativi nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'esito della verifica iniziale.

<sup>18</sup> Articolo 111, comma 7 duodecies, della l.r. 68/2011, introdotto dall'articolo 7 della l.r. 48/2023.

Non ci sono stati provvedimenti di revoca del contributo 2023.

Nella tabella seguente sono riportati i dati riepilogativi delle verifiche 2024.

Funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 alle unioni di comuni	
funzioni verificate alla verifica iniziale	114
funzioni verificate con esito positivo alla verifica iniziale	92
funzioni per le quali non è stata possibile una seconda verifica per pluralità di atti associativi	4
funzioni per le quali si è avuta una seconda fase di verifica	18
funzioni per le quali la seconda fase della verifica si è conclusa con esito positivo	12
funzioni per le quali la seconda fase della verifica si è conclusa con esito negativo	6
Funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 ai piccoli comuni in situazione di disagio	
funzioni verificate	11
funzioni verificate con esito positivo alla verifica iniziale	5
funzioni per le quali si è avuta una seconda fase di verifica	6
funzioni per le quali la seconda fase della verifica si è conclusa con esito positivo	1
funzioni per le quali la seconda fase della verifica si è conclusa con esito negativo	5

### Le verifiche su richiesta del 2025

Nell'anno 2025 si sono svolte le verifiche su richiesta delle unioni di comuni. Rispetto all'anno 2023<sup>19</sup> (ultimo anno in cui si sono svolte le verifiche su richiesta), si è registrato un notevole incremento delle richieste ricevute da parte delle unioni. Sono, infatti, sedici le unioni di comuni che hanno richiesto la verifica di effettività di funzioni per le quali la verifica del 2024 si era conclusa con esito negativo e di funzioni nuove, attivate per la prima volta entro il 1° marzo 2025 e non ancora verificate. A tal fine, occorre evidenziare che fino all'anno 2024 la funzione in materia paesaggistica era considerata valida per l'accesso ai contributi se l'esercizio era limitato anche a parte delle attività (l'attività della commissione paesaggistica e il rilascio dei pareri o l'attività dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica). Con la modifica introdotta all'articolo 90 dalla l.r. 48/2023, dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio. Ciò ha comportato che diverse unioni, per adempiere a quanto richiesto dall'articolo 90, hanno provveduto a modificare i propri statuti e attivare la parte di funzione paesaggistica “mancante”, richiedendo, conseguentemente, la verifica per la parte di attività che non era stata verificata.

Le verifiche si sono svolte da maggio a settembre 2025. Le funzioni verificate sono state 21. Le verifiche si sono svolte in videoconferenza o, nel caso delle “Centrali unica di committenza” tramite consultazione d'ufficio dell'elenco pubblicato da ANAC. Dalla verifica iniziale è stato accertato l'effettivo esercizio per 17 funzioni. Per le restanti 4, si è avuta una seconda verifica che si è conclusa positivamente per 3 di esse.

Per il dettaglio delle verifiche effettuate si rimanda alla Parte Terza “Le unioni di comuni” della presente relazione.

<sup>19</sup> Nel 2023 le richieste di verifica erano state tre.

## **CAPITOLO 3: IL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER SPESE PROGETTUALI**

### **1. La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta regionale**

L'articolo 93 comma 1 lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, disciplina il fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale.

La Giunta regionale con deliberazione 12 marzo 2012, n. 182, da ultimo modificata dalla DGR n. 790/2017, ha definito le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a copertura delle spese finalizzate all'elaborazione e alla redazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche e all'elaborazione e alla redazione o modifica del piano strutturale e del regolamento urbanistico e di studi connessi, derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche già contrattualizzate, dei comuni facenti parte della graduatoria generale del disagio, e che presentano un indice di disagio superiore alla media regionale.

La concessione massima del fondo è di 2.000.000,00 di euro, e l'importo massimo che può essere concesso è determinato in:

- euro 200.000,00 per ogni progetto;
- euro 300.000,00 complessivi per la redazione di strumenti urbanistici e studi connessi e per la realizzazione di opere pubbliche.

Con la medesima deliberazione n.182/2012, la Giunta regionale ha stabilito le modalità con cui deve essere inoltrata la domanda di accesso al fondo, la documentazione da presentare a supporto della previsione di restituzione, e le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, demandando al dirigente del Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali di indicare il termine perentorio entro il quale le domande devono essere presentate.

Nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati, anche con il medesimo decreto, non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l'uno dall'altro. I procedimenti sono attivati a condizione che nel fondo, al momento dell'adozione del decreto del dirigente responsabile, siano disponibili risorse non inferiori a 200.000,00 euro.

Il procedimento per la concessione dell'anticipazione è curato dalla struttura regionale competente, che, ai fini della concessione del finanziamento:

- dispone i comuni richiedenti, in una graduatoria decrescente in relazione al valore dell'indicatore unitario del disagio, come risultante dall'elenco dell'articolo 80, comma 3, della legge regionale n. 68/2011, escludendo i Comuni che risultano con valori del disagio inferiori alla media regionale;
- procede all'esame delle domande dei comuni disposti nell'ordine del maggior valore del disagio e, se sussistono i presupposti, attribuisce il finanziamento al progetto indicato nella deliberazione di assunzione dell'anticipazione adottata dal consiglio comunale e resa esecutiva prima del termine per la presentazione della domanda. In caso di Comuni con identico valore del disagio, è data priorità all'ordine di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui risultino più richieste di anticipazione per progetti e residuino risorse disponibili si procede fino ad esaurimento delle richieste.

Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 93 della legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione n. 182/212, la struttura regionale competente assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa e con decreto del dirigente si provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del finanziamento. Le somme concesse devono essere restituite entro 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, senza alcun onere per interessi.

Il comune a cui è stata concessa l'anticipazione è tenuto ad effettuare il rimborso delle somme ricevute nei termini e con le modalità previste dal decreto di concessione. Se, decorso il termine per la restituzione, l'anticipazione concessa non è stata rimborsata, la struttura regionale competente in materia di entrate provvede al recupero della somma, anche mediante compensazione con altri importi dovuti a qualsiasi titolo al comune.

Nell'anno 2024, l'articolo 3 comma 2 della legge regionale 12 aprile 2024, n. 13, recante "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026", ha introdotto il comma 7 terdecies all'articolo 111 della l.r. 68/2011, prevedendo che "I comuni beneficiari del fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a), tenuti nell'anno 2024 alla restituzione ai sensi dell'articolo 93, comma 4, entro termini per essi non ancora scaduti, possono chiedere la proroga di tali termini fino a un massimo di sessanta mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, previa deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 267/2000. A tali procedure di rimborso non si applica quanto previsto dall'articolo 93, comma 6."

I comuni di Stazzema e Sambuca Pistoiese, beneficiari dei finanziamenti concessi con decreto dirigenziale n. 9585 del 18 maggio 2021, per i quali i termini di restituzione non erano ancora scaduti, hanno richiesto, e ottenuto, con decreto dirigenziale n.15114 del 25 giugno 2024, la proroga di 24 mesi rispetto alla scadenza prevista del 10 giugno 2024.

Pertanto, i comuni di Stazzema e Sambuca Pistoiese, sono tenuti alla restituzione entro il 10 giugno 2026 dei finanziamenti concessi a titolo di anticipazione delle spese progettuali di cui al fondo ex articolo 93 l.r 68/2011, rispettivamente per euro 130.000,00 Stazzema, ed euro 45.000,00 Sambuca Pistoiese.

## **2. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi**

Nell'anno 2024, è stato attivato un procedimento unico con decreto dirigenziale n. 23541 del 17 ottobre 2024, che ha fissato per i primi 133 comuni collocati utilmente nella graduatoria del disagio approvata con DGR 2 dicembre 2022, n.1429, il termine per la presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 93 comma 1 lettera a), al 25 novembre 2024.

Sono state presentate le domande di accesso al fondo di anticipazione da parte dei comuni di Anghiari e Minucciano.

Con decreto dirigenziale n. 27081 del 27 novembre 2024 è stata corrisposta la somma di euro 116.475,65, e i comuni a cui è stata concessa l'anticipazione si sono impegnati a restituire le somme ricevute entro 36 mesi dalla data di erogazione.

## Decreto dirigenziale n. 27081/2024 – Tabella degli interventi ammessi a contributo

<b>Comune</b>	<b>Intervento</b>	<b>Importo</b>
<b>Anghiari</b>	spese relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell'intervento "Nuovi percorsi di accesso alla città murata di Anghiari";	<b>€ 35.000,00</b>
<b>Minucciano</b>	<p>spese relative alla progettazione definitiva/esecutiva dei seguenti interventi:</p> <p>1. "Realizzazione di parcheggio nelle frazioni di Tintoria di Castagnola e Pieve san Lorenzo" - – spesa presunta intervento € 1.000.000,00 – preventivo progetto di fattibilità tecnico economica € 34.206,96;</p> <p>2. "Realizzazione del Giardino della Flora Montana a Carpinelli – Lavori di completamento interventi" – spesa presunta intervento € 230.000,00 – preventivo per progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo € 17.763,20;</p> <p>3. "Lavori di adeguamento funzionale del campo sportivo di Gorfigliano" – spesa presunta intervento € 430.425,00 – preventivo per progetto esecutivo € 29.505,49.</p>	<b>€ 81.475,65</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 116.475,65</b>

Anche nell'anno 2025, per i 133 comuni utilmente collocati nella graduatoria del disagio approvata con DGR n. 1429/2022, è stato attivato un unico procedimento di anticipazione con decreto dirigenziale n. 2564 del 10 febbraio 2025, e scadenza per la presentazione delle domande fissata al 5 maggio 2025.

Sono state presentate domande da parte dei comuni di Gavorrano, San Romano in Garfagnana, Fosciandora, Cinigiano e Molazzana.

Con decreto n. 11900 del 19 maggio 2025, sono state accolte le domande di contributo inviate dai comuni di San Romano in Garfagnana, Fosciandora e Molazzana, mentre non sono state ritenute ammissibili le domande di accesso al fondo dei comuni di Gavorrano e Cinigiano, per le seguenti motivazioni:

- il comune di Gavorrano non è stato ammesso a fruire dell'anticipazione in quanto per le spese richieste l'ente ha già ottenuto un finanziamento regionale di € 600.000,00 mediante il fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021/2027 previsto dall'accordo per la coesione sottoscritto tra Governo e Regione Toscana il 13 marzo 2024, e pertanto, a norma del punto 5.2 della DGR

n.182/2012, tali spese non sono ammissibili a finanziamento tramite accesso al fondo di rotazione ex articolo 93 l.r. 68/2011;

- il comune di Cinigiano, già beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 82 l.r. 68/2011 nell'anno 2022 non ha provveduto alla restituzione della somma finanziata entro la scadenza dei 36 mesi dall'erogazione (25 marzo 2025), prevista per legge dall'articolo 93, comma 4 della l.r. 68/2011.

Decreto n. 11900/2025, somme concesse:

Comune	Intervento	Importo
<b>San Romano in Garfagnana</b>	spese per la realizzazione di progettazione di FTE/esecutiva dell'Ampliamento del cimitero del Capoluogo;	<b>€ 38.040,00</b>
<b>Fosciandora</b>	spese relative al progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "Riqualificazione e rigenerazione del complesso urbano antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo in Migliano, da adibire a utilizzi sociali e turistici: co-housing per anziani autosufficienti e di supporto al turismo Lotto 2";	<b>€ 33.521,11</b>
<b>Molazzana</b>	spese per la redazione degli elaborati progettuali relativi alla redazione dei progetti elencati e disposti in ordine di priorità, come segue:  - lavori di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di immobile da destinare a scopi sociali nel capoluogo", costo di progettazione € 40.000,00;  - lavori di "Riqualificazione frazione di Montaltissimo: realizzazione di Piazza ed Area a verde pubblico", costo di progettazione € 20.000,00	<b>€ 60.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 131.561,11</b>

Tutti i comuni si sono impegnati a restituire le somme ricevute entro 36 mesi dalla data di erogazione.

Le risorse disponibili sui bilanci degli anni 2024 e 2025 erano rispettivamente pari a 239.775,36 per l'anno 2024, e 200.000,00 per l'anno 2025.

### 3. I contributi alle unioni di comuni

Il Fondo di anticipazione per favorire le progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani è stato istituito ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 93 della l.r. 68/2011. Il medesimo articolo dispone che le anticipazioni siano concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una

graduatoria decrescente del disagio elaborata tenuto conto della media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima, calcolata sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 3 dell'art. 80 della stessa legge.

La dotazione annua massima del Fondo è di 1 milione di euro e le anticipazioni per le spese ammissibili a finanziamento sono concesse alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali per la montagna per un importo massimo di 200.000,00 mila euro per intervento. La restituzione delle risorse è prevista entro trentasei mesi dalla concessione dell'anticipazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 13 febbraio 2012 sono state adottate le modalità di concessione del Fondo di anticipazione. La deliberazione stabilisce che sono ammesse a fruire dell'anticipazione sul Fondo le spese finalizzate:

- a) all'elaborazione e alla redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di opere pubbliche, come definiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.e.ii., nonché dalla normativa regolamentare di attuazione;
- b) alla realizzazione di opere pubbliche (l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera);
- c) all'elaborazione di studi di fattibilità, progetti, piani e programmi per interventi e servizi finalizzati allo sviluppo dei territori montani compresa l'elaborazione di atti relativi all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS).

Le domande di ammissione al Fondo devono essere redatte, a pena d'inammissibilità, utilizzando il modello predisposto dalla struttura regionale competente e trasmesse con modalità telematica alla Regione Toscana entro il 1° marzo, il 1° luglio o il 31 ottobre di ogni anno. Alla domanda di accesso al Fondo, sottoscritta dal presidente dell'unione di comuni, deve essere allegata documentazione idonea attestante l'avvenuta adozione da parte dell'organo competente, della deliberazione di richiesta dell'anticipazione con l'indicazione esplicita della somma richiesta, l'intervento proposto e il termine previsto, non superiore ai 36 mesi, per la restituzione dell'anticipazione. La deliberazione deve essere adottata ed essere esecutiva entro la data di trasmissione della richiesta di anticipazione alla Regione Toscana.

Sulla base della documentazione inviata, sono individuate con decreto dirigenziale le domande di accesso al Fondo ritenute ammissibili. Ad ogni scadenza temporale, le anticipazioni sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti l'accesso al Fondo in una graduatoria decrescente del disagio calcolata considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 3 dell'art. 80 della l.r n.68/2011.

Le domande non ammesse a finanziamento nell'anno di presentazione, causa indisponibilità delle risorse finanziarie, possono essere ripresentate nelle annualità successive del Fondo.

Entro 6 mesi dall'erogazione del finanziamento, l'ente ricevente l'anticipazione è obbligato a comunicare alla struttura regionale competente, pena revoca della stessa, l'avvenuto conferimento a professionista esterno o a personale interno dell'unione di comuni, dell'incarico professionale finalizzato alla redazione/elaborazione del progetto/studio ammesso a fruire dell'anticipazione.

L'unione di comuni risultante già beneficiaria di un'anticipazione in un procedimento precedente, che non abbia provveduto alla restituzione nei termini prestabiliti non è ammissibile all'anticipazione. Inoltre, nel caso in cui non siano state rimborsate dall'unione le anticipazioni percepite, nel termine di 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, la Regione Toscana avvia le procedure di recupero delle somme non restituite trattenendo gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti.

Negli anni 2024 e 2025 non sono state presentate domande di accesso al fondo per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani, e pertanto nessun finanziamento è stato erogato.



## **Parte Seconda: la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011**

### **1. Il quadro normativo**

La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) prevede, al capo I del titolo V, disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici.

La medesima legge individua i criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio mediante la definizione di un indicatore unitario tenuto conto dei seguenti elementi previsti all'articolo 80:

- a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
- b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
- c) minore dimensione demografica;
- d) minore densità demografica;
- e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
- g) minore tasso di attività;
- h) minore gettito per tributi locali;
- i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- j) minore diffusione di unità produttive locali.

La definizione dell'indicatore unitario del disagio viene effettuata dalla Giunta regionale sulla base dei dati elaborati dall'IRPET e previo parere della competente commissione consiliare e del CAL.

Con deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2012, n. 579, è stato definito l'indicatore unitario del disagio sulla base dei dati e del sistema di calcolo forniti dall'IRPET.

Sulla base dell'indicatore unitario la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.

La graduatoria viene aggiornata a partire dall'anno 2014 con cadenza triennale.

La Giunta regionale ha provveduto da ultimo all'aggiornamento triennale della graduatoria generale del disagio, con la deliberazione 15 dicembre 2025 n. 1646, tale graduatoria che ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026 (così come previsto al comma 4 dell'articolo 80 della l.r. 68/2011), resterà in vigore sino al 31 dicembre 2028. I procedimenti di concessione dei contributi degli anni 2024 e 2025 si sono svolti in vigenza della graduatoria approvata nell'anno 2023, con deliberazione

della Giunta regionale 12 dicembre 2022, n.1429, vigente sino al 31 dicembre 2025.

L'articolo 82, comma 1, della l.r. n. 68/2011, prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella suddetta graduatoria generale del disagio e che esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte, almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle individuate all'articolo 14, comma 27 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010. In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011.

Si elencano di seguito le funzioni incentivabili:

Articolo 14, comma 27 d.l. 78/2010

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l-bis) servizi in materia statistica.

Nell'anno 2024, l'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, individuava le seguenti funzioni:

- 1) sportello unico delle attività produttive;
- 2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a decorrere dall'anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia la costituzione dell'ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- 3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne

costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;

- 4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;

4 bis) centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture;

Nell'anno 2025 l'articolo 90, comma 1, lettera b), dopo l'ultima modifica della l.r. 68/2011, intervenuta con la l.r. 18 giugno 2025, n. 31, art. 8 stabilisce di considerare oltre alle funzioni già rilevanti per l'anno 2024 anche le seguenti funzioni:

4 quater) sportello unico per l'edilizia (SUE);

4 quinquies) gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Inoltre, la medesima modifica normativa ha stabilito al comma 4 ter) che a decorrere dal 2026 non si applica il n. 4), e sono considerate distintamente le seguenti funzioni:

- a) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
- b) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;

Il contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 non è revocabile ed è concesso in misura identica a ciascun comune fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, i piccoli comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare in via prioritaria le risorse concesse per le seguenti finalità:

- 1) per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato;
- 2) per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione all'esercizio di cui al punto 1);
- 3) per le spese di gestione degli uffici di sportello (per servizi di informazione, ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che riguardano imprese e cittadini nei casi di esercizio associato di funzioni comunali);
- 4) per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati;
- 5) per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio.

Si ricorda, che l'articolo 82 della l.r. 68/2011, prevede che l'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

- a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;

b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;

c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;

d) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che a essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l'ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro.

Le funzioni esercitate dalle unioni di comuni per i piccoli comuni potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 sono soggette a verifica di effettività in occasione della verifica biennale ed eventualmente su richiesta dell'unione (così come puntualmente stabilito all'articolo 91 comma 7, della l.r. 68/2011). Nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell'unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive. Per effetto di detta disposizione, nell'anno 2025, in presenza di previsione statutaria, sono state considerate le ulteriori funzioni: sportello unico per l'edilizia (SUE); gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82, introdotte dall'articolo 7 della l.r. 31/2025.

Il contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è altresì attribuito, in caso di fusione o di incorporazione di comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione nel caso in cui sia coinvolto un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, tenuto conto del comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione, ai sensi dell'art. 65 della l.r. 68/2011.

## **2. La disciplina approvata dalla Giunta regionale**

L'articolo 82 della l.r. 68/2011, prevede la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di disagio, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con deliberazione 27 marzo 2017, n. 272, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 884, ha approvato i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio disponendo che il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi è stabilito con decreto del dirigente del settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali.

Alla data di avvio del procedimento stabilito con decreto del dirigente responsabile, il comune beneficiario del contributo deve possedere i requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla struttura regionale competente sugli atti trasmessi dai comuni e dall'unione di appartenenza (atti costitutivi, statuti, modifiche statutarie ecc...), compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che prevedono un termine certo di esercizio, e sulla base degli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana alla data dell'avvio del procedimento di concessione.

Il decreto di concessione dei contributi è adottato dal dirigente responsabile in esito alla seguente procedura:

- sulla base della graduatoria del disagio vigente, si provvede a individuare un elenco di comuni potenzialmente beneficiari del contributo tenuto conto dei comuni derivanti da fusione inclusi nella suddetta graduatoria, escludendo i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e considerando solo i comuni che esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle precedentemente elencate (ad eccezione dei comuni di Capraia e Isola e Isola del Giglio<sup>20</sup>);

- se dagli atti non risultano sussistenti i requisiti di ammissibilità, entro venti giorni successivi alla data di avvio del procedimento, sono comunicati al comune interessato i motivi di inammissibilità, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, la struttura regionale competente non ammette a contributo i comuni che risultano non avere inviato la documentazione, o che l'hanno inviata oltre il termine, o che hanno inviato documentazione insufficiente a comprovare, alla data dell'avvio del procedimento, il completo raggiungimento dei requisiti di ammissibilità.

- non è ammesso a contributo il comune che per effetto delle attività di verifica di effettività svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, risulta non possedere i requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della legge regionale medesima.

Nel decreto di concessione dei contributi sono determinate le risorse da assegnare ad ogni singolo comune ammissibile al contributo e viene dato atto nelle motivazioni della non ammissibilità a contributo.

### **3. I procedimenti di concessione dei contributi e i contributi concessi**

#### **Contributo annuale anno 2024**

Conformemente a quanto stabilito al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 272/2017, con decreto dirigenziale n.13721 del 12-06-2024, è stato fissato al 1° ottobre 2024 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi.

Sulla base della graduatoria del disagio vigente al 1° gennaio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2023), approvata con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2022, n.1429, con i criteri stabiliti dall'articolo 82, comma 2, lettere c) e c bis) della l.r. 68/2011, nell'anno 2024 sono stati concessi con decreto dirigenziale n. 23866 del 23 ottobre 2024, contributi per complessivi euro 899.999,92.

L'ufficio competente ha eseguito l'istruttoria per la concessione dei contributi sulla base delle verifiche di effettività svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024, e sulla base degli statuti vigenti delle unioni, considerando anche le nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, con i modi e i tempi previsti al comma 7 del medesimo articolo: *“l'esercizio effettivo delle funzioni che l'unione esercita per conto dei comuni*

20 Comuni non obbligati all'esercizio obbligatorio in forma associata, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, in ragione della specificità insulare del territorio dell'intero comune.

*potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, è accertato d'ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell'unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di concessione del contributo dell'articolo 82, quando si tratta di accertare l'effettività dell'esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo. “*

Il contributo è stato assegnato a cinquantasei piccoli comuni, dei quali, cinquantaquattro hanno ricevuto un contributo pari ad euro 15.517,24 ciascuno (compresi i comuni di Abetone Cutigliano, Castelfranco Piandiscò, Crespina Lorenzana, Pratovecchio Stia, San Marcello Piteglio ai quali il contributo deve essere concesso ai sensi dell'articolo 65, e per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto i suddetti comuni sono stati istituiti con legge regionale, per fusione), mentre i comuni di Fabbriche di Vergemoli e Sillano Giuncugnano hanno percepito ciascuno la somma di euro 31.034,48, in quanto ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, entrambi i comuni partecipanti alla fusione erano comuni facenti parte della graduatoria del disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione. Si fa presente infatti, che in base alla normativa vigente, il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento, ad eccezione dei comuni, ai quali è corrisposta la misura multipla del contributo, ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, se entrambi i comuni partecipanti alla fusione erano comuni facenti parte della graduatoria del disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione.

Nel medesimo decreto si è dato atto delle motivazioni per cui non sono stati concessi i contributi di cui all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 ai comuni potenzialmente beneficiari di Castelnuovo di Val di Cecina, Cinigiano, Sassetta, Vagli Sotto, in quanto non facenti parte di unioni, e Stazzema, in quanto il comune esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte (Unione dei comuni della Versilia) solo quattro funzioni anziché almeno 5 come richiesto dalla norma di legge. Si segnala che al Comune di Capraia Isola è stato concesso il contributo, per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 3 dell'allegato A alla DGR 272/2017, in quanto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della l.r. 68/2011, il comune, in ragione della specificità insulare dell'intero territorio, non è obbligato a partecipare alle Unioni di comuni, a norma dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Di seguito l'elenco dei comuni beneficiari del contributo:

Allegato A al decreto dirigenziale n. 23866/2024 - Comuni destinatari del contributo

Abetone Cutigliano	Filattiera	San Casciano dei Bagni
Badia Tedalda	Fosciandora	San Godenzo
Bagnone	Londa	San Romano in Garfagnana
Camporgiano	Marradi	San Marcello Piteglio
Capraia Isola	Minucciano	Santa Fiora
Caprese Michelangelo	Molazzana	Seggiano

Careggine	Montemignaio	Semproniano
Casola in Lunigiana	Monterotondo Marittimo	Sestino
Castel San Niccolò	Monteverdi Marittimo	Sorano
Castelfranco Piandiscò	Montecatini Val di Cecina	Sillano Giuncugnano
Castell'Azzara	Monticiano	Talla
Castiglione di Garfagnana	Montieri	Tresana
Castiglione d'Orcia	Mulazzo	Villa Collemantina
Cetona	Ortignano Raggiolo	Zeri
Chianni	Palazzuolo sul Senio	
Chitignano	Piazza al Serchio	
Chiusdino	Pieve Fosciana	
Chiusi della Verna	Pratovecchio Stia	
Comano	Radicofani	
Crespina Lorenzana	Roccalbegna	
Fabbriche di Vergemoli	Sambuca Pistoiese	

### **Contributo annuale anno 2025**

Per l'annualità 2025, secondo quanto stabilito al punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 272/2017, con decreto dirigenziale 8 aprile 2025 n.7921, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi.

Con decreto dirigenziale 22 ottobre 2025, n. 22830, sulla base della vigente graduatoria del disagio, approvata con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2022, n. 1429, e con i criteri stabiliti dall'articolo 82, comma 2, lettere c) e c bis) della l.r. 68/2011, nell'anno 2025 sono stati concessi contributi a cinquantasette comuni, per un totale di euro 899.999,59.

Nell'anno 2025, l'ufficio competente ha eseguito l'istruttoria per la concessione dei contributi sulla base degli esiti delle verifiche di effettività svolte ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024, e sugli esiti delle verifiche di effettività svolte su richiesta da parte delle Unioni di comuni nell'anno 2025. (In particolare è stata svolta la verifica di effettività a richiesta per la funzione paesaggistica, poiché molte Unioni di comuni hanno voluto adeguarsi alla modifica introdotta all'articolo 90 comma 1, lett.b) 2 l.r. 68/2011, da parte della l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 55. secondo cui a decorrere dall'anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia la costituzione dell'ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.)

L'allegato A al decreto n. 22830/2025, riporta l'elenco dei cinquantasette comuni destinatari del contributo e le somme corrisposte per un totale di euro 899.999,959.

Cinquantacinque comuni hanno percepito singolarmente la somma di euro 15.254,23, mentre ai comuni di Fabbriche di Vergemoli e Sillano Giuncugnano è stata corrisposta la somma di euro 30.508,47 ciascuno.

Allegato A al decreto n. 22830/2025 - Comuni destinatari del contributo

Abetone Cutigliano	Filattiera	San Casciano dei Bagni
Badia Tedalda	Fosciandora	San Godenzo
Bagnone	Londa	San Romano in Garfagnana
Camporgiano	Marradi	San Marcello Piteglio
Capraia Isola	Minucciano	Santa Fiora
Caprese Michelangelo	Molazzana	Seggiano
Casola in Lunigiana	Montemignao	Semproniano
Careggine	Monterotondo Marittimo	Sestino
Castel San Niccolò	Monteverdi Marittimo	Sorano
Castelfranco Piandiscò	Montecatini Val di Cecina	Sillano Giuncugnano
Castell'Azzara	Monticiano	Stazzema
Castiglione di Garfagnana	Montieri	Talla
Castiglione d'Orcia	Mulazzo	Tresana
Cetona	Ortignano Raggiolo	Villa Collemandina
Chianni	Palazzuolo sul Senio	Zeri
Chitignano	Piazza al Serchio	
Chiusdino	Pieve Fosciana	
Chiusi della Verna	Pratovecchio Stia	
Comano	Radicofani	
Crespina Lorenzana	Roccalbegna	
Fabbriche di Vergemoli	Sambuca Pistoiese	

Nell'allegato B al decreto n. 22830/2025, si è dato atto, per ogni comune potenzialmente beneficiario del contributo, delle funzioni rilevanti indicate dallo statuto dell'unione di



appartenenza, e riassuntivamente, del numero delle funzioni che risultano esercitate, e che sono state considerate ai fini della concessione del contributo, comprese quelle che non sono oggetto di verifica per disposizione di legge. Inoltre, sulla base degli esiti dell'istruttoria, si è dato atto della mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo di Castelnuovo Val di Cecina, Cinigiano, Santa Luce, Vagli Sotto e Villa Basilica, in quanto non facenti parte di alcuna Unione di comuni. Si segnala che al Comune di Capraia Isola è stato concesso il contributo, per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 3 dell'allegato A alla DGR 272/2017, in quanto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della l.r. 68/2011, il comune, in ragione della specificità insulare dell'intero territorio, non è obbligato a partecipare alle Unioni di comuni, a norma dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Nell'anno 2025, per effetto della l.r. 24 dicembre 2024, n. 59, è stata introdotta una nuova misura in favore dei piccoli comuni in situazione di maggior disagio di cui alla graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2022, n. 1429.

L'articolo 8 della l.r. 59/2024, ha previsto che alla data di entrata in vigore della legge, a ciascuno dei comuni che risultino classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è concesso un contributo di euro 100.000,00 per l'anno 2025, aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dall'articolo 82, comma 2, della medesima l.r. 68/2011, e che, nel caso in cui nelle prime tre posizioni della graduatoria generale vi siano più comuni con identico valore dell'indicatore unitario del disagio, il contributo è concesso a quello, fra gli enti con identico indicatore, che ha meno residenti, in base all'ultimo censimento della popolazione.

In adempimento a quanto previsto dalla legge n. 59/2024, con decreto dirigenziale n. 21304 del 6 ottobre 2025 è stato concesso un contributo aggiuntivo ai comuni disagiati di Zeri, Sambuca Pistoiese e Careggine, pari ad euro 100.000,00 ciascuno.

## **Sintesi**

La Giunta Regionale negli anni 2024/2025 ha concesso ai piccoli comuni toscani in situazione di maggiore disagio ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, contributi per complessivi euro 1.799.999,51, a queste risorse erogate sulla base dell'articolo 82 della legge regionale 68/2011, nell'anno 2025 si aggiungono le risorse erogate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 59/2024 per i comuni di Zeri, Sambuca Pistoiese e Careggine, pari a complessivi euro 300.000,00.

Prendendo come riferimento l'ultimo anno di concessione dei contributi, 2025, possiamo osservare che:

- sui cinquantasette comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, ad eccezione dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Cinigiano, Santa Luce, Vagli Sotto e Villa Basilica, non facenti parte di Unione di Comuni, hanno ottenuto il contributo nell'anno 2025 sette comuni, Sillano Giuncugnano, Fabbrie di Vergemoli, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Pratovecchio Stia, Crespina Lorenzana e Castelfranco Piandiscò, in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 65 della l.r. 68/2011, e tra questi, i comuni di Sillano Giuncugnano, Fabbrie di Vergemoli, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Castelfranco Piandiscò, fanno parte di unioni di comuni;

- al Comune di Capraia Isola è stato concesso il contributo, per effetto dell'articolo 54, comma 2, della legge regionale n. 68/2011;

- il comune di Stazzema, facente parte dell'Unione dei Comuni della Versilia, ha ottenuto per la prima volta nell'anno 2025 il contributo dell'articolo 82 l.r. 68/2011, in quanto sulla base dello statuto vigente dell'unione risulta svolgere mediante l'unione di appartenenza almeno cinque funzioni.

Si ricorda, infatti, che per ottenere i contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, i piccoli comuni devono svolgere mediante l'unione di appartenenza, almeno cinque funzioni, di queste, quattro sono di norma coincidenti con le funzioni che l'unione esercita per tutti i comuni.

L'elenco delle funzioni incentivabili di cui all'articolo 90 comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011, a cui rimanda l'articolo 82, è stato innovato per gli anni 2024 e 2025, introducendo ulteriori funzioni:

- a decorrere dall'anno 2024 la “centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture”;

- a partire dall'anno 2025, lo “sportello unico per l'edilizia (SUE)”, e la “gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)”.

Considerando che i piccoli comuni svolgono in unione mediamente 7 funzioni associate, partendo da un numero minimo di 5 funzioni esercitate da 4 comuni (tenendo conto anche della funzione del “catasto”, non verificata norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024 ma valida ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per la concessione del contributo), fino ad un massimo di 10 funzioni esercitate da 6 comuni, si riportano di seguito le funzioni maggiormente conferite all'unione di appartenenza da parte dei comuni beneficiari del contributo:

a) “sportello unico delle attività produttive” (49 comuni);

b) “servizi in materia statistica” (49 comuni);

c) “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” (48 comuni);

d) “catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dalla stato dalla normativa vigente” (46 comuni);

e) “procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, e procedimenti amministrativi per il rilascio autorizzazione paesaggistica ” (38 comuni);

f) centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture (30 comuni);

g) gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) (26 comuni);

h) “polizia municipale e amministrativa” (25 comuni);

i) “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale” (22 comuni);

j) “piano strutturale intercomunale” (16 comuni);

k) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” (9 comuni);

l) “edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici” (7 comuni);

m) “gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale” (7 comuni).

Facendo un confronto, rispetto all’anno 2023, nell’anno 2025, per effetto della modifica normativa introdotta dalla l.r. 18 giugno 2025, n. 31, all’articolo 90, comma 1, lettera b) si è alzata di una unità la media complessiva delle funzioni svolte dalle unioni. Inoltre, la funzione “gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)”, ammessa a contributo per il primo anno, risulta svolta da statuto per 26 comuni su 57. Tale funzione tuttavia non è stata verificata, dovremo attendere le verifiche biennali ai sensi dell’articolo 91 l.r. 68/2011, nell’anno 2026, per stabilire l’effettivo esercizio della funzione.

### Parte Terza: Le unioni di comuni

#### UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

L'Unione Colli Marittimi Pisani è stata costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella.

Ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 6 dello statuto dell'unione, i comuni di Casale Marittimo e di Guardistallo sono receduti, dalla stessa, dal 1 luglio 2016.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 15 del 9 aprile 2025, supplemento n. 85, entrato in vigore il 23 marzo 2025.

Le funzioni statutarie, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 7 del 14 febbraio 2018, supplemento n. 29, rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024 sono:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° luglio 2014	I verifica 13 maggio 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Piano strutturale intercomunale	1° luglio 2014	I verifica 13 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia di statistica	14 ottobre 2016	I verifica 13 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	6 luglio 2017	I verifica 13 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>

Nell'anno 2025, sono state trasmesse le seguenti deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento dell'Unione adottate dall'Unione Colli Marittimi Pisani e dai comuni che ne fanno parte:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 31/07/2025: Delibere di Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2025 del Comune di Riparbella, n. 29 del 29/07/2025 del Comune di Castellina Marittima e n. 23 del 29/07/2025 del Comune di Montescudaio aventi ad oggetto "Scioglimento dell'Unione Colli Marittimi Pisani". Presa d'atto;
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Riparbella n. 21 del 30/07/2025: Scioglimento dell'Unione Colli Marittimi Pisani;
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castellina Marittima n. 29 del 29/07/2025: Scioglimento dell'Unione Colli Marittimi Pisani;
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Montescudaio n. 23 del 29/07/2025: Scioglimento dell'Unione Colli Marittimi Pisani.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della l.r. 68/2011, che stabilisce che "i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento", nell'anno 2025 all'Unione Colli Marittimi Pisani non sono stati concessi i contributi di cui allo stesso articolo.

## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

L'Unione comunale del Chianti Fiorentino è stata costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa. Il comune di San Casciano in Val di Pesa ha aderito all'unione nel 2012, il comune di Greve in Chianti dal 18 aprile 2016. Per effetto della legge regionale 26 novembre 2018, n. 63, "Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa", il comune di Barberino Tavarnelle continua a far parte dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino al posto dei comuni originari.

Lo statuto vigente, pubblicato sul BURT parte seconda n. 42 del 16 ottobre 2024, supplemento n. 255, è entrato in vigore il 27 settembre 2024.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
servizi in materia statistica	18 aprile 2016	17 e 18 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, gestione delle risorse umane	1° gennaio 2021	17 e 18 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° ottobre 2016	I verifica 18 giugno 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 11 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
polizia municipale e polizia amministrativa locale.	1° gennaio 2017	I verifica 17 giugno 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica Elementi integrativi trasmessi entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	3 maggio 2021	I verifica 17 e 18 giugno 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 11 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° gennaio 2025	4 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	18 aprile 2016	2024 <b>ESITO NEGATIVO</b>	
		30 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
Ced – sistemi informativi	11 febbraio 2022	<b>NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON VERIFICATA</b>	

Rispetto alle funzioni rilevanti nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, nell'anno 2024 la funzione “Centrale unica di committenza” non è stata considerata nel procedimento in quanto l'unione di comuni aveva conseguito la qualificazione quale centrale di committenza per “lavori” e “servizi e forniture” in data 2 luglio 2024, oltre il termine del 1° luglio 2024 richiesto dall'articolo 111, comma 7 duodecies, della l.r. 68/2011. Per tale funzione l'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025, con esito positivo.

Per quanto attiene alle funzioni in materia paesaggistica, nell'anno 2024 la funzione è stata considerata in ragione dell'esercizio da parte dell'unione delle attività inerenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; la restante attività relativa ai “pareri in materia paesaggistica” è stata attivata a fa data dal 1° gennaio 2025 e verificata su richiesta dell'unione di comuni nel 2025 con esito positivo. Ciò ha consentito di considerare la funzione in materia paesaggistica nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, tenuto conto che dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio.

Nell'anno 2024 la funzione “Ced – sistemi informativi” non era rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90<sup>21</sup>. Lo è divenuta nel 2025 ma non è risultata ammissibile in quanto non verificata.

---

21 E' stata introdotta con la l.r. 31/2025 la funzione “gestione sistemi informatici dei comuni”

## UNIONE COMUNI GARFAGNANA

L'Unione Comuni Garfagnana è stata costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione in Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemandina.

Per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli", il Comune di Vergemoli ha cessato di far parte dell'Unione Comuni Garfagnana a far data dal 1° gennaio 2014.

I comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli hanno aderito all'Unione Comuni Garfagnana a far data dal 11 novembre 2014.

Per effetto della legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, "Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano", il Comune di Sillano Giuncugnano ha continuato a far parte dell'Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2015.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 25 del 19 giugno 2024, supplemento n. 149, entrato in vigore il 6 giugno 2024.

Le funzioni statutarie dell'unione, in vigenza dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 21 del 25 maggio 2022, supplemento n. 85, rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024 sono:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° gennaio 2015	I verifica 11 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° ottobre 2017	I verifica 11 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Sportello unico attività produttive (SUAP)	1° gennaio 2015	I verifica 11 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>



Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 65/2014	1° gennaio 2016	I verifica 11 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia di statistica	1° gennaio 2015	I verifica 12 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale	27 febbraio 2022	I verifica 11 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	1° gennaio 2019	I verifica 12 marzo 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
Servizio procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per l'Unione ed i Comuni componenti	6 marzo 2024		<b>ESITO POSITIVO</b>

La verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC, a seguito della quale risulta che l'Unione ha conseguito la qualificazione per lavori, servizi e forniture in data 24 giugno 2024.

L'Unione di Comuni Garfagnana ha presentato richiesta, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011, per la verifica dell'esercizio associato della funzione "procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica", attivata per la prima volta il 6 giugno 2024, con l'entrata in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 25 del 19 giugno 2024, supplemento n. 149.

Le funzioni statutarie dell'unione rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 includono, oltre a quelle indicate per il 2024:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Autorizzazioni in materia paesaggistica	6 giugno 2024	I verifica 12 maggio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi informativi e telematici	23 dicembre 2011	<b>NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON VERIFICATA</b>	

Nell'anno 2025 viene considerata valida per l'accesso al contributo anche la funzione "sistemi informativi dei comuni". Tale funzione non è, tuttavia, risultata ammissibile per la concessione del contributo dell'articolo 90 dell'anno 2025 in quanto non verificata

Ai sensi dell'articolo 65 della medesima legge regionale, il contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 spetta inoltre ai comuni istituiti a seguito di una fusione o incorporazione che abbia coinvolto almeno un comune tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 e rientrante nella graduatoria del disagio vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o incorporazione. In particolare, per l'Unione Comuni Garfagnana rientrano in questa casistica:

- il Comune di Fabbrie di Vergemoli, istituito con legge regionale del 30 luglio 2013, n. 43 per fusione dei comuni di Fabbrie di Vallico e di Vergemoli, per i comuni estinti di Fabbrie di Vallico e Vergemoli;
- il Comune di Sillano Giuncugnano, istituito con legge regionale del 24 novembre 2014, n. 71 per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, per i comuni estinti di Sillano e Giuncugnano.

Pertanto, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 negli anni 2024 e 2025 sono: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fabbrie di Vergemoli, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina.

Per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nelle precedenti tabelle**, vengono prese in considerazione anche:

- la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024. Per tale funzione, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- la funzione "servizi informativi e telematici", non sottoposta a verifica. Tale funzione è stata considerata valida per il raggiungimento del numero minimo di funzioni per la concessione del contributo nell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 82, comma 6 bis, della l.r. 68/2011.

## UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia è stata costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia.

Lo statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 9 del 28 febbraio 2018, supplemento n. 38 è entrato in vigore il 21 gennaio 2018.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
sportello unico attività produttive (SUAP)	1° gennaio 2012	3-4 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	2 febbraio 2015	3-4 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo in materia paesaggistica	2 febbraio 2015	I verifica 3-4 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 5 settembre 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		25 maggio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
servizi in materia statistica	1° gennaio 2012	3-4 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
polizia municipale e polizia amministrativa locale	1° gennaio 2012	3-4 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° gennaio 2012	I verifica 3 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 5 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore	21 gennaio 2018	I verifica 3 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 5 settembre 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
Centrale Unica di committenza per lavori, servizi e forniture	2 febbraio 2015	2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
Servizi informatici e telematici	2013	<b>NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON VERIFICATA</b>	

Per quanto attiene alle funzioni in materia paesaggistica, nell'anno 2024 la funzione è stata considerata in ragione dell'effettivo esercizio da parte dell'unione delle attività inerenti ai "pareri in materia paesaggistica". L'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025 per l'attività dell'ufficio cui compete il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La verifica ha avuto esito positivo e ciò ha consentito di considerare la funzione in materia paesaggistica nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, tenuto conto che dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio.

Nell'anno 2024 la funzione "Servizi informatici e telematici" non era rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90<sup>22</sup>. Lo è divenuta nel 2025 ma non è risultata ammissibile in quanto non verificata.

I piccoli comuni in situazione di maggior disagio facenti parte dell'unione dei comuni che hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 nel 2024 e nel 2025 sono i comuni di Castiglione d'Orcia e Radicofani. Per entrambi i comuni per l'accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nella precedente tabella**, è stata presa in considerazione anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo. Per tale funzione, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia. Per i piccoli comuni è stata considerata nell'anno 2025 anche la funzione "servizi informatici e telematici", sebbene non sottoposta a verifica, in quanto l'articolo 82, comma 6 bis, consente di considerare nel procedimento di concessione dei contributi nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.

---

22 E' stata introdotta con la l.r. 31/2025 la funzione "gestione sistemi informatici dei comuni"

## UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

L'ente associativo denominato Circondario dell'Empolese Valdelsa, istituito con legge regionale 29 maggio 1997, n. 38, è stato riconosciuto ad ogni effetto anche quale unione di comuni dall'articolo 52 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

**L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa è costituita dai comuni di** Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 6 del 5 febbraio 2025, supplemento n. 31 ed è entrato in vigore il 21 dicembre 2024.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	31 dicembre 2012	10, 11 e 12 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
polizia municipale e polizia amministrativa locale	31 dicembre 2012		
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° ottobre 2017		
servizi in materia statistica	30 settembre 2016		
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	31 dicembre 2012	10 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
Ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo in materia paesaggistica	21 dicembre 2024	10 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Nell'anno 2024 lo statuto vigente per il procedimento di concessione dei contributi era stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, supplemento n. 142, in vigore dal 1° ottobre 2017. Per quanto attiene alle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi nell'anno 2024, nell'anno 2024 la funzione in materia paesaggistica è stata considerata in ragione dell'esercizio da parte dell'unione delle attività inerenti i "pareri in materia paesaggistica"; la restante attività relativa all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata attivata a far data dal 21 dicembre 2024 e verificata su richiesta dell'unione di comuni nel 2025 con esito positivo. Ciò ha consentito di considerare la funzione in materia paesaggistica nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, tenuto conto che dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio.

## UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

L'Unione dei Comuni del Pratomagno è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò. Per effetto della legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, "Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò", il comune di Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno al posto dei comuni originari.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT parte seconda, n. 8 del 19 febbraio 2025, supplemento n. 41, come integrato per data di entrata in vigore con pubblicazione sul BURT parte seconda n. 10 del 5 marzo 2025, ed è entrato in vigore il 17 febbraio 2025.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	31 ottobre 2008	27 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
sportello unico attività produttive (SUAP)	31 ottobre 2008	27 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
servizi in materia statistica	1° settembre 2015	27 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° gennaio 2023	27 e 30 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	17 febbraio 2025	I verifica 5 giugno 2025	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 11 settembre 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	18 gennaio 2015	2024 <b>ESITO NEGATIVO</b>	
		30 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Nell'anno 2024 lo statuto vigente per il procedimento di concessione dei contributi era stato pubblicato sul BURT parte seconda, n. 3 del 18 gennaio 2023, supplemento n. 11, ed era entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Per quanto attiene alle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi nell'anno 2024, la funzione in materia paesaggistica è stata considerata in ragione dell'esercizio da parte dell'unione delle attività inerenti i "pareri in materia paesaggistica"; la restante attività relativa all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata attivata a far data dal 17 febbraio 2025 e verificata su richiesta dell'unione di comuni nel 2025 con esito positivo. Ciò ha consentito di considerare la funzione in materia paesaggistica nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, tenuto conto che dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio.

Per quanto attiene alla funzione "Centrale unica di committenza", nell'anno 2024 la funzione non è stata considerata nel procedimento in quanto alla data del 1° luglio 2024 risultava che l'unione di comuni aveva conseguito la qualificazione quale centrale di committenza per "servizi e forniture" in data 27 giugno 2024 ma non risultava qualificata per "lavori". Per tale funzione l'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025, con esito positivo.

Non fanno parte dell'unione piccoli comuni in situazione di disagio, potenzialmente beneficiari del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Ai fini della concessione dei contributi dell'art. 82 della l.r. 68/2011 vengono considerati i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'art. 65 della medesima legge regionale, in quanto in caso di fusione o incorporazione che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'art. 82, e rientranti nella graduatoria del disagio vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o incorporazione, il contributo di cui al medesimo articolo spetta al comune risultante dalla fusione o incorporazione. In particolare viene considerato il comune di Castelfranco Piandiscò, istituito con legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e di Pian di Scò, in luogo del comune di Castelfranco di Sopra.



## UNIONE DI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO

L'Unione di comuni della Val di Bisenzio è stata costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 14 del 2 aprile 2025, Supplemento n. 79, entrato in vigore dal 16 febbraio 2025.

Nell'anno 2024, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT, Parte Seconda n. 8 del 21 febbraio 2024, Supplemento n. 40, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Data di attivazione per tutti i comuni	Data verifica	Esito della verifica
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	21 ottobre 2011	28 e 29 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	1° ottobre 2012		
Sportello unico delle attività produttive	21 ottobre 2011		
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	21 ottobre 2011		
Piano strutturale intercomunale	6 luglio 2018		
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica (commissione paesaggistica)	1° marzo 2024		

Per il procedimento di concessione dell'anno 2025, oltre alle funzioni considerate nell'annualità 2024, di cui alla tabella precedente, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 14 del 2 aprile 2025, Supplemento n. 79, è stata oggetto di verifica per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, anche la seguente funzione:

Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Data di attivazione per tutti i comuni	Data verifica	Esito della verifica
Autorizzazioni in materia paesaggistica	16 febbraio 2025	11 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Invece non è stata oggetto di verifica la funzione "Centro informativo unico ed ufficio per la transizione al digitale".

## UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

L'Unione dei Comuni della Val di Merse è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.

Ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 47 dello statuto dell'unione, il Comune di Radicondoli è receduto dall'unione a far data dal 9 maggio 2014.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 11 del 12 marzo 2025, supplemento n. 63, entrato in vigore il 1° marzo 2025.

Le funzioni statutarie, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT – parte seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, supplemento n. 90, modificato dal BURT – parte seconda, n. 26 del 27 giugno 2018, rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024 sono:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di pubblici uffici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale	31 dicembre 2013	I verifica 16 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	31 dicembre 2013	I verifica 16 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>

Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore	31 dicembre 2013	I verifica 16 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° dicembre 2008	I verifica 15 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	1° dicembre 2008	I verifica 15-16 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Sportello unico delle attività produttive (SUAP)	1° dicembre 2008	I verifica 15 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	30 aprile 2009	I verifica 15 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, costituzione dell'ufficio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	9 giugno 2018	I verifica 15 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Centrale di committenza	14 novembre 2012		<b>ESITO POSITIVO</b>

La verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione di Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato

da ANAC, a seguito della quale risulta che l'Unione ha conseguito la qualificazione per lavori in data 19 aprile 2024 e per servizi e forniture in data 7 maggio 2024.

L'Unione dei Comuni della Val di Merse ha presentato richiesta, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011, per la verifica dell'esercizio associato della funzione "pareri in materia paesaggistica", attivata per la prima volta il 1° marzo 2025, con l'entrata in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 11 del 12 marzo 2025, supplemento n. 63.

Le funzioni statutarie dell'unione rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 includono, oltre a quelle indicate per il 2024:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° marzo 2025	I verifica 26 maggio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
Funzioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	31 dicembre 2013	<b>NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON VERIFICATA</b>	

Nell'anno 2025 viene considerata valida per l'accesso al contributo anche la funzione "sistemi informativi dei comuni". Tale funzione non è, tuttavia, risultata ammissibile per la concessione del contributo dell'articolo 90 dell'anno 2025 in quanto non verificata.

I comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 negli anni 2024 e 2025 sono: Chiusdino, Monticiano.

Per questi comuni, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nelle precedenti tabelle**, vengono prese in considerazione anche:

- la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024. Per tale funzione, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- le "funzioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", non sottoposte a verifica. Tale funzione è stata considerata valida per il raggiungimento del numero minimo di funzioni per la concessione del contributo nell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 82, comma 6 bis, della l.r. 68/2011.

## UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

L'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è stata costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico.

Per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli", il Comune di Fabbriche di Vallico ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio dal 1° gennaio 2014.

I comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia hanno aderito all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio dal 13 dicembre 2014.

Lo statuto vigente è pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 11 del 12 marzo 2025, supplemento n. 62, entrato in vigore il 1° marzo 2025.

Le funzioni statutarie, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 18 del 5 maggio 2021, supplemento n. 77, rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024 sono:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	13 dicembre 2014	I verifica 6 maggio 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia di statistica	24 luglio 2015	I verifica 6 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. 65/2014	22 agosto 2016	I verifica 6 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>

Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° maggio 2017	I verifica 6 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Centrale unica di committenza	11 ottobre 2020		<b>ESITO POSITIVO</b>

La verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC, a seguito della quale risulta che l'Unione ha conseguito la qualificazione per lavori, servizi e forniture in data 17 maggio 2024.

L'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha presentato richiesta, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011, per la verifica dell'esercizio associato della funzione "autorizzazioni in materia paesaggistica", attivata per la prima volta il 1° marzo 2025, con l'entrata in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 11 del 12 marzo 2025, supplemento n. 62. A seguito della verifica effettuata, le funzioni statutarie dell'unione rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 includono, oltre a quelle indicate per il 2024:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Autorizzazioni in materia paesaggistica	1° marzo 2025	I verifica 19 maggio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

L'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana è stata costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano. Il comune di Cinigiano è receduto dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana dal 1° gennaio 2016.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT, parte seconda, n. 23 del 9 giugno 2021, supplemento n. 110 ed è entrato in vigore dal 28 maggio 2021.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, piano strutturale intercomunale	1° gennaio 2014	8 e 9 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
sportello unico attività produttive (SUAP)	1° gennaio 2012	8 e 9 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica	1° gennaio 2014	8 e 9 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	1° febbraio 2024	8 e 9 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	1° gennaio 2014	8 maggio 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° gennaio 2012	I verifica 9 maggio 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		Elementi integrativi trasmessi in data 7 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>

edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore	1° agosto 2012	I verifica 8 maggio 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 10 settembre 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		15 maggio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	31 marzo 2013	<b>2024 ESITO NEGATIVO</b>	
		30 giugno 2025	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		15 settembre 2025	<b>ESITO NEGATIVO</b>

Rispetto al quadro delle funzioni rilevanti sopradescritto, nell'anno 2024 la funzione “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore” non è stata considerata nel procedimento di concessione dei contributi in ragione dell'esito negativo della verifica. Per tale funzione l'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025, con esito positivo. Per quanto attiene alla funzione “centrale unica di committenza” nell'anno 2024 la funzione non è stata considerata nel procedimento in quanto l'unione aveva conseguito la qualificazione per “servizi e forniture” in data 1° ottobre 2024 e non aveva conseguito la qualificazione per “lavori”. Per tale funzione l'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025, che si è conclusa con esito negativo.

I piccoli comuni in situazione di maggior disagio facenti parte dell'unione dei comuni che hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 nel 2024 e nel 2025 sono i comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano e Seggiano. Per tali comuni per l'accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nella precedente tabella**, è stata presa in considerazione anche la funzione “catasto” tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo. Per tale funzione, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.



## UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

L'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora è stata costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 3 del 16 gennaio 2019, supplemento n. 9, entrato in vigore il 31 dicembre 2018.

Le funzioni statutarie dell'unione rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024 sono:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	14 novembre 2012	I verifica 29 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Sportello unico attività produttive (SUAP)	1° febbraio 2012	I verifica 29 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia di statistica	1° febbraio 2012	I verifica 30 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri e autorizzazione in materia paesaggistica	25 giugno 2018	I verifica 29 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Piano strutturale intercomunale	12 settembre 2018	I verifica 30 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	10 dicembre 2012	I verifica 29 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>

Centrale unica di committenza	30 novembre 2015		<b>ESITO NEGATIVO</b>
-------------------------------	------------------	--	-----------------------

Nell'anno 2024, la verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC, a seguito della quale risulta che l'Unione ha conseguito la qualificazione per servizi e forniture in data 25 giugno 2024, mentre non ha conseguito la qualificazione per lavori.

Nell'anno 2025, l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha presentato richiesta, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011, per una nuova verifica dell'esercizio associato della funzione "centrale unica di committenza".

La verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione è avvenuta attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC alla data del 30 giugno 2025. Dalla verifica effettuata, l'Unione non risultava qualificata quale centrale di committenza né per lavori, né per servizi e forniture e pertanto la verifica si è conclusa con esito negativo.

A norma dell'Allegato A alla DGR 110/2024, si è proceduto quindi con una seconda fase di verifica, svolta d'ufficio attraverso la consultazione dell'elenco di ANAC alla data del 15 settembre 2025. Dalla verifica effettuata, l'Unione di Comuni Montani Colline del Fiora non risultava qualificata quale centrale di committenza né per lavori, né per servizi e forniture. Pertanto, nel 2025 la verifica si è conclusa con esito negativo.

Nell'anno 2025, a seguito della modifica della l.r. 68/2011, viene considerata valida per la concessione dei contributi dell'articolo 90 anche la funzione "Servizi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", esercitata dall'unione a decorrere dal 1° febbraio 2012. Tale funzione non è, tuttavia, stata considerata nel procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 90 dell'anno 2025 in quanto non verificata.

Negli anni 2024 e 2025, il Comune di Sorano è beneficiario del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011.

Per questo comune, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nelle precedenti tabelle**, vengono prese in considerazione anche:

- la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024. Per tale funzione, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- la funzione "servizi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", non sottoposta a verifica. Tale funzione è stata considerata valida per il raggiungimento del numero minimo di funzioni per la concessione del contributo nell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 82, comma 6 bis, della l.r. 68/2011.

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

L'Unione dei Comuni montani del Casentino è stata costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla. Per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 70, "Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia", il comune di Stia ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni montani del Casentino dal 1° gennaio 2014.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n.12 del 20 marzo 2024, supplemento n. 69, ed è entrato in vigore il 17 marzo 2024.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° gennaio 2012	12, 13 e 17 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
polizia municipale e polizia amministrativa locale	11 settembre 2012	12, 13 e 17 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	30 dicembre 2012	12, 13 e 17 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
sportello unico attività produttive (SUAP)	1° gennaio 2013	12, 13 e 17 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
piano strutturale intercomunale	1° settembre 2018	12, 13 e 17 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
servizi in materia statistica	1° settembre 2018	12, 13 e 17 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	17 marzo 2024	2024 <b>ESITO POSITIVO</b>	
Servizi informatici e telematici – sviluppo dei sistemi informativi e società dell'informazione e della conoscenza	1° gennaio 2012	<b>NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON VERIFICATA</b>	

Rispetto al quadro delle funzioni rilevanti sopradescritto, nell'anno 2024 le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi all'unione erano le medesime del 2025, ad eccezione della funzione "servizi informatici e telematici". Nell'anno 2024 la funzione "Servizi informatici e telematici" non

era, infatti, rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90<sup>23</sup>. Lo è divenuta nel 2025 ma non è risultata ammissibile in quanto non verificata.

Nell'anno 2025 sono divenute, altresì rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 6, della l.r. 68/2011 le seguenti funzioni statutarie esercitate dall'unione per almeno l'80% dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti<sup>24</sup>:

Funzione	Comuni associati	Data di attivazione	Data e esito verifica
gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale	Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Talla	30 giugno 2013	12 - 13 giugno 2024 per i comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Talla – <b>ESITO POSITIVO</b>
			<b>NON VERIFICATA</b> per il comune di Castel Focognano

Lo statuto dell'unione prevede l'esercizio della funzione "tributi e personale" per tutti i comuni ad eccezione del comune di Poppi (comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti), quindi per almeno l'80% dei comuni e comunque per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. La funzione non è stata, tuttavia, considerata ai fini della concessione del contributo del comma 6 nell'anno 2025 in quanto non verificata per il comune di Castel Focognano (comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

I piccoli comuni in situazione di maggior disagio facenti parte dell'unione dei comuni che hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 nel 2024 e nel 2025 sono i comuni di di Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla. Per tali comuni per l'accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nella precedente tabella**, è stata presa in considerazione anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo. Per tale funzione, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia. Per i piccoli comuni è stata considerata nell'anno 2025 anche la funzione "servizi informatici e telematici", sebbene non sottoposta a verifica, in quanto l'articolo 82, comma 6 bis, consente di considerare nel procedimento di concessione dei contributi nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.

23 E' stata introdotta con la l.r. 31/2025 la funzione "gestione sistemi informatici dei comuni"

24 Disposizione introdotta dalla l.r. 31/2025.

## UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE

L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese è stata costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Il comune di Pienza ha aderito all'unione dal 12 dicembre 2015.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 9 del 26 febbraio 2025, supplemento n. 49, ed è entrato in vigore il 14 febbraio 2025.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025, sono le seguenti

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° gennaio 2016	13 e 14 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
sportello unico attività produttive (SUAP)	1° gennaio 2016		
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, costituzione di ufficio cui compete la responsabilità del procedimento in materia paesaggistica	1° ottobre 2017		
servizi in materia statistica	1° gennaio 2016		
piano strutturale intercomunale	10 settembre 2018		
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	1° marzo 2020	2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Pareri in materia paesaggistica	14 febbraio 2025	18 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Nell'anno 2024 lo statuto vigente al momento della concessione dei contributi dell'articolo 90 risultava pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 11 del 11 marzo 2020, supplemento n. 44, entrato in vigore il 1° marzo 2020. Le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi del 2024 erano quelle dell'anno 2025. Per quanto attiene alle funzioni in materia paesaggistica, nell'anno 2024 la funzione è stata considerata in ragione dell'esercizio da parte dell'unione delle attività inerenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; la restante attività relativa ai "pareri in materia paesaggistica" è stata attivata a fa data dal 14 febbraio 2025 e verificata su richiesta dell'unione di comuni nel 2025 con esito positivo. Ciò ha consentito di considerare la funzione in materia paesaggistica nel procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, tenuto conto che dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio.

I piccoli comuni in situazione di maggior disagio facenti parte dell'unione dei comuni che hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 erano nel 2024 e nel 2025 i comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni. Per tali comuni per l'accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nella precedente tabella**, è stata presa in considerazione anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo. Per tale funzione, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

## UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

L'Unione dei Comuni della Versilia è stata costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema. Tre comuni hanno successivamente aderito all'unione: il comune di Massarosa nel 2010, il comune di Forte dei Marmi nel 2011 e il comune di Pietrasanta nel 2012. I comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta sono receduti dall'unione dal 1° gennaio 2020.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT parte seconda, n. 13 del 25/03/2020, supplemento n. 57.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 negli anni 2024 e 2025, sono le seguenti:

Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Data di attivazione per tutti i comuni	Data verifica	Esito della verifica
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	31 agosto 2012	I verifica 21 marzo 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica elementi integrativi entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
sportello unico attività produttive (SUAP)	18 maggio 2010	20-21 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica	31 agosto 2012		
servizi in materia statistica	31 agosto 2012		

Il comune di Stazzema è potenzialmente beneficiario dei contributi per i piccoli comuni in situazione di maggior disagio previsti dall'articolo 82 della l.r. 68/2011. Il comune non ha avuto, tuttavia, accesso ai contributi nel 2024 in quanto non esercitava mediante l'unione di cui fa parte almeno cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011. Nell'anno 2025 è divenuta rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 al comune di Stazzema la funzione "tecnologie dell'informazione e della comunicazione"<sup>25</sup>, esercitata sulla base della previsione statutaria dell'unione dal 30 luglio 2008. Tale funzione è stata considerata ai fini della concessione del contributo al comune di Stazzema sebbene non sottoposta a verifica in quanto l'articolo 82, comma 6 bis, consente di considerare nel procedimento di concessione dei contributi nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.

<sup>25</sup> La funzione "gestione sistemi informatici dei comuni" è stata introdotta con la l.r. 31/2025.

## UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE

L'Unione di Comuni montana Colline Metallifere è stata costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri. A far data dal 27 settembre 2020 il comune di Roccastrada ha aderito all'Unione di comuni montana Colline Metallifere.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 39 del 28 settembre 2022, supplemento n. 153, ed è entrato in vigore il 7 settembre 2022.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 sono le seguenti:

08/2011 nell'anno 2023 sono le seguenti.

Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Data di attivazione per tutti i comuni	Data verifica	Esito della verifica
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	21 dicembre 2020	22 e 23 maggio 2024	ESITO POSITIVO
sportello unico attività produttive (SUAP)	21 dicembre 2020		
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	21 dicembre 2020		
polizia municipale e polizia amministrativa locale	21 dicembre 2020		
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica	21 dicembre 2020		
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, piano strutturale intercomunale	12 settembre 2022		
servizi in materia statistica	21 dicembre 2020	I verifica 23 maggio 2024	ESITO NEGATIVO
		II verifica (elementi integrativi entro il 15 settembre 2024	ESITO NEGATIVO (effettivo esercizio per i comuni di Montieri e Massa Marittima)
		21 maggio 2025	ESITO POSITIVO



centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	21 dicembre 2020	2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		30 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi informatici e tecnologie dell'informazione e della comunicazione	21 dicembre 2020	<b>NON AMMISSIBILE IN QUANTO NON VERIFICATA</b>	

Rispetto al quadro delle funzioni sopradescritto, nell'anno 2024 non state rilevanti ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 90 all'unione le funzioni "centrali di committenza" e "servizi in materia statistica". Per quanto attiene alla funzione "Centrale unica di committenza", questa non è stata considerata nel procedimento in quanto l'unione di comuni aveva conseguito la qualificazione quale centrale di committenza per "servizi e forniture" in data 28 giugno 2024 e per "lavori" in data 30 settembre 2024. Per tale funzione l'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025, con esito positivo. In merito alla funzione "servizi in materia statistica" la funzione non è stata considerata nel procedimento di concessione dei contributi all'unione nell'anno 2024 in quanto dalla verifica è stato accertato l'effettivo esercizio solo per parte dei comuni. Per tale funzione l'unione di comuni ha presentato richiesta di verifica nell'anno 2025, con esito positivo. Nell'anno 2024 la funzione "servizi informatici e tecnologie dell'informazione e della comunicazione" non era rilevante per la concessione dei contributi dell'articolo 90<sup>26</sup>. Lo è divenuta nel 2025 ma non è risultata ammissibile in quanto non verificata.

Per quanto riguarda la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio, a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, sono state prese in considerazione per i comuni di Monterondo Marittimo e Montieri le funzioni sopraelencate che hanno avuto una verifica conclusasi con esito positivo. Nell'anno 2025 per tali comuni è stata considerata anche la funzione "servizi informatici e tecnologie dell'informazione e della comunicazione" sebbene non sottoposta a verifica, in quanto l'articolo 82, comma 6 bis, consente di considerare nel procedimento di concessione dei contributi nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.

I comuni hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 negli anni 2024 e 2025.

<sup>26</sup> E' stata introdotta con la l.r. 31/2025 la funzione "gestione sistemi informatici dei comuni"

## UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

**L'Unione di comuni montana Lunigiana** è stata costituita mediante atto stipulato in data 1° novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 7 del 12 febbraio 2025, Supplemento n. 36, entrato in vigore il 30 gennaio 2025.

Nell'anno 2024, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 12 del 24 marzo 2021, Supplemento n. 46, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	1° gennaio 2013	8 e 9 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica elementi integrativi entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	1° gennaio 2012	8 e 9 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14	22 settembre 2017		
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	22 settembre 2017	8 e 9 aprile 2024	
Sportello unico delle attività produttive	28 febbraio 2020	8 e 9 aprile 2024	

Per il procedimento di concessione dell'anno 2025, oltre alle funzioni considerate nell'annualità 2024, di cui alla tabella precedente, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 7 del 12 febbraio 2025, Supplemento n. 36, è stata oggetto di verifica per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, anche la seguente funzione, a seguito della richiesta presentata, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Autorizzazione paesaggistica	30 gennaio 2025	13 maggio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Negli anni 2024 e 2025, per quanto riguarda la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di maggior disagio a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 (Mulazzo, Zeri, Tresana, Filattiera, Bagnone, Casola in Lunigiana e Comano), non ci sono ulteriori funzioni verificate, è stata tuttavia considerata anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, in quanto a norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

L'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese è stata costituita mediante atto stipulato in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese.

Per effetto della legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1, "Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano per la fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano", il Comune di Abetone Cutigliano ha continuato a far parte dell'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2017.

Per effetto della legge regionale 10 giugno 2016, n. 35, "Istituzione del Comune di San Marcello Piteglio per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio", il Comune di San Marcello Piteglio ha continuato a far parte dell'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2017.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 9 del 26 febbraio 2025, supplemento n. 47, entrato in vigore in data 25 febbraio 2025.

Le funzioni statutarie, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 32 dell'11 agosto 2021, supplemento n. 145, rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2024 sono:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	31 dicembre 2013	I verifica 4 giugno 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica documentazione integrativa da inviare entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia di statistica	15 settembre 2014	I verifica 3 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Sportello unico attività produttive (SUAP)	14 ottobre 2016	I verifica 3 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>

Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	31 luglio 2018	I verifica 3 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
---	----------------	-----------------------------	-----------------------

L'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese ha presentato richiesta, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011, per la verifica dell'esercizio associato della funzione "autorizzazioni in materia paesaggistica", attivata per la prima volta il 25 febbraio 2025, con l'entrata in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 9 del 26 febbraio 2025, supplemento n. 47. A seguito della verifica effettuata, le funzioni statutarie dell'unione rilevanti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025 includono, oltre a quelle indicate per il 2024:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Autorizzazioni in materia paesaggistica	25 febbraio 2025	I verifica 9 giugno 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Ai sensi dell'articolo 65 della medesima legge regionale, il contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 spetta inoltre ai comuni istituiti a seguito di una fusione o incorporazione che abbia coinvolto almeno un comune tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 e rientrante nella graduatoria del disagio vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o incorporazione. In particolare, per l'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese rientrano in questa casistica:

- il Comune di Abetone Cutigliano, istituito con legge regionale del 25 gennaio 2016, n. 1, per fusione dei comuni di Abetone e Cutigliano, per il comune estinto di Cutigliano;
- il Comune di San Marcello Piteglio, istituito con legge regionale del 10 giugno 2016, n. 35, per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio, per il comune estinto di Piteglio.

Pertanto, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011 negli anni 2024 e 2025 sono: Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio.

Per il Comune di Sambuca Pistoiese, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nelle precedenti tabelle**, viene presa in considerazione anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024. Per tale funzione, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

## UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

L'Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve è stata costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011. Il comune di Rignano sull'Arno è receduto dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dal 1° gennaio 2017.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 45 del 5 novembre 2025, Supplemento n. 265.

Nell'anno 2024, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 15 dell'11 aprile 2018, Supplemento n. 58, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.	27 settembre 2010	I verifica 6 e 7 marzo 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica elementi integrativi entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	1° settembre 2015	6 e 7 marzo 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Sportello unico delle attività produttive	27 settembre 2010		<b>ESITO POSITIVO</b>
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° settembre 2018		<b>ESITO POSITIVO</b>
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	1° gennaio 2013		<b>ESITO POSITIVO</b>

Nell'anno 2024, la verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco

gestito e pubblicato da ANAC, a seguito della quale risulta che l'Unione ha conseguito la qualificazione per lavori, servizi e forniture in data 13 giugno 2024.

Per il procedimento di concessione dell'anno 2025, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 16 del 16 aprile 2025, Supplemento n. 91, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 sono le seguenti:

1. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
2. Servizi in materia statistica;
3. Sportello unico delle attività produttive;
4. Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture.

A decorrere dall'anno 2025, per quanto riguarda la funzione "Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", ai sensi dell'articolo 90 comma 1, lett. b), n. 2), della l.r. 68/2011, la funzione è considerata solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia la costituzione dell'ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Agli atti dell'ufficio non risulta l'attivazione delle funzioni inerenti l'autorizzazione paesaggistica da parte dei comuni, e conseguentemente non è stata oggetto di verifica di effettività. Pertanto, nell'anno 2025, la funzione procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica non è stata considerata nel procedimento di concessione dei contributi.

Per quanto riguarda le funzioni da considerare ai fini della concessione del contributo del comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, ulteriori rispetto al numero minimo di quattro richiesto per l'accesso ai contributi, l'Unione Valdarno e Valdisieve è stata ammessa per la funzione "Piano strutturale intercomunale" al contributo, in quanto risulta che l'unione esercita tale funzione per tutti i comuni ad eccezione del comune di Reggello (comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti), quindi per almeno l'80% dei comuni facenti parte dell'unione e comunque per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

La prima verifica di effettività della funzione è stata effettuata nell'anno 2022 per i comuni di Londa e San Godenzo essendo enti potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011. Nell'ambito di detta verifica è stata acquisita la comunicazione della struttura regionale competente in materia, nella quale si dà atto che l'Unione ha operato anche per i comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina. Tale funzione risulta dunque esercitata per almeno l'80% dei comuni dell'unione, e comunque per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti, poiché il punto 8.5 dell'allegato A alla DGR 110/2024 prevede che se la funzione è sottoposta a verifica per la prima volta, ai fini dell'esito positivo è sufficiente che l'ufficio provveda a verificare presso la struttura regionale competente in materia, l'effettivo avvio del procedimento per la predisposizione del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 e relativa trasmissione alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 65/2011.

**Funzione statutaria rilevante attivata per espressa previsione statutaria o dai relativi provvedimenti attuativi esercitate per almeno l'80% dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**

<b>Funzione</b>	<b>Comuni associati</b>	<b>Data di attivazione</b>	<b>Data e esito della verifica</b>
Piano strutturale intercomunale	Londa	1° gennaio 2015	6 e 7 marzo 2024 <b>ESITO POSITIVO</b>
	San Godenzo	1° gennaio 2015	
	Pelago, Pontassieve, Rufina	1° aprile 2018	

Per quanto riguarda la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio di Londa e San Godenzo, a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, oltre alle funzioni incentivate ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono state prese in considerazione, oltre alla funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo di cinque, in quanto a norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia, anche le seguenti funzioni di cui si riportano gli esiti delle verifiche effettuate nell'anno 2024, nella tabella sottostante:

<b>Comuni potenzialmente beneficiari</b>	<b>Funzioni considerate per il procedimento di concessione 2024 e 2025</b>	<b>Data e esito della verifica</b>
<b>LONDA e SAN GODENZO</b>	organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo	I verifica <b>6 e 7 marzo 2024</b> <b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica <b>ESITO NEGATIVO</b> <b>invio documentazione integrativa</b>
	organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	I verifica <b>6 e 7 marzo 2024</b> <b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica <b>ESITO NEGATIVO</b> <b>invio documentazione integrativa</b>
	edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	I verifica <b>6 e 7 marzo 2024</b> <b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica <b>ESITO NEGATIVO</b> <b>invio documentazione integrativa</b>



	Piano strutturale intercomunale	6 e 7 marzo 2024 <b>ESITO POSITIVO</b>
--	---------------------------------	---

Nel procedimento 2025, oltre agli esiti delle verifiche delle funzioni effettuate nell'anno 2024, e alla funzione del "catasto", considerata tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo di cinque, in quanto a norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia, è stata considerata anche la funzione introdotta dalla legge regionale 18 giugno 2025, n. 31, art. 8, all'articolo 90 comma 1, lett b), numero 4 quinquies, della l.r. 68/2011, "funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" ai sensi dell'articolo 82, comma 6 bis, della l.r. 68/2011, anche se non verificata.

## UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

L'Unione Montana Alta Val Di Cecina è stata costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance.

Lo statuto vigente è pubblicato sul BURT, parte seconda, n. 11 del 12/03/2025, supplemento n. 61 ed è entrato in vigore il 28 febbraio 2025.

Le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 nell'anno 2025, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.	28 ottobre 2012	22 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		Elementi integrativi trasmessi in data 29 maggio 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
sportello unico attività produttive (SUAP).	23 settembre 2017	22 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
servizi in materia statistica	3 giugno 2016	22 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	1° luglio 2021	22 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	28 febbraio 2025	17 giugno 2025	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		Elementi integrativi trasmessi in data 16 luglio 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Nell'anno 2024 lo statuto vigente per il procedimento di concessione dei contributi era stato pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 24 del 16 giugno 2021, supplemento n. 113, ed era entrato in vigore il 3 giugno 2021. Per quanto attiene alle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi nell'anno 2024, la funzione in materia paesaggistica è stata considerata in ragione dell'esercizio da parte dell'unione delle attività inerenti i "pareri in materia paesaggistica"; la restante attività relativa all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata attivata a far data dal 28 febbraio 2025 e verificata su richiesta dell'unione di comuni nel 2025 con esito positivo. Ciò ha consentito di considerare la funzione in materia paesaggistica nel

procedimento di concessione dei contributi dell'anno 2025, tenuto conto che dall'anno 2025 lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica si considera solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia l'attività dell'ufficio.

I piccoli comuni in situazione di maggior disagio facenti parte dell'unione dei comuni che hanno avuto accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 nel 2024 e nel 2025 sono i comuni di Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina. Per tali comuni per l'accesso ai contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, **oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nella precedente tabella**, è stata presa in considerazione anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo. Per tale funzione, a norma del punto 2.10 dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

## UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello è stata costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio.

Per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 67, "Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve", il comune Scarperia e San Piero continua a far parte dell'Unione montana dei Comuni del Mugello al posto dei comuni originari.

Lo statuto vigente è pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 38 del 17 settembre 2025 Supplemento n. 228 divenuto esecutivo in data 5 settembre 2025.

Nell'anno 2024, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 48 del 29 novembre 2023, Supplemento n. 252 le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione	Data di attivazione per tutti i comuni	Data verifica	Esito della verifica
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	15 dicembre 2011	5 e 6 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	15 ottobre 2015		
Sportello unico delle attività produttive	15 dicembre 2011		
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale	14 settembre 2016		
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	5 novembre 2023		
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	5 novembre 2023		<b>ESITO NEGATIVO</b>

Nell'anno 2024, la verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture, è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, in data 1° luglio 2024. E' risultato che l'Unione ha conseguito la qualificazione per lavori, in data 24 luglio 2024, e per servizi e forniture in data 17 luglio 2024.

Pertanto non è stato possibile considerare tale funzione nel procedimento di concessione né dei contributi di cui all'articolo 90, né dei contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011.

Per il procedimento di concessione dell'anno 2025, in conformità allo statuto pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 38 del 17 settembre 2025, Supplemento n. 228, le funzioni rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

1. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
2. Servizi in materia statistica;
3. Sportello unico delle attività produttive;
4. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale;
5. Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture.

Per quanto riguarda la funzione “centrale unica di committenza”, l'Unione Montana dei comuni del Mugello, ha richiesto la verifica dell'effettivo esercizio associato della funzione “centrale unica di committenza” ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011. La verifica ha avuto luogo per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, l'esercizio associato consente la concessione del contributo all'Unione di Comuni nell'anno 2025 e, per i comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 che risultano essere i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio, e si è conclusa con esito positivo, in quanto l'ufficio ha accertato, a norma del paragrafo 8.14, lettera a), dell'allegato A, alla DGR n. 110 del 12 febbraio 2024, che l'Unione di Comuni risulta qualificata da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 1° luglio 2025, per il lavori con un livello di qualificazione L2 e per i Servizi e le Forniture, con un livello di qualificazione SF1.

A decorrere dall'anno 2025, per quanto riguarda la funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica”, ai sensi dell'articolo 90 comma 1, lett. b), n. 2), della l.r. 68/2011, la funzione è considerata solo se comprende sia l'adozione dei pareri, sia la costituzione dell'ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda la la funzione “autorizzazioni in materia paesaggistica”, non è stata effettuata la verifica di effettività in quanto l'attivazione da parte di tutti i comuni si è perfezionata in data 1° maggio 2025, oltre il termine del 1° marzo, termine ultimo stabilito dall'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011. Pertanto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), numero 2, della l.r. 68/2011, la funzione procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri e autorizzazioni in materia paesaggistica non è stata considerata nel procedimento di concessione del contributo.

Per quanto riguarda le funzioni da considerare ai fini della concessione del contributo del comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, ulteriori rispetto al numero minimo di quattro richiesto per l'accesso ai contributi, sebbene lo statuto dell'unione preveda l'esercizio della funzione “Polizia municipale e polizia amministrativa locale” per l'80% dei comuni dell'unione, la funzione non è stata considerata perché non è svolta per il comune di Firenzuola che ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

<b>Funzione</b>	<b>Comuni associati Data di attivazione</b>	<b>Data e esito della verifica</b>
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo e Marradi, dal 1° dicembre 2012; Barberino di Mugello e Dicomano, dal 1° gennaio 2014; Scarperia e San Piero, dal 1° gennaio 2015; Vicchio dal 1 settembre 2016.	5 e 6 giugno 2024 per i comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio <b>ESITO POSITIVO</b>  Non verificata per i comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Dicomano, Scarperia e San Piero, e Vicchio

Per quanto riguarda la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio di Marradi e Palazzuolo sul Senio, a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, oltre alle funzioni che risultano con esito positivo nelle precedenti tabelle, sono state prese in considerazione anche le seguenti funzioni:

- negli anni 2024 e 2025, è stata considerata, anche la funzione “catasto” tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, in quanto a norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- nell'anno 2025, oltre alle funzioni considerate nell'annualità 2024, è stata considerata per effetto dell'articolo 82 comma 6 bis della l.r. 68/2011, la funzione “Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica”, in quanto la funzione “Autorizzazioni in materia paesaggistica” prevista nello statuto, è stata attivata dai rispettivi comuni entro il 1° ottobre 2025, data di avvio del procedimento di concessione dei contributi.

## UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

L'Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana è stata costituita mediante atto stipulato in data 3 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 27 del 02-07-2025 Supplemento n. 153 in vigore dal 5 aprile 2025.

Nell'anno 2024, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	31 dicembre 2012	I verifica 17 e 18 aprile 2024	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica elementi integrativi entro il 15 settembre 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	30 dicembre 2015	17 e 18 aprile 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Sportello unico delle attività produttive	23 dicembre 2011		<b>ESITO POSITIVO</b>
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini	31 dicembre 2011		<b>ESITO POSITIVO</b>

Per quanto riguarda la funzione “Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture”, l'articolo 11, comma 1, dello statuto dell'Unione di Comuni Montana Valtiberina, pubblicato sul BURT, Parte Seconda n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, prevede che l'Unione svolga le attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, obbligatoriamente per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino, mentre attribuisce ai comuni di Anghiari e San Sepolcro la facoltà di avvalersi della CUC dell'Unione mediante deliberazione di consiglio. Poichè solo il comune di Anghiari, con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 18 giugno 2024, ha manifestato la volontà di aderire alla CUC dell'Unione senza riserve, mentre il comune di Sansepolcro con Deliberazione di Consiglio n. 45 del 27 giugno 2024 ha deliberato di avvalersi della CUC dell'Unione solo in caso di necessità, nell'anno 2024 la funzione non è stata riconosciuta nel procedimento di concessione all'Unione dei

contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011.

Nell'anno 2025, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 27 del 2 luglio 2025, Supplemento n. 153, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, esercitate per tutti i comuni, sono le seguenti:

1. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
2. Servizi in materia statistica;
3. Sportello unico delle attività produttive;
4. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini.

Per quanto riguarda le funzioni da considerare ai fini della concessione del contributo del comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, ulteriori rispetto al numero minimo di quattro richiesto per l'accesso ai contributi, l'Unione Valtiberina è stata ammessa per la funzione "Centrale unica di committenza", verificata con esito positivo, in quanto risulta che l'unione esercita la funzione per almeno l'80% dei comuni dell'unione (ad eccezione del comune di Sansepolcro, comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti), e comunque per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda la funzione "Polizia municipale e polizia amministrativa locale", svolta per i comuni dell'unione ad eccezione del comune di Sansepolcro (comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti), invece tale funzione non è stata considerata ai fini della concessione del contributo del comma 6 poiché pur raggiungendo l'80% dei comuni facenti parte dell'unione, l'esito dell'ultima verifica effettuata per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino è stato negativo, e inoltre, poiché per il comune di Anghiari non è stata svolta la verifica di effettività in quanto la funzione è stata attivata dal 5 aprile 2025, oltre il termine del 1° marzo, termine ultimo stabilito dall'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011.

**Funzioni statutarie rilevanti attivate per espressa previsione statutaria o dai relativi provvedimenti attuativi esercitate per almeno l'80% dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**

<b>Funzione</b>	<b>Comuni associati Data di attivazione</b>	<b>Data e esito della verifica</b>
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sestino dal 28/11/2022 e Anghiari dal 18/06/2024	1° luglio 2024 <b>ESITO POSITIVO</b>
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sestino dal 31/12/2011 e Anghiari dal 5/04/2025	17 – 18 aprile 2024 per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino <b>ESITO NEGATIVO</b>

Per quanto riguarda la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino, a norma dell'articolo 82 della l.r.



68/2011, negli anni 2024 e 2025, oltre alle funzioni che risultano con esito positivo ai fini del procedimento di concessione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, è stata considerata anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, in quanto a norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Per quanto riguarda la previsione statutaria delle ulteriori funzioni previste dallo statuto, svolte dall'unione per i piccoli comuni in situazione di disagio di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino, si riportano nella tabella sottostante gli esiti delle verifiche effettuate nell'anno 2024, di cui si è tenuto conto anche ai fini del contributo dell'anno 2025:

<b>Comuni potenzialmente beneficiari</b>	<b>Funzioni considerate per il procedimento di concessione 2024 e 2025</b>	<b>Data e esito della verifica</b>
Badia Tedalda Caprese Michelangelo Sestino	polizia municipale	I verifica 17 e 18 aprile 2024 <b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica trasmissione elementi integrativi e verifica 12 settembre 2024 <b>ESITO NEGATIVO</b>
Caprese Michelangelo	piano strutturale intercomunale	I verifica 17 e 18 aprile 2024 <b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica trasmissione elementi integrativi e verifica 12 settembre 2024 <b>ESITO POSITIVO</b>

## UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA

L' **Unione dei comuni della Valdera** è stata costituita mediante atto stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi receduto dall'unione nel corso dell'anno 2012.

Per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 68, di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, "Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme di Lari", il comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione Valdera al posto dei comuni originari.

Il comune di Santa Maria a Monte è receduto dall'unione a far data dal 1° luglio 2015; i comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola, sono receduti dall'unione a far data dal 2 luglio 2016; il comune di Ponsacco è receduto dall'unione a far data dal 1° gennaio 2017.

In data 7 giugno 2023 il comune di Chianni ha nuovamente aderito all'Unione.

Lo statuto vigente è stato pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 49 del 3 dicembre 2025, Supplemento n. 285, in vigore dal 23 novembre 2025.

Nell'anno 2024, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 24 del 14 giugno 2023, Supplemento n. 123, le funzioni statutarie dell'unione, rilevanti per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, sono le seguenti:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	10 settembre 2012	19 e 20 giugno 2024	<b>ESITO POSITIVO</b>
Servizi in materia statistica	10 settembre 2012		
Sportello unico delle attività produttive	30 dicembre 2009		
Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica	23 giugno 2017		
Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture	9 giugno 2023		<b>ESITO POSITIVO</b>

Per l'anno 2024, ha avuto luogo la verifica d'ufficio del possesso del requisito della qualificazione della funzione Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture è avvenuta, a norma del punto 14, dell'allegato A, alla DGR 110/2024, attraverso la consultazione della specifica sezione dell'elenco gestito e pubblicato da ANAC, a seguito della quale è risultato che l'Unione ha conseguito la qualificazione per lavori, servizi e forniture in data 27 giugno 2024.

Per il procedimento di concessione dell'anno 2025, in vigore dello statuto pubblicato sul BURT, Parte Seconda n. 9 del 26 febbraio 2025, Supplemento n. 48, oltre alle funzioni rilevanti dell'anno 2024, per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, di cui al precedente prospetto, è stata oggetto di verifica per l'accesso ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, anche la seguente funzione, a seguito della richiesta presentata, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011:

<b>Funzioni esercitate per tutti i comuni dell'unione</b>	<b>Data di attivazione per tutti i comuni</b>	<b>Data verifica</b>	<b>Esito della verifica</b>
Autorizzazioni paesaggistiche	22 febbraio 2025	I verifica 29 maggio 2025	<b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica 10 settembre 2025	<b>ESITO POSITIVO</b>

Per quanto riguarda le funzioni da considerare ai fini della concessione del contributo del comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, ulteriori rispetto al numero minimo di quattro richiesto per l'accesso ai contributi, l'Unione Valdera non è stata ammessa per le seguenti funzioni:

- funzione "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", in quanto sebbene risulti dalla statuto che l'unione esercita la funzione per tutti i comuni ad eccezione del comune di Buti (comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti), quindi per almeno l'80% dei comuni facenti parte dell'unione, e comunque per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti (comune di Chianni), a seguito della verifica di cui all'articolo 91 della l.r. 68/201, effettuata nei giorni 19 e 20 giugno 2024, è stato accertato il mancato esercizio della funzione da parte dell'unione per conto del comune di Chianni, pertanto detta funzione non è stata considerata ai fini della concessione del contributo;
- funzione "Piano strutturale intercomunale", poiché sebbene tale funzione risulti esercitata per l'80% dei comuni facenti parte dell'unione, tuttavia non è stata attivata ed effettivamente esercitata per il comune di Chianni, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

**Funzioni statutarie rilevanti attivate per espressa previsione statutaria o dai relativi provvedimenti attuativi esercitate per almeno l'80% dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**

<b>Funzione</b>	<b>Comuni associati e data di attivazione</b>	<b>Data e esito ultima verifica</b>
Piano strutturale intercomunale	Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera 23 giugno 2017	19 aprile 2022 <b>ESITO POSITIVO</b>

	Chianni	27 luglio 2023 <b>ESITO NEGATIVO</b>
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana, Chianni, Terme Lari, Palaia, Pontedera	19 e 20 giugno 2024 per il comune di Chianni <b>ESITO NEGATIVO</b>

Per quanto riguarda la concessione dei contributi in favore del piccolo comune di Chianni, a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, sono state prese in considerazione, per gli anni 2024 e 2025, oltre alle funzioni che risultano con esito positivo ai fini del procedimento di concessione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, anche le seguenti funzioni:

- la funzione “catasto” tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, in quanto a norma del punto 2.10, dell'allegato A alla D.G.R. n. 110/2024, la struttura regionale non effettua la verifica di effettività della funzione fino all'attivazione del decentramento delle funzioni catastali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- la funzione “gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”, verificata con esito positivo nell'anno 2024.

<b>Comune potenzialmente beneficiario</b>	<b>Funzioni considerate per il procedimento di concessione 2024 e 2025</b>	<b>Data e esito della verifica</b>
Chianni	Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali” e “Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”	I verifica 19 e 20 giugno 2024 <b>ESITO NEGATIVO</b>
		II verifica elementi integrativi entro il 15 settembre 2024 <b>ESITO POSITIVO</b>